

CAMERA DEI DEPUTATI

VII LEGISLATURA

Doc. XLIV

n. 1

RELAZIONI

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA PER PREVENIRE E ACCERTARE LE INFRAZIONI VALUTARIE

(Art. 4 della legge 30 aprile 1976, n. 159)

Presentata dal Ministro del Tesoro
(STAMMATI)

Trasmesse alla Presidenza il 2 luglio 1977

PAGINA BIANCA

ONOREVOLI SENATORI.

1. — La presente relazione, che accompagna i rapporti analitici del Comando generale della Guardia di finanza, dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia sull'attività da loro svolta nell'anno 1976 per prevenire ed accertare le infrazioni valutarie, trova nell'articolo 4 della legge 30 aprile 1976, n. 159 la norma che ne regola i termini ed il contenuto.

L'articolo citato dispone infatti che « il Comando generale della Guardia di finanza, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono tenute a predisporre annualmente relazioni analitiche sull'attività da loro svolta per prevenire e accertare le infrazioni valutarie. Le relazioni devono essere trasmesse al Ministro del tesoro entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro del commercio con l'estero, trasmette le relazioni stesse, con le sue osservazioni, al Parlamento nei trenta giorni successivi ».

La legge n. 159 è entrata in vigore poco più di un anno fa ed è stata seguita da integrazioni e modifiche con le leggi 8 ottobre 1976, n. 689 e 23 dicembre 1976, n. 863. La presente relazione costituisce dunque la prima applicazione della norma citata ed anche questo può spiegare il ritardo con la quale si adempie alla prescrizione legislativa. Ma a parte le remore e le difficoltà sempre connesse ai periodi di « rodaggio », il motivo principale del ritardo risiede nelle proroghe dei termini per la presentazione delle denunce delle disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere, costituite anteriormente al 6 marzo 1976 in violazione delle norme valutarie vigenti all'epoca.

Da ciò è derivato un prolungamento dei tempi necessari per effettuare una prima

valutazione dei rientri di valuta verificatisi al di fuori del meccanismo della dichiarazione all'autorità valutaria e delle consistenze emergenti dalle denunce presentate.

Per essere in grado di esprimere un giudizio sulla validità della normativa, in base ad elementi concreti, si è reso necessario pertanto superare i termini indicati nell'articolo 4 citato.

I dati, gli elementi e le informazioni che emergono dalle relazioni allegate offrono una rappresentazione analitica e completa dell'attività che, nelle sedi proprie, le diverse autorità hanno congiuntamente svolto nel delicato settore della prevenzione e dell'accertamento delle infrazioni valutarie.

Prima di formulare una valutazione complessiva dei risultati registrati nel periodo in esame, di porre in evidenza le difficoltà emerse in questa fase iniziale, di sottolineare, oltre agli aspetti positivi, gli inconvenienti connessi all'introduzione di norme penali in una materia finora regolata da disposizioni eminentemente tecnico-amministrative e di indicare le questioni aperte nonchè le soluzioni allo studio, appare utile ed opportuno soffermarsi brevemente sui fattori interni ed internazionali che hanno determinato l'inserimento nell'ordinamento giuridico italiano della nuova normativa.

2. — La crisi della sterlina nel 1967 e quella del franco francese nel 1968 nonchè la rivalutazione del marco tedesco verificatasi nello stesso arco di tempo indicarono che il processo di liberalizzazione dei movimenti di capitali sviluppatosi agli inizi degli anni '60 stava cominciando ad invertire la tendenza.

La dichiarazione di incontrovertibilità del dollaro dell'agosto 1971, il conseguente successivo passaggio dal sistema dei cambi fis-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

si a quello dei cambi fluttuanti, l'avvio di un processo di aggiustamento alla ricerca di un nuovo ordine monetario internazionale (non ancora compiutamente definito) ed infine gli effetti della sopravvenuta esplosione dei prezzi petroliferi crearono poi i presupposti di un susseguirsi di tensioni sui mercati valutari provocate essenzialmente da improvvisi e rapidi spostamenti di capitali a breve.

Le pressioni speculative specialmente sulle monete di paesi meno in grado di resistervi per difficoltà connesse alla debolezza delle strutture interne diedero origine, nei sistemi interessati, ad una azione di contenimento e di difesa concretatasi nella ricerca e nell'adozione di strumenti di controllo dei flussi di capitali erratici allo scopo di neutralizzarne gli effetti distorsivi sulla situazione economica interna.

Particolare intensità e dimensioni notevoli assunsero questi fenomeni in Italia. Il nostro sistema ha dovuto registrare deflussi di fondi che in periodi determinati hanno raggiunto un'ampiezza preoccupante. Le forme e i canali utilizzati sono stati molteplici: dal prolugamento dei termini di incasso del corrispettivo di esportazioni e dal pagamento anticipato dei beni importati, alla sovra o sottofatturazione delle merci scambiate con l'estero o alle speculazioni sulle valute fittiziamente acquisite per scopi turistici.

Il canale maggiormente utilizzato per esportare capitali è stato, come noto, quello dell'invio di banconote italiane all'estero. Secondo le più recenti stime dell'Istituto di emissione, solo per questa via, dal 1960 al 1975, si sono avuti deflussi di fondi per 10 mila miliardi di lire, parte dei quali è da ritenere siano stati effettivamente impiegati all'estero e il resto reinvestiti in patria sotto copertura estera.

Numerose e diverse sono state le misure adottate per contrastare e contenere il fenomeno dei deflussi di capitale; i provvedimenti succedutisi nel tempo sono stati di volta in volta adattati alla mutevolezza delle situazioni e ispirati sempre al principio della collaborazione e della cooperazione internazionale.

Tra di essi giova ricordare, a titolo esemplificativo, la istituzione del doppio mercato dei cambi, il deposito infruttifero per gli investimenti italiani all'estero, il divieto di accreditare banconote italiane in conto capitale, gli interventi per regolare i pagamenti e le riscossioni dell'interscambio commerciale fino alle più recenti iniziative quali il deposito infruttifero e la tassa speciale su tutti gli acquisti di valuta.

3. — In tale contesto si colloca l'emanazione della legge n. 159 del 30 aprile 1976, la cui prima applicazione è ora al nostro esame.

L'esigenza di accompagnare e rafforzare le misure di ordine valutario e monetario con l'introduzione di norme penali, da tempo avvertita, ebbe ad assumere carattere prioritario in occasione della grave crisi valutaria del gennaio 1976 in conseguenza della quale le quotazioni ufficiali della lira furono sospese per 40 giorni.

In presenza di un rinnovato *deficit* della bilancia dei pagamenti le pressioni sulla lira avevano infatti sottoposto le nostre riserve ad uno sforzo crescente di dimensioni tali da portare la componente valute convertibili a livelli preoccupanti.

Nel quadro del programma di stabilizzazione particolare rilievo assunsero allora le misure dirette a proteggere il valore esterno della lira e a incidere sull'andamento dei conti con l'estero.

In una situazione di pesante indebitamento esterno e di riserve valutarie insufficienti, il sistema presenta una rilevante debolezza nei confronti degli squilibri con l'estero. Il disavanzo commerciale è diventato particolarmente destabilizzante ed i connessi movimenti valutari assumono un'influenza rilevante sul tasso di cambio della lira specialmente se su questi movimenti si innestano pressioni speculative, senza considerare gli effetti inflazionistici di un deprezzamento della moneta. Ecco perchè nella fase di realizzazione del severo programma di contenimento della domanda interna inteso a riportare il sistema su un piano di migliorato equilibrio una importanza particolare venne ad acquistare la prevenzione e accertamento delle infrazioni valutarie.

4. — La gravità della crisi e la consapevolezza che la semplice sanzione amministrativa di natura pecuniaria — tenuto conto anche della notevole difficoltà dell'accertamento e della conseguente modestia del rischio corso dall'autore — non costituissero più mezzo idoneo a scoraggiare i soggetti propensi a trasferire risorse all'estero, spinsero il Governo a trasformare le predette attività in illeciti penali, utilizzando lo strumento del decreto-legge.

La conversione in legge del provvedimento governativo offrì al Parlamento l'occasione di un approfondimento esteso e rigoroso di tutti gli aspetti del problema anche attraverso una indagine conoscitiva e l'audizione di esperti e responsabili del settore valutario. Numerose furono le modificazioni e le integrazioni apportate in sede parlamentare particolarmente in materia di identificazione dei fatti illeciti, di attribuzione di poteri agli organi di vigilanza e controllo, di precisazione dei livelli di responsabilità e di costituzione di appositi organismi per l'accertamento e la prevenzione delle infrazioni.

L'intervento più qualificante è da ritenere, però, quello che, ampliando i contenuti della legge, ne ha arricchito le finalità. Mi riferisco alla specifica normativa diretta ad agevolare il rientro dei capitali illegalmente esportati all'estero e la regolarizzazione di attività possedute dai residenti fuori dai confini del paese.

Ulteriori modifiche al provvedimento base (essenzialmente a scopi di precisazione e chiarimento) sono state successivamente apportate con le richiamate leggi 8 ottobre 1976, n. 689, e 23 dicembre 1976, n. 863, entrambe emanate per la conversione di decreti-legge governativi di proroga dei termini per le denunce.

5. — Le finalità della legge n. 159 sono note: da un lato introdurre, in via permanente, un « deterrente » di natura penale alle esportazioni di capitali, dall'altro promuovere la regolarizzazione delle posizioni illecite, anche non riferibili ai movimenti di capitali, costituite sia direttamente che con la copertura estera.

Per quanto riguarda questo secondo aspetto va rilevato che la legge ha prodotto effetti consistenti più sul piano delle rinazionalizzazioni di attività già intestate fittizialmente a non residenti che su quello del rientro dei capitali illegalmente esportati.

Per quanto concerne l'obiettivo preminente della legge, che è quello che più interessa in questa sede, sembra di poter affermare, sulla base delle prime valutazioni emergenti dall'analisi delle poste della bilancia dei pagamenti più toccate in passato dal fenomeno, che la legge stessa ha frenato l'esportazione illegale di capitali.

Infatti le voci che più risentono delle distorsioni dovute ai movimenti clandestini di capitale mostrano alla fine del 1976 un netto miglioramento rispetto all'anno precedente.

L'avanzo della bilancia turistica ha presentato un incremento notevole passando da 998 a 1.513 miliardi di lire e questo risultato può essere attribuito alla contrazione del turismo passivo derivante dai limiti e dai controlli sulle assegnazioni di valuta per viaggi all'estero.

Anche le rimesse degli emigrati registrano un incremento del 12 per cento circa avendo raggiunto la cifra di 743 miliardi contro i 665 del 1975.

Infine il disavanzo della rubrica « altri servizi » (che comprende i brevetti, le assicurazioni, la cinematografia, le commissioni bancarie) è diminuito di 437 miliardi passando da —525,4 miliardi del 1975 a —88,1 miliardi del 1976.

Anche questo andamento favorevole potrebbe trovare nella diminuzione dei deflussi clandestini di capitali una delle principali spiegazioni.

6. — A rafforzare l'effetto « deterrente » della legge n. 159 ha contribuito in misura determinante l'azione convergente degli organismi ai quali sono affidati la prevenzione e l'accertamento delle infrazioni valutarie.

I risultati conseguiti nel 1976 dimostrano l'impegno a tutti i livelli degli organi responsabili e portano ad una valutazione positiva dell'opera svolta che diventa ancora più favorevole se si considerano anche le diffi-

coltà di norma connesse alla fase di « roddaggio ».

Le relazioni allegate costituiscono la testimonianza più efficace del lavoro svolto. Il Ministro del tesoro nel trasmetterle al Parlamento non può esimersi dal manifestare il proprio apprezzamento per una somma di attività che pochi dati riassuntivi bastano a rendere evidenti.

Nel corso del 1976 gli interventi operati dalla Guardia di finanza sono stati complessivamente n. 2.593 contro i 1.433 registrati nell'anno precedente.

Nel periodo considerato è stata sequestrata valuta italiana per 1.578,7 milioni di lire e valuta estera per un importo pari a 2.880,9 milioni di lire, nonchè 8.234,9 milioni di titoli di credito con un incremento complessivo del 41,9 per cento rispetto al 1975.

Anche l'attività dell'Ufficio italiano dei cambi, pur in presenza di difficoltà obiettive considerevoli, ha fatto registrare notevoli risultati sia nella prevenzione che nella repressione delle infrazioni valutarie.

Il controllo della ingente mole delle transazioni con l'estero ha portato a 680.000 segnalazioni concernenti 382.000 inadempienze rilevate nel settore dell'interscambio commerciale.

L'attività ispettiva dell'Ufficio si è notevolmente ampliata nel 1976; in particolare, le ispezioni effettuate sono state complessivamente 279 (204 nel 1975) di cui 14 nei confronti di aziende di credito, 10 nei confronti di centri raccolta valute e 225 nei confronti di ditte.

Inoltre, sono state intraprese indagini settoriali, quali quelle nei confronti di agenzie di viaggi, allo scopo di appurare l'osservanza della particolare normativa che presiede alla loro attività.

Alcuni di tali accertamenti hanno posto in luce gravi irregolarità, anche di carattere penale, per le quali è stata interessata l'Autorità giudiziaria.

Sono state svolte n. 789 indagini cartolari di cui 125 nei confronti di banche e 664 nei confronti di aziende e privati. Parallelamente la Banca d'Italia ha intensificato la propria attività sia effettuando indagini ispettive per conto dell'Ufficio italiano dei cam-

bi, sia rendendo più numerosi e penetranti gli autonomi controlli di vigilanza bancaria per realizzare automaticamente anche la finalità di prevenire gli illeciti valutari.

Durante l'anno passato la Banca centrale ha condotto presso le aziende di credito numero 229 accertamenti ispettivi (190 del 1975), di cui 18 aventi per oggetto esclusivamente il comparto valutario, ed in base alle risultanze di dette ispezioni ha provveduto ad inoltrare all'Autorità giudiziaria n. 6 denunce ai sensi dell'articolo 3 della legge citata.

I casi più rilevanti che hanno formato oggetto di tali denunce consistono nella accensione di conti in lire presso banche italiane, movimentati prevalentemente da soggetti non residenti, conti attraverso i quali, con un sistema compensativo, si realizzerebbe un mancato introito valutario, soprattutto per rimesse di emigrati, ed il trasferimento all'estero di capitali italiani.

7. — Il rafforzamento del grado di incisività dell'azione degli organismi ispettivi operanti nel settore valutario è stato perseguito dalla nuova normativa attraverso un triplice ordine di interventi e precisamente con: a) l'istituzione di appositi organismi di controllo, b) il conferimento agli appartenenti alla Guardia di finanza e agli ispettori dell'Ufficio italiano dei cambi di più ampi e penetranti poteri di accertamento e di indagine, c) il coordinamento delle attività svolte nelle varie sedi allo scopo di conseguire una più razionale ed efficiente utilizzazione degli scarsi mezzi disponibili evitando duplicazioni di interventi e dispersione di energie.

Sul piano operativo il dettato legislativo ha portato fra l'altro alla creazione del Nucleo speciale di polizia valutaria, alle dirette dipendenze del comando generale della Guardia di finanza, alla costituzione di un organismo di collegamento e di coordinamento, al potenziamento dell'ispettorato dell'Ufficio italiano dei cambi, alla intensificazione dei rapporti di collaborazione tra i servizi della Banca d'Italia, dell'UIC e della Guardia di finanza, ad una vasta azione di aggiornamento dei quadri ispettivi.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8. — L'esposizione che precede conferma il sostanziale giudizio positivo sia sull'efficacia della legge n. 159 quale strumento di controllo delle operazioni valutarie sia sulla validità dell'azione che nel corso del 1976 si è sviluppata sul terreno della sua applicazione.

Non si può ignorare tuttavia che la normativa in esame si inserisce in un quadro di interventi e provvedimenti, molto complesso ed articolato, che ha inciso, non marginalmente, sul funzionamento del sistema valutario italiano.

In armonia con l'obiettivo di sostenere il valore esterno della lira e di rafforzarne le difese, la gestione delle disponibilità valutarie del paese ed il meccanismo dei controlli sulle transazioni con l'estero hanno subito un processo di accentramento certamente non privo di aspetti negativi, di cui si darà conto più avanti nella esposizione.

9. — Il Ministero del commercio con l'estero, sentito sulle relazioni predisposte dalla Banca d'Italia, dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Guardia di finanza, nel riconoscere aspetti positivi nella normativa recata dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, ha sottolineato, altresì, alcuni inconvenienti derivanti dall'introduzione di norme penali in un settore finora regolato da disposizioni eminentemente tecnico-amministrative. Infatti, continua il Ministero del commercio con l'estero, il rigore della legge penale spinge le banche agenti ad interpellare continuamente lo Ufficio italiano dei cambi e lo stesso Ministero in ordine ad operazioni che in precedenza venivano effettuate su propria iniziativa: ciò costringe ad un aggravio di lavoro, mentre sussiste la possibilità che l'operato del funzionario possa risultare censurabile dal magistrato per quanto riguarda l'applicazione amministrativa della normativa valutaria, in particolar modo in materia di rilascio delle autorizzazioni.

Altra osservazione del Ministero del commercio con l'estero è quella relativa all'esiguità dell'importo di lire 500.000 per la classificazione del reato penale, dato anche lo enorme volume dei traffici commerciali del nostro paese e, in particolare, il notevole

afflusso di turisti, che, come è noto, costituisce una delle principali entrate valutarie. Tali entrate non dovrebbero essere compromesse con norme troppo restrittive e perciò suscettibili di essere oltre che inefficaci anche controproducenti.

10. — Il comando generale della Guardia di finanza, con la sua analitica relazione, ha fornito adeguati ragguagli sulle violazioni valutarie più ricorrenti accertate nel corso del 1976, sulle procedure amministrative connesse con l'applicazione della legge, sui problemi, anche di applicazione da parte dell'Autorità giudiziaria, della nuova normativa e sulle proposte per una più agile e completa attuazione della legge n. 159.

In particolare il comando generale della Guardia di finanza ha segnalato che l'alterazione dei prezzi di acquisto e di vendita rappresenta uno dei canali maggiormente utilizzato per l'illecita esportazione dei capitali e quindi occorrerebbe un maggiore impegno per l'accertamento della congruità dei prezzi delle merci in importazione ed esportazione. Ugualmente è stata segnalata l'esigenza di uno snellimento ed acceleramento delle procedure di rilascio dei documenti V/1 per l'esportazione di valuta per i residenti che si recano all'estero per motivi di turismo, affari, studio e cura. Viene altresì proposta l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia valutaria, per consentire agli operatori una più agevole conoscenza delle norme da osservare, nonché una raccolta unica e coordinata delle connesse norme amministrative.

Anche il comando generale della Guardia di finanza, così come il Ministero del commercio con l'estero, ha proposto di elevare gli attuali ristretti limiti di esportazione di valuta per scoraggiare l'esportazione clandestina.

11. — Le relazioni presentate dagli organismi interessati hanno messo in evidenza la notevole attività svolta, i risultati conseguiti, le difficoltà incontrate e contengono una serie di proposte per ovviare agli inconvenienti rilevati, sia dal punto di vista della difficoltà di interpretazione di alcune nor-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

me (come per esempio i limiti delle perquisizioni da parte della Guardia di finanza, la delimitazione del concetto di delitto tentato, o la sussistenza o meno di reato nel caso di possesso da parte di transitanti di titoli di credito non dichiarati), sia dal punto di vista organizzativo per conseguire una migliore applicazione della legge n. 159.

È evidente che la nuova normativa non avrebbe potuto risolvere per sè stessa tutti i problemi connessi all'esportazione illegale di valuta, essendo questi inseriti in un contesto più generale e condizionati dalla situazione economico-sociale del paese. Tuttavia i risultati ottenuti, considerate le difficoltà iniziali nell'attuazione di ogni legge, possono considerarsi apprezzabili e potranno ulteriormente essere migliorati apportando alla vigente regolamentazione i perfezionamenti e le innovazioni suggeriti dall'esperienza acquisita, mentre effetti positivi possono già registrarsi ove si consideri l'incidenza che la recente abolizione del diritto speciale e del deposito « previo » avrà sulle strutture amministrative del settore valutario.

Attenta considerazione meritano, in particolare, le proposte formulate circa l'esiguità del limite di 500.000 lire per l'esportazione legale di valuta, lo snellimento e l'acceleramento delle procedure per il rilascio

dei documenti autorizzativi ai « residenti » e ai « non residenti », l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia valutaria anche per ovviare a dubbi interpretativi delle vigenti norme, e la raccolta coordinata delle relative disposizioni amministrative. Particolare importanza riveste sempre la questione relativa all'accertamento della congruità dei prezzi delle merci in importazione e in esportazione.

Approfondito studio dovrà pertanto essere svolto per analizzare e valutare le esperienze raccolte in questa prima fase di applicazione della legge n. 159 per ricavarne tutti quei suggerimenti opportuni e quindi promuovere le iniziative occorrenti, sia legislative, sia amministrative, per migliorare la vigente normativa. Ciò d'altra parte anche in adesione agli ordini del giorno presentati in sede di conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, recante disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, che il Governo si impegnò a tenere presenti, intesi a promuovere « una organica revisione della normativa vigente in materia valutaria, segnatamente per quanto attiene la regolamentazione dell'accertamento sulla congruità dei prezzi delle merci esportate o importate dichiarati dall'operatore ai fini del regolamento valutario degli scambi commerciali con l'estero ».

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE
E ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI VALUTARIE**

PAGINA BIANCA

Il presente rapporto riguarda l'attività svolta dall'Ufficio italiano dei cambi per la prevenzione e l'accertamento di infrazioni valutarie ed è stato redatto per ottemperare al disposto dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1976, n. 159.

La prima parte del rapporto è di carattere introduttivo, avendo fra l'altro lo scopo di illustrare — in modo estremamente sintetico — il quadro istituzionale nel quale l'Ufficio italiano dei cambi esercita la propria attività di controllo e di delineare la natura e l'estensione dell'attività medesima.

È bene notare, al riguardo, che l'attività in discorso non è facilmente disgiungibile da altre funzioni svolte dall'Ufficio. Infatti, le informazioni (elementari o aggregate) che giungono a quest'ultimo costituiscono la base non solo dei controlli, ma anche della produzione di dati ed analisi statistiche e trovano, inoltre, dei collegamenti con l'esercizio della funzione normativa dell'Ufficio (funzione, quest'ultima, che è subordinata ai poteri facenti capo, in linea di diritto, al Ministero del commercio con l'estero). Di conseguenza, lo svolgimento di un esame approfondito e analitico dell'attività di controllo comporterebbe — in effetti — l'illustrazione della quasi totalità dei vari aspetti del funzionamento dell'Ufficio medesimo. In questa sede, come già accennato, si è preferito limitare questo esame alle caratteristiche principali di tale attività, con lo scopo di porre in risalto i collegamenti — indiretti e diretti — con l'obiettivo della prevenzione e dell'accertamento delle infrazioni valutarie.

La seconda parte del rapporto riguarda la attività ispettiva, in merito alla quale vengono posti in luce sia i problemi connessi al suo svolgimento sia i risultati raggiunti nel 1976.

1) *L'attività di controllo*

Al fine della valutazione e della comprensione del *modus operandi* dei controlli esercitati dall'Ufficio italiano dei cambi, e dell'efficacia che ad essi si può attribuire, occorre ricordare le caratteristiche fondamentali del quadro istituzionale nel quale essi vengono attuati.

L'ordinamento valutario italiano è contraddistinto dal divieto di effettuare transazioni con l'estero, salvo nei casi in cui tale divieto sia esplicitamente rimosso da autorizzazioni di carattere generale (cioè riferentesi, in linea di massima, a intere categorie o tipi di operazioni) o da autorizzazioni di carattere particolare (concernenti, singolarmente, operazioni rientranti in altri tipi o categorie).

In linea di principio, l'Ufficio italiano dei cambi potrebbe operare un controllo di regolarità preventivo e/o concomitante (con scopi, quindi, di prevenzione) sulle operazioni autorizzate in via generale, solo se la loro materiale attuazione fosse affidata esclusivamente all'Ufficio stesso, secondo gli schemi di un sistema operativo di tipo accentrato, simile in sostanza a quello vigente prima e durante l'ultimo conflitto. In realtà — a seguito del processo di liberalizzazione delle transazioni con l'estero che si è realizzato, anche se in modo non completo, a partire dalla seconda metà degli anni '50, nel rispetto di impegni contratti in sede internazionale — le operazioni in discorso sono state via via decentrate. Cioè, la loro attuazione nonchè quella dei connessi esami di regolarità, preventivi e contestuali, sono state affidate agli istituti creditizi aventi la qualifica di « banche agenti » (queste ultime sono attualmente circa 250). Da questo decentramento — che si è reso necessario

anche in ordine alla notevole espansione e alla crescente complessità delle operazioni con l'estero — è derivata l'attuale struttura dei controlli valutari effettuabili dall'Ufficio:

a) in linea di massima, sulle operazioni autorizzate in via generale è esercitabile solo un controllo di regolarità di tipo cartolare, *a posteriori*. Questo tipo di controllo è in buona parte, anche se non esclusivamente, inteso a verificare la coerenza tra l'entità dei movimenti in valuta segnalati dalle banche e quella delle sottostanti operazioni;

b) un controllo con obiettivi di prevenzione è possibile solo nel caso di operazioni per le quali è demandato all'Ufficio il rilascio di una autorizzazione. Tale tipo di controllo è, in effetti, un esame di regolarità anch'esso di tipo cartolare, basato cioè sull'analisi dei documenti che corredano le varie richieste di autorizzazione. Naturalmente, al rilascio delle autorizzazioni segue un lavoro di verifica, del tipo indicato al punto precedente, col quale si mira ad accertare che gli operatori interessati, nell'effettuare le transazioni autorizzate, rispettino le condizioni fissate nelle autorizzazioni medesime (ciò accade anche quando queste ultime sono di competenza del Ministero del commercio con l'estero).

I controlli *a posteriori* di cui alla lettera a) investono potenzialmente la grande maggioranza delle operazioni con l'estero, poiché le autorizzazioni generali riguardano oltre il 90 per cento (in valore) delle operazioni stesse. È evidente, quindi, che essi non possono essere effettuati in modo capillare, se non in casi particolari.

Il volume di lavoro che i controlli in parola richiedono all'Ufficio, come del resto avviene anche nel caso dei controlli di cui alla lettera b), tende a variare col variare della normativa valutaria e, segnatamente, di quella di carattere amministrativo, la quale è estremamente flessibile e costituisce uno degli strumenti di politica economica di cui più si sono avvalse le autorità di governo negli ultimi anni. Al riguardo occorre rammentare che la normativa è stata

orientata, in tempi recenti, verso un progressivo inasprimento, in termini di autonomia concessa agli operatori con l'estero, e ciò ha, appunto, comportato, in casi specifici, un'espansione del volume di lavoro che l'Ufficio dedica ai controlli in discorso.

L'attività di controllo *a posteriori* si svolge sulla base della documentazione che perviene all'Ufficio tramite i canali bancari (si tratta di circa 10 milioni di segnalazioni di vario tipo, all'anno) e può estrinsecarsi, come risultato finale, nella formulazione di rilievi di regolarità su vari tipi di transazioni con l'estero (con prevalenza quelle effettuate da operatori non bancari) (1). In sintesi, la documentazione sopra accennata può consentire di rilevare presunte infrazioni riguardanti:

a) le modalità di regolamento di importazioni e di esportazioni;

b) i movimenti valutari connessi ad operazioni di carattere finanziario effettuate attraverso i canali previsti dalla normativa;

c) gli utilizzi di valuta da parte di singoli operatori per viaggi all'estero a scopo di turismo e per altre cause.

Per ciò che concerne il 1976, i rilievi in parola hanno riguardato, in particolare:

n. 62 irregolarità concernenti il valore e/o le modalità di regolamento di transazioni commerciali;

n. 72.983 segnalazioni (corrispondenti a n. 18.602 nominativi) riguardanti irregolarità di utilizzo di valuta per viaggi all'estero.

Quanto all'attività svolta per il rilascio di autorizzazioni, occorre notare che l'esame delle connesse richieste comporta, come già ricordato, il controllo — sia pure di carattere cartolare e formale — della documentazione esibita dagli operatori, nonché un giudizio sul motivato parere di merito che le

(1) Sfuggono a questo controllo le operazioni per le quali le norme valutarie non prescrivono alcun obbligo di segnalazione all'Ufficio (ad esempio, le operazioni commerciali di valore non superiore ad 1 milione di lire).

banche sono tenute ad esprimere sulle operazioni proposte e la valutazione di ogni elemento ritenuto utile per la decisione. Nei casi in cui la documentazione prodotta risulti insufficiente o lasci adito a dubbi, le banche proponenti sono invitate a supplemento di istruttoria e qualora i chiarimenti forniti non consentano di trarre convincimento di regolarità, le operazioni vengono declinate e le relative pratiche valutate ai fini di eventuali procedimenti di carattere ispettivo.

Nel 1976 sono state esaminate circa n. 123 mila richieste di autorizzazione con un incremento del 20 per cento rispetto al 1975 (numero 102.000) e del 52 per cento rispetto al 1974 (n. 81.000) (2).

Per concludere la presente rassegna sulla attività di controllo dell'Ufficio, occorre ricordare che il volume di lavoro ad essa destinato ha risentito, e maggiormente risentirà nel corso del 1977, dell'impegno richiesto dalla verifica di regolarità degli adempimenti connessi alla sistemazione di infrazioni valutarie, ai sensi degli articoli 2 e 2-bis della legge 30 aprile 1976, n. 159, come modificata dalla legge 8 ottobre 1976, n. 689. Si ricorda, al riguardo, che le dichiarazioni e le segnalazioni pervenute all'Ufficio in relazione ai citati articoli sono oltre 20.000 e si riferiscono, in moltissimi casi, a fattispecie che si rivelano molto complesse sotto il profilo dell'esame di regolarità.

2) L'attività ispettiva

L'introduzione delle norme penali nell'ordinamento valutario italiano ha comportato molteplici, onerosi adempimenti, che hanno appesantito la già notevole mole di attività sinora svolta nel campo della prevenzione e della repressione delle infrazioni valutarie.

A tali accresciuti compiti il Servizio ispettorato ha risposto impegnando tutte le risorse a disposizione, nonostante che il perso-

nale, per effetto dei continui pensionamenti, sia andato via via riducendosi nel corso dell'anno.

D'altra parte, le assunzioni già avvenute — insufficienti, comunque, a coprire i posti residui vacanti — e quelle di prossima attuazione potranno rivelarsi utili solo a medio termine, perchè l'espletamento di compiti squisitamente tecnici, quali quelli propri dell'Ufficio, richiedono una specifica qualificazione acquisibile soprattutto con l'esercizio della pratica operativa.

Particolarmente impegnativa è stata l'azione del Servizio ove si consideri che, disponendo di un organico di 84 elementi, dei quali solo 24 in grado di effettuare accertamenti ispettivi, non solo è investito di poteri di indagine su tutto il territorio nazionale e relativamente ad ogni operazione di carattere valutario, ma presta frequentemente la propria collaborazione all'Autorità giudiziaria e ad altri organi di Stato nell'ambito delle sue specifiche mansioni.

Sotto tale profilo, un cenno particolare merita l'estensione all'Ispettorato dell'UIC — attuata dalla già citata legge n. 159 — di diretti poteri di indagine nei confronti delle banche la cui attività è attualmente caratterizzata da un avanzato quanto sofisticato tecnicismo.

Va a questo proposito sottolineato che nel passato la sorveglianza sulle aziende di credito era attuata anche in materia valutaria esclusivamente tramite la Banca d'Italia, sicchè in seno all'UIC non si era potuta costituire un'*équipe* di personale idoneo a tali controlli, ove si eccettui un limitato numero di dipendenti, oggi nella gran parte in posizione di quiescenza, che nel decorso decennio furono distaccati presso la Vigilanza sulle aziende di credito del predetto Istituto per coadiuvare i funzionari del medesimo negli accertamenti nei confronti di banche.

A tale carente situazione l'Ispettorato ha cercato di far fronte utilizzando al massimo i pochissimi elementi, tuttora in servizio, che a suo tempo acquisirono questa specifica esperienza.

Allo scopo poi di procedere alla qualificazione del restante personale ed in attesa di poter varare un organico piano in materia,

(2) Le principali operazioni per le quali è previsto l'intervento di una autorizzazione dell'Ufficio sono indicate in appendice.

è stata disposta la partecipazione di alcuni dipendenti a convegni e corsi di specializzazione indetti da altre istituzioni.

Ovviamente questo lavoro di preparazione, se da un lato ha consentito di estendere ad un certo numero di nuove leve la conoscenza sia pure non approfondita del particolare settore dell'attività bancaria, ha dall'altro sottratto all'Ispettorato, per periodi più o meno lunghi, la disponibilità di elementi impegnabili in ispezioni.

Non va sottaciuta, inoltre, la circostanza che gravano sull'Ispettorato compiti non pertinenti alle sue specifiche attribuzioni quale, ad esempio, l'istruttoria, particolarmente complessa e delicata, relativa alle numerosissime pratiche, rimesse dal Mincomes relative all'incameramento delle cauzioni prestate dagli operatori ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126.

Nel corso del 1976, sono state esaminate e definite n. 646 pratiche del genere, 104 delle quali concluse con proposta di incameramento della cauzione e della fidejussione; nello stesso torno di tempo le fidejussioni incamerate a favore dell'Erario dello Stato sono ammontate a circa lire 672 milioni.

Per fronteggiare, inoltre, la molteplicità di attribuzioni e per rendere più incisivi e tempestivi gli interventi di competenza è stato posto allo studio un programma di ristrutturazione dei vari settori operativi del Servizio. Tale programma prevede, tra l'altro, una maggiore automazione dell'attività amministrativa con indubbio vantaggio per l'attività ispettiva vera e propria.

Tenendo presente la lamentata carenza di mezzi e di personale, è possibile formulare un giudizio senz'altro positivo sul volume di attività svolta dall'Ispettorato nel corso del 1976, sia nella prevenzione che nella repressione delle infrazioni valutarie.

L'azione di accertamento si è estrinsecata, non solo nella normale acquisizione, sia in Italia che all'estero, di informazioni, notizie ed elementi concernenti aziende e nominativi « residenti » e « non residenti » ma anche nella elaborazione di ben 680.000 segnalazioni concernenti n. 382.000 inadempienze connesse con l'interscambio commerciale.

Tale attività ha reso tangibile l'esistenza di un reale controllo sulle transazioni con l'estero sicchè non sembra esagerato ritenere che esso abbia contribuito in più di una occasione a dissuadere operatori e banche dal porre in essere infrazioni valutarie.

Va inoltre segnalato che l'Ispettorato — prima ancora delle scadenze fissate dalla legge 8 ottobre 1976, n. 689, e successive modificazioni per la dichiarazione delle disponibilità costituite all'estero — ha svolto specifici interventi volti ad indurre nominativi e aziende, titolari di capitali all'estero, a disporre per il rientro e per la conseguente cessione all'UIC dei capitali stessi o, quanto meno, alla loro dichiarazione ai sensi della su richiamata legge.

Più vasta e senz'altro più cospicua, specie rispetto agli anni scorsi, è stata l'attività di ispezione svolta nel corso del 1976, anche in ragione dei più ampi poteri di indagine conferiti dalla legge penale, i quali oltre ad estenderne la possibilità di azione, hanno dato agli interventi dell'Ispettorato maggiore snellezza e rapidità.

Le ispezioni effettuate sono state complessivamente 279 (204 nel 1975) di cui 14 nei confronti di aziende di credito, 10 nei confronti di « centri raccolta valute » e 255 nei confronti di ditte.

Tali dati si riferiscono sia all'attività svolta dal Servizio centrale sia a quella della Sezione ispettiva di Milano, unica tuttora operante.

Da un raffronto con il 1975, si rileva che il Servizio centrale a fronte di solo 8 ispezioni effettuate nel corso del cennato esercizio, nel 1976 ne ha eseguite ben 85, fra le quali quelle già citate nei confronti delle banche e dei « centri raccolta valute ».

Sempre dal Servizio centrale sono state intraprese indagini settoriali, quali quelle nei confronti di agenzie di viaggi, allo scopo di appurare l'osservanza della particolare normativa che presiede alla loro attività.

Alcuni di tali accertamenti hanno posto in luce gravi irregolarità, anche di carattere penale, per le quali è stata interessata l'Autorità giudiziaria.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sono state svolte n. 789 indagini cartolari di cui 125 nei confronti di banche e 664 nei confronti di aziende e privati.

Da tale intensa attività sono scaturiti:

n. 135 rapporti all'Autorità giudiziaria relativi a reati valutari per un complessivo ammontare di circa lire 7,7 miliardi;

n. 11 sequestri di lire o valuta, oggetto di infrazioni, per un totale di oltre lire 29 miliardi;

n. 1.070 processi verbali di accertamento aventi per oggetto irregolarità valutarie di natura amministrativa per circa 20 miliardi, che comportano una pena pecuniaria editale di circa lire 100 miliardi;

n. 308 diffide nei confronti di banche e « centri raccolta valute » per infrazioni di carattere valutario.

Inoltre, sono stati disposti n. 10 accertamenti tramite la Banca d'Italia di cui 9 nei confronti di aziende di credito ed 1 nei confronti di un centro raccolta valute.

Ulteriori 197 accertamenti sono stati disposti tramite la Polizia tributaria della Guardia di finanza nei riguardi sia di privati sia di ditte.

L'Ispettorato ha inoltre proceduto all'esame di numerosi rapporti redatti da funzionari della Vigilanza sulle aziende di credito al termine di accertamenti nei confronti di banche e « centri raccolta valute », disponendo per la redazione di 49 processi verbali di accertamento e 102 diffide per irregolarità di minore importanza.

Infine, è stata rilevata l'abusiva circolazione all'estero di titoli di credito per un valore di circa lire 3,2 miliardi relativi per lo più ad operazioni singolarmente non eccedenti le lire 500 mila e pertanto perseguibili con provvedimento di carattere amministrativo.

Roma, 31 gennaio 1977

IL PRESIDENTE

**PRINCIPALI OPERAZIONI SOTTOPOSTE
A RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DA
PARTE DELL'UFFICIO**

Regolamenti anticipati e posticipati di importazioni ed esportazioni di merci e loro domiciliazione mediante assegnazione di numero di riferimento da riportare sui moduli A attestanti l'avvenuta esecuzione dell'operazione doganale e sulle notifiche bancarie di pagamento;

proroga di impegni valutari assunti a fronte di operazioni di importazione ed esportazione;

importazioni ed esportazioni « franco valuta » da e verso paesi OCSE di valore superiore al limite trimestrale di lire 5 milioni demandato alla competenza delle Rappresentanze dell'Ufficio presso la Banca d'Italia;

trasformazione in « definitiva » di importazioni ed esportazioni in « temporanea » da e verso paesi OCSE;

regolamento di sub-forniture effettuate in Italia da ditte italiane per conto di committenti esteri;

rilascio di benestare per importazioni con regolamento su finanziamenti IMI-Eximbank;

rilascio nulla osta per regolamenti riguardanti il settore cinematografico (compensi per sfruttamento films, spese di produzione e coproduzione, compensi ad attori, registi, ecc.);

conti autorizzati compagnie di navigazione, imprese assicuratrici, spedizionieri, transitari, bunkeratori e provveditori marittimi;

conti esteri e « speciali » in valuta;

commercio di transito;

assegnazione di valuta per viaggi all'estero per affari, studio, cura;

esborsi ed introiti relativi a operazioni invisibili correnti (compensi di mediazione, diritti di licenza, brevetti, diritti di autore, eccetera);

regolamento in via compensativa di debiti e crediti concernenti operazioni di natura commerciale e/o finanziaria;

garanzie attive e passive;

cessione fra residenti di effetti cambiari a carico dell'estero in pagamento di esportazioni;

riconoscimento della pertinenza estera di attività mobiliari ed immobiliari di proprietà di « non residenti » nonchè trasferimenti all'estero di somme provenienti dal realizzo di dette attività;

riconoscimento della qualifica di investimenti esteri a quote sociali o titoli azionari provenienti dalla trasformazione, fusione e concentrazione di « società di persone »;

trasferimento di utili di « società di persone » a favore di soci « non residenti »;

trasferimento all'estero di capitali provenienti da disinvestimenti ai sensi della legge 7 febbraio 1956, n. 43;

esonero dal deposito vincolato infruttifero in lire del 50 per cento previsto dall'articolo 12 del decreto ministeriale 22 dicembre 1975 (ex decreto ministeriale 27 luglio 1973);

utilizzo di crediti finanziari concessi all'estero da istituti di credito a medio termine in applicazione di accordi interstatali;

collocamento delle parti di fondi comuni di investimento esteri autorizzati ad operare in Italia;

partecipazione di società finanziarie a consorzi di garanzia e/o sindacati di collocamento di titoli sul mercato internazionale;

conversione di prestiti esteri o italiani in capitale di società italiane o estere.

BANCA D'ITALIA

**RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA
BANCA D'ITALIA PER PREVENIRE E ACCERTARE LE
INFRAZIONI VALUTARIE**

PAGINA BIANCA

Si premette che la Banca d'Italia esercita le funzioni ispettive nei confronti delle aziende ed istituti di credito sulla base:

a) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni (legge bancaria) per quanto concerne la vigilanza bancaria;

b) del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, per quanto concerne in particolare l'accertamento di infrazioni valutarie presso i predetti organismi, a richiesta dell'Ufficio italiano dei cambi.

Inoltre, sulla base di un'autorizzazione a carattere generale accordata dall'UIC e risalente al 1967, la Banca esegue accertamenti nei confronti di ditte e privati abilitati a svolgere il servizio di cambio, i cosiddetti « Centri raccolta valute ».

Nell'espletamento delle attribuzioni di vigilanza bancaria ai sensi del regio decreto-legge n. 375 del 1936, la Banca d'Italia, esercitando un controllo globale nei confronti delle aziende di credito ispezionate, ha indirizzato la propria azione anche al comparto estero in maniera sempre più incisiva, tenuto conto fra l'altro della dimensione crescente assunta da quest'ultimo nell'attività bancaria.

Inoltre, in relazione alla nuova disciplina penale-valutaria, la Banca — pur non risultando attribuita di ulteriori poteri — ha intensificato, nel 1976, la propria attività, sia eseguendo puntualmente le indagini ispettive affidatele dal Cambital, sia rendendo più numerosi e penetranti gli autonomi controlli di vigilanza bancaria nella convinzione che con l'esercizio dell'attività ispettiva si realizza automaticamente anche la finalità di prevenire la commissione di illeciti valutari. È evidente infatti che i sopralluoghi ispettivi eseguiti tempestivamente e con ragionevole frequenza operano da deterrente nei con-

fronti di potenziali soggetti attivi di illeciti e valgono ad eliminare carenze organizzative che possono facilitare la consumazione di reati valutari attraverso il sistema bancario.

Sotto il profilo organizzativo, ai fini di una puntuale applicazione della « legge 159 » e successive modificazioni, va annoverata la costituzione presso il Servizio rapporti con l'estero della Banca di un Nucleo amministrativo valutario avente il compito di curare le incombenze amministrative facenti carico alla Banca stessa a seguito dell'emanazione di detta legge. Il dirigente preposto al « Nucleo » è stato designato a far parte, unitamente ad un rappresentante dell'Ispettorato vigilanza della Banca, della Commissione permanente di coordinamento prevista dal decreto ministeriale dell'11 novembre 1976.

Sempre a livello organizzativo, tenuto conto anche dell'esiguo numero del personale ispettivo, si sono instaurati con l'UIC e con la Guardia di finanza rapporti di collaborazione tendenti ad evitare duplicazioni di indagini ed a conseguire una più razionale utilizzazione del personale stesso.

Inoltre si è ritenuto opportuno svolgere tre corsi di addestramento, di cui due di specializzazione in materia valutaria e uno per ispettori di vigilanza; quest'ultimo è stato in particolar modo indirizzato all'esame del settore valutario. A detti corsi sono stati ammessi a partecipare dipendenti dell'UIC ed elementi del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

* * *

Nel corso del 1976 la Banca ha condotto presso le Aziende di credito n. 229 accertamenti ispettivi (n. 190 nel 1975), di cui n. 192 sono stati di tipo generale, avendo investito

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tutta l'attività degli organismi visitati, e n. 37 a carattere particolare, intesi cioè all'approfondimento di determinati settori operativi.

I predetti sopralluoghi settoriali hanno avuto per oggetto esclusivamente il comparto valutario in n. 18 casi, dei quali 9 su specifiche richieste dell'UIC. D'altra parte, considerato che le ispezioni di tipo generale implicano necessariamente — come in precedenza detto — una verifica anche nel comparto estero, va da sé che nel corso delle stesse è stata controllata l'osservanza delle disposizioni valutarie vigenti e accertata conseguentemente l'esistenza di eventuali infrazioni delle medesime.

In base alle risultanze delle ispezioni eseguite presso le banche si è provveduto ad inoltrare direttamente all'autorità giudiziaria n. 6 denunce in ossequio all'articolo 3 della legge n. 159 del 1976.

I casi più rilevanti che hanno formato oggetto di tali denunce consistono nella accensione di conti in lire presso banche italiane, movimentati prevalentemente da soggetti non residenti, conti attraverso i quali, con un sistema compensativo, si realizzerebbe un mancato introito valutario, soprattutto per rimesse di emigrati, ed il trasferimento all'estero di capitali italiani.

Le irregolarità valutarie aventi rilevanza soltanto amministrativa sono state portate a conoscenza dell'UIC per l'avvio della procedura sanzionatoria prevista dal regio decreto-legge del 12 maggio 1938, n. 794.

Esse hanno riguardato n. 80 aziende di credito e sono principalmente da riferire a: saldi eccedentari nella posizione in cambi, saldi debitori su conti esteri intestati a banche dell'estero, apertura di conti interni a nome di « non residenti », apertura di conti esteri a nome di persone per le quali non era stata accertata la qualifica di « non residente », omessa segnalazione al Cambital di inadempienze valutarie relative ad operazioni *import-export*.

In base alle determinazioni dell'UIC, a fronte di suddetti n. 80 rapporti la Banca ha provveduto a redigere n. 29 processi verbali di contestazione e a rivolgere n. 38 dif-

fide. Se si tiene conto poi dei procedimenti aperti prima del 1976, le predette cifre aumentano a n. 37 processi verbali di contestazione e n. 46 diffide.

Inoltre, a fronte di procedimenti amministrativi avviati su impulso della Banca e conclusi nel corso del 1976 con decreti del Ministro del tesoro, sono state irrogate a carico di Aziende di credito pene pecuniarie per lire 92.730 milioni di cui lire 2.800 milioni da pagarsi in solido con privati. Nello stesso anno le oblazioni sono state pari a lire 800 milioni.

La Banca ha inoltre inviato all'Autorità giudiziaria n. 2 denunce penali per fatti da essa riscontrati al di fuori della propria attività ispettiva.

* * *

Nei confronti dei soggetti non bancari facoltizzati ad espletare attività di cambiavalute (Centri raccolta valute) la Banca, in virtù dei poteri ad essa spettanti in proprio quale ente autorizzante e di quelli che le sono stati delegati dal Cambital come accennato in premessa, ha effettuato n. 78 accertamenti ispettivi (n. 57 nel 1975).

Da tali indagini non sono emersi fatti penalmente rilevanti, ma soltanto irregolarità di carattere amministrativo che sono state sottoposte all'esame dell'Ufficio italiano dei cambi per le determinazioni di sua competenza.

Le violazioni di maggior rilievo riguardavano omissioni di adempimenti prescritti allo scopo di riscontrare il regolare afflusso delle valute negoziate alla gestione ufficiale.

In relazione a quanto in proposito disposto dal Cambital, si è provveduto in n. 56 casi a rivolgere formale diffida per la scrupolosa osservanza delle norme valutarie e in n. 12 casi a redigere processo verbale di accertamento.

Nel 1976, con decreto del Ministro del tesoro, è stato definito un contesto valutario elevato a carico di un cambiavalute ammettendo quest'ultimo a pagare a titolo di oblazione la somma di lire 5 milioni.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sempre nel 1976 la Banca ha revocato a n. 10 cambiavalute la facoltà di operare in cambi.

Infine, come azione di prevenzione, è stato rivolto a tutti i Centri raccolta valute un formale, perentorio avvertimento sulla necessità che il servizio di cambio venga svolto

nella più stretta osservanza delle norme vigenti, pena la revoca dell'autorizzazione accordata, e indipendentemente dalle sanzioni comminabili dagli organi valutari.

Il Governatore
BAFFI

PAGINA BIANCA

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**RELAZIONE ANNUALE
SULL'ATTIVITÀ SVOLTA IN MATERIA VALUTARIA**

PAGINA BIANCA

Con riferimento al foglio di codesto Ministero n. 1548 del 30 aprile 1977, concernente le relazioni della Banca d'Italia, dell'UIC e della Guardia di finanza sull'attività svolta per prevenire ed accertare le infrazioni valutarie si osserva quanto segue.

È da considerare un fatto positivo che — con l'entrata in vigore della norma penale nel settore valutario — sia stato possibile meglio individuare e potenziare i compiti e le attribuzioni, in questo settore, della Banca d'Italia, dell'UIC e della Guardia di finanza. Specialmente per quanto riguarda quest'ultima, merita di essere segnalata la creazione di un apposito nucleo di polizia valutaria ed una vasta azione di aggiornamento e di indottrinamento dei propri quadri, proprio per corrispondere alla nuova possibilità di azione ad essa attribuita in campo valutario.

Questo Ministero — cui spetta fra l'altro il compito della elaborazione della normativa amministrativa, anche tramite le necessarie istruzioni alle banche — non può tuttavia esimersi dal sottolineare, oltre altri aspetti positivi, alcuni inconvenienti derivanti dall'introduzione di norme penali in un settore finora regolato da disposizioni eminentemente tecnico-amministrative.

Infatti, il rigore della legge penale spinge le banche agenti ad interpellare in continuazione l'Ufficio italiano dei cambi e il Ministero del commercio con l'estero circa le operazioni che in precedenza, in base ad una interpretazione più corrente, venivano effettuate su propria iniziativa. Ciò costringe questo Ministero ad un aggravio di lavoro, mentre permane la possibilità che l'operato del funzionario possa risultare censurabile dal Magistrato per quanto riguarda l'applicazione amministrativa della normativa valutaria, in particolar modo in materia di rilascio delle autorizzazioni.

Un'altra osservazione che si impone concerne l'esiguità degli importi relativi alla classificazione del reato penale (500.000 lire) dato anche l'enorme volume dei traffici commerciali del nostro Paese e, in particolare, il notevole afflusso di turisti, che costituisce notoriamente una delle principali fonti di entrate valutarie. Tali entrate non dovrebbero in effetti essere compromesse con norme troppo restrittive e quindi suscettibili di essere, oltre che inefficaci, anche controproducenti.

Il Ministro
OSSOLA

PAGINA BIANCA

GUARDIA DI FINANZA

**RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 1976 PER
PREVENIRE ED ACCERTARE LE INFRAZIONI VALUTARIE**

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I

Introduzione

I provvedimenti restrittivi, emanati nel tempo, ad integrazione della normativa valutaria basata principalmente sui regi decreti legge 12 maggio 1938, n. 794 e 5 dicembre 1938, n. 1928, hanno ostacolato l'illecita esportazione di valuta, ma non sono riusciti ad infrenare il fenomeno se si considera che nel 1975 la Guardia di finanza ha sequestrato valuta italiana, estera e titoli di credito per oltre 8 miliardi di lire ed accertato costituzione di depositi all'estero ed altre violazioni valutarie per oltre 184 miliardi di lire. L'unica sanzione in vigore prima del marzo 1976 — pena pecuniaria fino al quintuplo della somma oggetto della violazione — si è dimostrata assolutamente insufficiente. Il carattere civilistico di detta sanzione ha impedito agli organi di vigilanza l'esercizio dei più penetranti poteri di polizia giudiziaria e l'Autorità giudiziaria ha più volte, anche nei casi più gravi e circostanziati, rifiutato di concedere le autorizzazioni chieste proprio con la motivazione che dovendosi perseguire illeciti amministrativi non era facoltizzata a legittimare l'esercizio di poteri tipici del diritto processuale penale.

Per impedire o, quanto meno, ostacolare tale illecito fenomeno, che nel tempo ha assunto notevoli proporzioni, si è imposta, ed è divenuta improcrastinabile, l'esigenza di una revisione della normativa di accertamento e del sistema sanzionatorio per riequilibrare, per quanto possibile, la bilancia dei pagamenti e favorire la ripresa del sistema.

In questo spirito rientrano e s'inquadrano il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, (all. 1)

« Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie » e le successive leggi 30 aprile 1976, n. 159, (all. 2), 8 ottobre 1976, n. 689, (all. 3) e n. 863 del 23 dicembre 1976 (all. 4) che hanno apportato all'intera materia ampie innovazioni di ordine sostanziale e procedurale.

Le fattispecie criminose in atto previste sono:

illegittima esportazione di capitali;

illegittima costituzione all'estero di disponibilità ed attività;

omessa cessione all'Ufficio italiano dei cambi di valuta;

omessa dichiarazione e cessione all'Ufficio italiano dei cambi di attività e di disponibilità illegittimamente costituite all'estero prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 31 del 1976;

falsa attestazione degli operatori in moduli e documenti;

simulata intestazione a « non residenti » di beni o attività siti in Italia, di fatto appartenenti a « residenti »;

violazione operata dall'amministratore o dal dipendente di un istituto di credito in genere, diretta a favorire la illegittima esportazione di capitali o la costituzione all'estero di attività o di disponibilità.

La veste penale di dette violazioni nonché la previsione della confisca obbligatoria delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, ovvero il prodotto o il profitto, consentono alla polizia giudiziaria di avvalersi dei poteri ad essa conferiti dalla legge e comportano l'obbligo di procedere sempre al sequestro dei titoli, delle valute, delle merci e dei valori per i quali risultano essere state violate le norme in vigore.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le innovazioni più rimarchevoli per quanto attiene al potenziamento e allo snellimento dell'azione di vigilanza della Guardia di finanza sono:

facoltà di utilizzare in materia valutaria i poteri conferiti al Corpo in materia finanziaria;

possibilità di eseguire visite, ispezioni e controlli fuori degli spazi doganali;

costituzione del Nucleo speciale di polizia valutaria e attribuzione agli ufficiali e ai sottufficiali di detto reparto degli stessi poteri e facoltà riconosciuti ai funzionari degli altri organi addetti all'attività ispettiva in materia valutaria.

I poteri concessi sono indicati dal primo comma dell'articolo 3 del regio decreto legge 12 maggio 1938, n. 794 (« le banche, i banchieri, i cambiavalute, gli enti e le ditte hanno l'obbligo di fornire ogni necessaria informazione e di esibire i propri registri, libri, documenti e corrispondenze ») e comprendono, per effetto dell'articolo 3 della legge n. 159 del 1976, anche quelli prima riservati in via esclusiva ai funzionari del servizio di vigilanza della Banca d'Italia.

L'interpretazione autentica del quinto comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, chiarendo definitivamente il contenuto di detto articolo, ha affermato l'esercizio nel settore valutario dei poteri attribuiti al Corpo in materia finanziaria.

Tali poteri sono quelli contemplati dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante norme generali per la prevenzione delle violazioni delle leggi finanziarie e dalle singole leggi di imposta.

La suddetta interpretazione ha molto semplificato le procedure di accertamento, eliminando i molteplici dubbi esistenti in materia che, in passato, avevano indotto l'Autorità giudiziaria a revocare in dubbio la facoltà della Guardia di finanza di utilizzare, per la repressione delle violazioni valutarie, i poteri ad essa conferiti in materia tributaria.

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 159 del 1976 l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 19 e 20 del decreto del

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, (testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale) era limitato agli spazi doganali, con la conseguenza che i militari del Corpo erano impossibilitati ad agire in materia valutaria nei valichi interni della zona extradoganale di Livigno, nei valichi non costituenti spazi doganali e lungo il confine di Stato.

Si è ottenuto in tale modo un uniforme dispositivo di controllo lungo tutto il confine. Le smagliature prima esistenti — basti pensare alla zona extradoganale di Livigno — sono state eliminate con il risultato di permettere allo Stato di tutelarsi, legittimando i suoi organi all'esecuzione dei controlli.

Gli speciali poteri conferiti al Nucleo speciale di polizia valutaria hanno reso più efficace l'azione di vigilanza del reparto rispetto a quelle dei reparti ordinari, consentendo, allo stesso, di svolgere autonomamente tutto l'iter dell'accertamento.

Il Nucleo speciale di polizia valutaria ha iniziato la propria attività operativa dal 20 maggio 1976, in un primo momento limitatamente alla esecuzione dei compiti affidati dal comando generale e, successivamente, emanato il decreto ministeriale 11 novembre 1976 (all. 5), in modo autonomo e nel rispetto dei previsti criteri di coordinamento e di collaborazione con gli altri organi della vigilanza valutaria.

In base al citato decreto ministeriale gli organismi che operano nel settore valutario sono stati identificati nel servizio di vigilanza della Banca d'Italia, nel servizio ispettivo dell'Ufficio italiano dei cambi e nel Nucleo speciale di polizia valutaria. Non si è ritenuto riconoscere la qualifica di « organismi operanti nel settore valutario » ad altri uffici od enti pubblici o privati atteso che, se anche talvolta alcuni di essi possono essere chiamati a dover applicare disposizioni regolanti il settore valutario, ciò essi fanno con attività a carattere accessorio, eccezionale e del tutto contingente rispetto alla precipua attività istituzionale, rivolta ad altri fini.

Tra detti organi ed il Nucleo speciale di polizia valutaria è stato previsto l'obbligo di comunicazione dei controlli intrapresi

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nonchè di dati e notizie per la soluzione concreta di ogni problema allo scopo di conseguire un risparmio di energie che, invece, dovranno essere utilizzate secondo principi improntati alla massima economicità e redditività

Restano fuori da tali rapporti di collaborazione operativa le notizie riguardanti il controllo in materia di credito, di esclusiva competenza del servizio di vigilanza della Banca d'Italia.

Il decreto ministeriale 11 novembre 1976 prevede inoltre un costante coordinamento a livello centralizzato dell'attività ispettiva, realizzato da una commissione permanente, composta da rappresentanti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi e della Guardia di finanza con il compito di indirizzare su basi uniformi l'azione di vigilanza e di procedere, nel caso di necessità, ad indagini sistematiche per controlli settoriali.

I contatti a livello operativo vengono tenuti invece direttamente e senza particolari formalità dai rappresentanti dei tre organi di vigilanza valutaria.

Le specifiche attribuzioni del Nucleo, previste e statuite esplicitamente dalla legge istitutiva, possono essere sintetizzate nell'esercizio di un'autonoma attività rivolta a prevenire, accertare e reprimere gli illeciti penali ed amministrativi in materia valutaria. Per tali compiti gli ufficiali ed i sottufficiali facenti parte del Nucleo speciale di polizia valutaria possono avvalersi — giusta esplicite previsioni della legge n. 159 del 1976 — dei poteri derivanti loro sia dalle qualifiche rivestite — tra le quali particolare respiro ed ampiezza assume quella di ufficiale di polizia giudiziaria — sia dalle attribuzioni ad essi legislativamente riconosciute con il conferimento delle medesime facoltà concesse in materia di attività ispettiva ai funzionari del servizio ispettivo dell'Ufficio italiano dei cambi.

È da sottolineare, infine, che l'attività del Nucleo speciale di polizia valutaria integra l'azione di vigilanza che l'intera Guardia di finanza, con tutti i suoi reparti, continua a svolgere nel settore senza sostituirsi ad essa. Infatti al normale controllo di tutti i reparti del corpo, potenziati sia in linea di fatto

sia per quanto attiene all'operatività dal punto di vista territoriale, sia infine per i chiarimenti intervenuti in via legislativa in ordine ai poteri esercitabili, si aggiunge quello del Nucleo speciale di polizia valutaria specie, ove si renda necessario, l'esercizio dei particolari poteri.

CAPITOLO II

PROVVEDIMENTI ORDINATIVI,
ADDESTRATIVI ED OPERATIVI ADOTTATI

1. — A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 31 del 4 marzo 1976, è stato così variato l'assetto ordinativo dei Nuclei centrali e regionali di polizia tributaria (all. 6):

istituzione di autonome sezioni « Valuta ed economia » nell'ambito dei nuclei regionali di Bologna, Palermo, Venezia, Firenze e Trieste e trasformazione delle sezioni « Economia, valuta e servizi vari » costituite presso i nuclei centrale e regionali di Milano, Genova, Torino e Napoli, in sezioni dello stesso tipo, con compiti solo nel settore valutario;

potenziamento in termini organici e, per quanto possibile, di effettivi della forza dei sottufficiali e dei militari di truppa addetti alle sezioni in argomento.

Le suddette sezioni « Valuta ed economia », con maggiori aderenze alle esigenze operative sono state inquadrate nel II gruppo di sezioni dei nuclei centrale e regionali di polizia tributaria (all. 7), che è quello istituzionalmente destinato all'esecuzione dell'attività di verifica fiscale nei confronti degli operatori economici. Inoltre, nei valichi interni della zona extradoganale di Livigno, Forcola di Livigno e Ponte del Gallo, sono stati istituiti, a partire dal 19 maggio 1976, distaccamenti della Guardia di finanza.

2. Il Nucleo speciale di polizia valutaria, istituito con legge n. 159 del 30 aprile 1976, è operativo dal 20 maggio 1976 (all. 8 e 9).

Le esigenze organiche, infrastrutturali ed i supporti tecnico-logistici di detto reparto sono state soddisfatte in tempi tecnici ristretti, in modo da porlo in condizioni di piena ed efficiente operatività.

Gli ufficiali ed i sottufficiali addetti al citato comando hanno frequentato nel 1976 corsi di specializzazione sulla normativa valutaria presso la scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza e presso la Banca d'Italia (all. 10, 11, 12, 13 e 14).

Il Corpo, consapevole dell'importanza che nel momento attuale riveste il settore valutario ha provveduto, pur in una situazione di deficienza di organici e di bilancio, acuita dai molteplici e complessi compiti ad esso affidati sempre più frequentemente dalle autorità di Governo, a distaccare presso il Nucleo, prima che i prolungati tempi tecnici di arruolamento e di addestramento ne consentissero l'effettiva disponibilità, personale di alta qualificazione professionale, dotato di tutti i supporti necessari.

Il Nucleo speciale costituisce attualmente, anche per effetto della ulteriore e più approfondita specializzazione acquisita, una unità sulla quale il paese potrà fare fondato affidamento.

Contemporaneamente si è provveduto ad aggiornare tutti i militari della Guardia di finanza sulla più recente normativa. A tale scopo è stata predisposta e distribuita una pubblicazione sulla « Normativa in materia valutaria » contenente la legislazione nel tempo emanata e le relative circolari dell'Ufficio italiano dei cambi.

Lo scopo della pubblicazione, della quale, a causa dell'evolversi della legislazione, sono state redatte tre edizioni (all. 15, 16 e 17), è di consentire, a qualsiasi appartenente al Corpo, la completa conoscenza della normativa valutaria e soprattutto di facilitare la sua azione di vigilanza.

3. — Sotto l'aspetto operativo sono state impartite disposizioni ai reparti (all. 18) per una intensificazione dell'azione di verifica — che comprende anche il controllo valutario — con carattere di preminenza rispetto agli altri compiti istituzionali. È stata operata la manovra del personale in modo da

recuperare quello impegnato in settori di servizio di non attuale rilevante importanza e concentrare così gran parte delle forze disponibili nell'attività di verifica generale.

Gli interventi operativi nei settori tributario e valutario sono stati fortemente incrementati a detrimento dei comparti extratributari affidati ora a personale che deve solo assicurare i controlli indispensabili.

CAPITOLO III

INIZIATIVE INTRAPRESE PER INTEGRARE LA VIGENTE NORMATIVA

a) Congruità dei prezzi.

Uno dei metodi più frequentemente utilizzati per la illecita esportazione di capitali è costituito dalla sopraffatturazione alla importazione e dalla sottofatturazione all'esportazione.

Con le sopraffatturazioni all'importazione viene artificiosamente maggiorato il prezzo e si esporta quindi valuta in misura superiore a quella che l'obbligazione dovrebbe comportare, con deposito di capitali all'estero previ accordi fra i due operatori o altri intermediari.

Nelle sottofatturazioni all'esportazione viene artificiosamente diminuito il prezzo di vendita in modo da poter disporre, previ accordi fra i due operatori o altri intermediari, della parte di prezzo che non figura nella fatturazione ma che, di fatto, è stata accantonata all'estero.

L'accertamento di detti sistemi di frode è ostacolato — in realtà — dal mancato accertamento ufficiale della congruità del prezzo relativo alle merci da importare o esportare, non eseguito all'atto dell'operazione doganale nè in occasione del rilascio del benessere bancario.

Le operazioni di *import-export* sono, come noto, generalmente precedute dal rilascio, da parte delle banche agenti, di un « benessere bancario » nel quale l'operatore deve indicare l'operazione che si accinge a con-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cludere. La banca dovrebbe controllare la congruità del prezzo esposto.

È questo il momento che consente la possibilità di sopraffatturare o sottofatturare, per la rilevata mancanza di fatto di ogni controllo sulle dichiarazioni di valore ricevute. Le banche hanno sostenuto di non poter dar luogo ad un particolare, approfondito riscontro di valore, sebbene abbiano uno specifico obbligo giuridico (articolo 1 del decreto ministeriale 20 novembre 1967). Anche altri organi dello Stato hanno sostenuto analoghe difficoltà.

In effetti, al momento in cui la merce attraversa il confine, l'obbligazione valutaria è già avviata e si sono avuti pagamenti totali o anticipazioni: quindi, sotto un profilo di tecnica valutaria, si potrebbe operare solo *a posteriori* con enorme difficoltà e costi per recuperare il danno subito dallo Stato.

La legge n. 159 del 1976 ha tentato di risolvere il problema della congruità dei prezzi prevedendo una specifica violazione a carico dell'operatore che nelle certificazioni non dichiara il vero o attesti il falso.

Il problema però non può considerarsi risolto.

Al riguardo la Guardia di finanza ha condotto uno studio (all. 19) elencando la normativa regolante la specifica materia e individuando gli organi che sono chiamati, da apposite norme, tuttora vigenti, a svolgere al riguardo costanti e approfonditi controlli.

b) Rilascio dei documenti V/1 e V/2.

Le disposizioni in vigore — decreto ministeriale 2 maggio 1974 (all. 20), circolari A/300 e A/326 rispettivamente del 3 maggio 1974 (all. 21) e del 27 febbraio 1976 (all. 22), decreti ministeriali 6 maggio 1976 (all. 23), 12 giugno 1976 (all. 24), 21 giugno 1976 (allegato 25) e 30 settembre 1976 (all. 26) — prevedono che:

i « residenti » che si recano all'estero per motivi di turismo, affari, studio e cura possono, fatta eccezione per lire 35.000, esportare nei limiti fissati valuta estera risultante dal documento V/1 rilasciato dalle banche agenti;

i « non residenti » in temporaneo soggiorno in Italia possono esportare valuta estera entro i limiti della precedente importazione da loro effettuata o dall'ammontare legittimamente acquistato in Italia. Essi, per esportare la valuta estera precedentemente importata, devono essere muniti del documento V/2 rilasciato all'entrata a dimostrazione della regolare importazione della valuta.

Operazioni di importazione o di esportazione di valuta al di fuori dei limiti indicati nei documenti sopra riportati sono vietate.

La Guardia di finanza ha rappresentato ai dicasteri competenti (all. 27) la necessità di divulgare gli obblighi che i « non residenti » debbono assolvere all'atto del loro ingresso in Italia, per evitare che, successivamente, all'uscita, l'illegittimo possesso di valuta faccia sorgere, nei loro confronti, responsabilità penali.

Recentemente il tribunale di Bolzano ha assolto « perchè il fatto non costituisce reato » (all. 28) un « non residente » denunciato da militari del Corpo perchè trovato in possesso, all'uscito dallo Stato, di valuta straniera non coperta dal prescritto documento V/2.

Risulta che lo stesso tribunale ha emesso altre 14 analoghe sentenze.

Nel caso che la suddetta interpretazione, non condivisa dal Corpo, venisse accettata ed applicata anche da altre magistrature, il dispositivo di vigilanza attuato dalla Guardia di finanza verrebbe fortemente intaccato e la normativa valutaria penale perderebbe di efficacia poichè i divieti introdotti potrebbero essere facilmente aggirati.

Infatti, qualsiasi cittadino italiano, intenzionato ad esportare illegalmente valuta, potrebbe essere indotto ad affidarla per l'attraversamento del confine a un « non residente », il quale, anche se individuato, eviterebbe, per la interpretazione recentemente formulata, i rigori della legge valutaria.

La Guardia di finanza ha richiamato sull'argomento (all. 29) l'attenzione dei dicasteri competenti allo scopo di poter ottenere strumenti legislativi più validi, a difesa degli interessi dello Stato.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO IV

ATTIVITA REPRESSIVA. COMMENTO DEI
RISULTATI CONSEGUITI

Il rilevamento dei risultati conseguiti nel settore valutario nell'anno 1976 è stato suddiviso in due periodi:

dal 1° gennaio al 4 marzo (data di entrata in vigore della normativa di carattere penale);

dal 5 marzo al 31 dicembre.

Tale suddivisione, imposta dalle mutate variazioni intervenute nella legislazione, consente l'esame analitico dell'andamento del particolare settore di servizio, sia relativamente all'anno 1976, sia per quanto attiene al raffronto dei dati di tale anno con quelli disponibili dell'anno precedente.

I valori numerici del consuntivo, riportati nelle annesse tavole numeriche e grafiche, consentono le osservazioni che seguono, che non tengono conto, ovviamente, dell'azione di prevenzione, non sintetizzabile in cifre, svolta dalla Guardia di finanza nel quadro della sua attività istituzionale.

TABELLA I

CONSUNTIVO GENERALE — SETTORE VALUTA
ANNO 1976 CONFRONTATO ANNO 1975


PERIODO	SEQUESTRI			VIOLAZIONI VALUTARIE (migliaia di lire)	INTERVENTI (numero)
	Valuta italiana (migliaia di lire)	Valuta estera (migliaia di lire)	Titoli di credito (migliaia di lire)		
1° gennaio- 4 marzo 1976	734.474 —	1.684.579 —	524.324 —	40.089.059 —	355 —
1° gennaio- 28 febbraio 1975	— 77.004	— 165.060	— 2.046.200	— 61.050.688	— 309
Incremento	657.470 — (464,2 %)	1.519.519 — (920,5 %)	— —	— —	46 — (14,8 %)
Decremento	— —	— —	— 521.876 (74,4 %)	— 20.961.629 (34,3 %)	— —
5 marzo- 31 dicembre 1976	844.237 —	1.196.356 —	7.710.595 —	583.364.255 —	2.238 —
1° marzo- 31 dicembre 1975	— 1.116.564	— 1.234.543	— 4.300.962	— 123.865.972	— 1.124
Incremento	— —	— —	3.409.631 — (79,2 %)	459.498.283 — (370,9 %)	1.114 — (99,1 %)
Decremento	— 272.327 (24,3 %)	— 38.187 (3,1 %)	— —	— —	— —
1° gennaio- 31 dicembre 1976	1.578.711 —	2.880.935 —	8.234.917 —	623.453.314 —	2.593 —
1° gennaio- 31 dicembre 1975	— 1.193.568	— 1.399.603	— 6.347.162	— 184.916.660	— 1.433
Incremento	335.143 — (32,2 %)	1.481.332 — (105,8 %)	1.887.755 — (29,7 %)	438.536.654 — (237,1 %)	1.160 — (80,9 %)
Decremento	— —	— —	— —	— —	— —

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli interventi operati nel corso del 1976 sono stati complessivamente n. 2.593 presochè raddoppiati rispetto all'anno prece-

dente durante il quale ne erano stati effettuati n. 1.433.

TABELLA II

INTERVENTI
(numero)

Nello stesso anno 1976 sono state arrestate o fermate n. 195 persone per violazioni valutarie relative a:

illecita costituzione di attività o disponibilità valutaria all'estero;

tentata esportazione di banconote, titoli di credito, obbligazionari e similari;

illegittima detenzione di valuta in violazione alle norme del codice penale.

Rispetto alla massa complessiva di n. 858 rapporti penali inviati nello stesso periodo all'Autorità giudiziaria (in detto numero sono compresi anche i rapporti redatti per le persone denunciate a piede libero) sono state emesse n. 195 sentenze.

Il confronto tra tali ultime cifre evidenzia la lentezza con cui vengono celebrati e portati a termine i procedimenti giudiziari.

Senza entrare nel merito delle cause che determinano tali lentezze, il cui esame non compete alla Guardia di finanza, non può non evidenziarsi come di fatto venga frustrato uno dei principali obiettivi posti dalla legislazione penale valutaria laddove prevede la celebrazione del processo con il rito direttissimo. Appare, in primo luogo, disatteso lo scopo prevalente di pervenire ad un rapido perseguimento dei responsabili e ad una immediata riparazione del danno inferito allo Stato ed alla collettività.

In secondo luogo, l'effetto psicologico della prevenzione, voluto dalla recente disciplina legislativa, diventa labile.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Effetti simili a quelli appena descritti hanno anche i provvedimenti assunti dalla Autorità giudiziaria nell'ambito del proprio potere discrezionale di disporre la denuncia a piede libero di responsabili arrestati con-

testualmente alla scoperta di infrazioni alle norme valutarie: nella circoscrizione della Legione di Como si sono avuti, ad esempio, 9 casi della specie.

TABELLA III

CONSUNTIVO GENERALE — SETTORE VALUTA — ANNO 1976

DATI	Dall'1/I al 4/III	Dall'1/I al 31/XII
1. Sequestri		
— valuta italiana (lire)	734.474.000	1.578.711.000
— valuta estera (controvalore in lire)	1.684.579.000	2.880.935.000
— titoli di credito (controvalore in lire)	524.324.078	8.234.917.000
— documenti (1) (controv.re amm.re importi relativi in lire)	34.598.186.325	110.394.051.958
2. Violazioni valutarie (controvalore in lire)	40.089.059.000	623.453.314.000
3. Persone denunciate (numero)	— (2)	1.956
— di cui in stato di arresto o fermo (numero)	—	195
4. Processi verbali redatti (numero)	— (2)	1.368
5. Interventi (numero)	355	2.593
6. Sentenze emesse (numero)	—	195
7. Penalità comminate		
— reclusione	—	anni 11 e mesi 11
— arresto	—	giorni 16
— multa (lire)	—	6.277.513.326
— pene pecuniarie (lire)	— (2)	933.205.000

(1) Importo riepilogato anche nel dato del successivo punto 2.

(2) Dato non rilevato.

Con le sentenze emesse al 31 dicembre 1976 sono state irrogate le seguenti sanzioni:

- reclusione, anni 11; mesi 11;
- arresto, giorni 16;
- multa, lire 6.277.513.326;
- pena pecuniaria, lire 933.205.000.

Nello stesso periodo sono stati trasmessi alle competenti Autorità amministrative numero 1.398 processi verbali di accertamento per violazioni non costituenti reato preva-


lentemente attinenti al periodo precedente al marzo 1976.

L'ammontare delle pene pecuniarie comminate dal Ministero del tesoro a seguito dei verbali di accertamento redatti dalla Guardia di finanza risulta a codesto Dicastero.

Dalle tabelle unite al presente capitolo risulta che i dati del 1976, paragonati a quelli disponibili dei corrispondenti periodi del 1975, evidenziano un andamento dell'attività repressiva a carattere pressochè uniforme, con punte di incremento nel 1976.

TABELLA IV

SEQUESTRI VALUTA (ITALIANA, ESTERA E TITOLI DI CREDITO)
(milioni di lire)




Tale incremento, in termini percentuali,
è del:
41,99 dei sequestri di valuta e titoli
di credito;

237,15 delle violazioni valutarie;
80,94 degli interventi.

TABELLA V

SEQUESTRI VALUTA
(al 1°/4 marzo - milioni di lire)



LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


In particolare, nell'anno in esame è stata sequestrata:

valuta nazionale per lire 1.578.711.000;

valuta estera per lire 2.880.935.000;

titoli di credito per lire 8.234.917.000;

TABELLA VI



Le violazioni valutarie accertate nello stesso periodo ammontano a lire 623.453.314.000.

TABELLA VII





TABELLA VIII

VIOLAZIONI VALUTARIE
(miliardi di lire)



Il migliorato andamento dell'azione di vigilanza è da porre in diretta corrispondenza sia con il conferimento agli appartenenti alla Guardia di finanza di più ampi ed incisivi poteri di accertamento, sia con il maggiore impegno operativo assicurato dalla priorità per i servizi tributari e valutari disposto dal Comando generale.

Altro elemento da porre in rilievo è costituito dai risultati conseguiti in materia fiscale a seguito di accertamenti di carattere valutario.

È prassi consolidata, infatti, la contestuale estensione all'intero campo fiscale di accertamenti a carico di coloro nei confronti dei quali, ai confini dello Stato, sono stati operati sequestri di valuta o di documenti di interesse valutario.

Detti accertamenti, relativi a violazioni valutarie accertate per lire 26.536.519.607 già incluse nel precedente analogo dato prima

citato, si sono conclusi complessivamente con:

contestazione di infrazioni per quasi 300 milioni di lire di IVA relativa;

segnalazione di elementi di reddito non dichiarati ai fini delle imposte dirette per oltre 14 miliardi di lire.

Un elemento che costantemente si rileva è l'elevata percentuale dei responsabili « residenti » (circa il 79 per cento) rispetto ai « non residenti » (circa il 21 per cento) sia per i sequestri operati e sia per le infrazioni rilevate complessivamente considerate.

Tali percentuali consentono di confutare ricorrenti asserzioni avanzate, anche in tempi recenti, da certa parte della stampa estera e nazionale secondo le quali l'attività repressiva si sarebbe incentrata soprattutto su persone di nazionalità straniera o avrebbe riguardato elementi che, nell'illecito trasferi-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA IX

CONSUNTIVO ATTIVITÀ DI POLIZIA TRIBUTARIA
CONNESSA ALL'ATTIVITÀ DI POLIZIA VALUTARIA

(PERIODO DAL 5 MARZO AL 31 DICEMBRE 1976)

POLIZIA VALUTARIA		POLIZIA TRIBUTARIA	
Responsabili	n. 180	Rilevate infrazioni all'IVA....	L. 299.405.670
Violazioni valutarie	L. 26.536.519,607	Segnalati elementi di reddito non dichiarati o non registrati per	L. 14.379.268,950

mento di valuta, svolgono un'attività del tutto marginale e materiale (a tale proposito, i noti casi di Giuseppe e Antioco Ravano di Genova dimostrano il contrario).

Un cenno a parte merita l'azione di controllo esercitata sui natanti battenti bandiera ombra, concretizzatasi con il sequestro d'iniziativa di 227 natanti e di n. 25 su ordine dell'Autorità giudiziaria, per i riflessi espliciti in campo valutario.

Per l'attività, infine, del Nucleo speciale di polizia valutaria si deve tener conto che la brevità del periodo di effettivo impiego operativo del reparto condizionata anche alla emanazione del decreto ministeriale 11 novembre 1976, ne rende scarsamente significativo uno specifico consuntivo.

I dati innanzi esposti sono, infatti, riepilogativi dell'attività svolta in materia valutaria da tutti i reparti del Corpo.

A partire dal 1977 sarà provveduto ad esporre separatamente quelli del Nucleo speciale di polizia valutaria.

CAPITOLO V

NATANTI DA DIPORTO

Il 13 agosto 1975 militari della Compagnia di Piombino sequestravano n. 14 imbarcazioni, battenti bandiera inglese, introdotte

temporaneamente in Italia in violazione alla Convenzione di Ginevra del 16 maggio 1956 approvata e resa esecutiva con la legge 3 novembre 1961, n. 1553.

Tali imbarcazioni, in sostanza, erano state cedute in locazione a cittadini stranieri ed eccezionalmente a cittadini italiani.

Nella circostanza, venne tratto in arresto tale Halder Michael Richard, direttore della società inglese « SEASPORT » con sede in Inghilterra ed agenzia in Porto Azzurro (Livorno), attraverso la quale risultavano stipulati i relativi contratti di locazione.

In data 4 dicembre 1975, il Tribunale di Livorno emetteva sentenza (all. 30) con la quale dichiarava l'Halder colpevole del reato di contrabbando e lo condannava alla pena della multa di lire 6.000.000 e disponeva la confisca delle imbarcazioni in sequestro.

La sentenza è gravata di appello.

Nel settembre 1975 la citata Compagnia di Piombino poneva sotto sequestro il M/y Power, battente bandiera panamense, di proprietà della « FUEGODOR s.a. » con sede in Panama.

In ordine al suddetto natante, che era stato dato in locazione a cittadini italiani, veniva accertata la permanenza in temporanea importazione per oltre un anno e ciò in violazione delle norme previste dalla Convenzione di Ginevra, chiarite con circolare n. 798/XIV del 3 febbraio 1971 della Dire-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione generale delle dogane ed imposte indirette (all. 31).

Nel corso degli ulteriori accertamenti eseguiti risultava che tale Lenzi Luigi da Pistoia aveva stipulato contratto di noleggio con l'agente marittimo Di Carlo Eugenio, già procuratore in Italia della società panamense « FUEGODOR s.a. », per l'uso del natante in sequestro.

A seguito di intese intercorse tra la Procura della Repubblica di Livorno e quella di Lucca e sulla base di direttive impartite da quest'ultima ai Comandi della Compagnia di Piombino e del Nucleo di polizia tributaria di Lucca, tale Nucleo ha eseguito accertamenti sul conto del Di Carlo al fine di stabilire se avesse locato altri natanti da diporto stranieri a titolo oneroso.

Sulla base dell'esito positivo degli accertamenti, la Procura della Repubblica di Lucca emetteva ordine di sequestro per 69 imbarcazioni, tutte battenti bandiera panamense, perchè introdotte in Italia in contrabbando, in violazione degli articoli 216 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e 2, 6, 11, 14, 20 e 30 della citata Convenzione di Ginevra (vegg. allegati 32 e 33).

A data corrente sono stati sequestrati da reparti del Corpo n. 25 dei suddetti natanti.

Le norme violate si riferiscono a:

cessioni in locazione, a titolo oneroso, dei natanti a residenti e non;

permanenza dei natanti, in alcuni casi, in temporanea importazione, per oltre un anno.

La Procura della Repubblica di Lucca, nell'incaricare dello sviluppo delle indagini il Nucleo regionale di polizia tributaria di Firenze (allegato 34), prospettava l'opportunità di generalizzare gli accertamenti — previ contatti con le Autorità giudiziarie competenti — a tutto il territorio nazionale.

Nel quadro di tale azione altri reparti del Corpo, nell'ambito delle rispettive competenze, procedevano al sequestro di imbarcazioni da diporto battenti bandiera estera in possesso di cittadini italiani.

I sequestri, che a tutt'oggi ammontano a complessive n. 227 unità, sono stati, di volta

in volta, previamente autorizzati o successivamente ratificati dalle competenti Autorità giudiziarie.

Il Comando generale ha continuamente ragguagliato il Ministero delle finanze (Gabinetto del Ministro, Direzione generale delle dogane e Direzione generale del contenzioso) dell'esito dell'azione svolta nel settore.

La legge n. 159 del 1976 ha, come noto, consentito la sanatoria — sia sotto l'aspetto valutario, sia sotto il profilo penale — delle violazioni accertate nel settore.

Risulta che molti proprietari di natanti — sequestrati e non — hanno manifestato, nelle prescritte forme e termini, l'intendimento di voler fruire di tale disposizione.

CAPITOLO VI

CENNI SULLE VIOLAZIONI
PIÙ RICORRENTI

Le violazioni valutarie più ricorrenti accertate nell'anno 1976 consistono in:

materiale esportazione di banconote italiane e titoli di credito.

L'esportazione di biglietti di banca ed assegni è la forma più comune e tradizionale da tempo utilizzata.

Dopo l'entrata in vigore della legge n. 159 del 1976 si è notato che detto sistema, che in precedenza era stato sostituito da artifici contabili più raffinati, ha ripreso ad essere utilizzato. Ciò si spiega con il fatto che i maggiori poteri conferiti dalla legge agli organi accertatori consentono ora, anche a distanza di tempo, di trovare le tracce contabili di dette operazioni.

L'esportazione avviene mediante l'occultamento sui mezzi e sulla persona di banconote e titoli.

La possibilità di effettuare controlli alle persone e ai mezzi in transito per i confini e la conseguente intensità dei controlli sono fortemente condizionate dalla esigenza di non intralciare, oltre certi limiti, il traffico turistico e mercantile.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La consistenza e l'andamento del particolare metodo è dimostrato dall'incremento, rispetto all'anno 1975, avuto dai sequestri di valuta e titoli di credito.

Accanto ai singoli hanno operato organizzazioni interessate alla illegale esportazione di valuta per conto di terzi. Nel 1976, nell'Italia meridionale è stata scoperta una organizzazione che aveva curato, per conto di residenti, l'esportazione di oltre 10 miliardi di lire;

materiale esportazione di banconote estere.

L'acquisto di tali banconote avviene di solito sul mercato parallelo a quello ufficiale.

Il più delle volte gli interessati acquistano direttamente o per il tramite di intermediari, banconote estere nonchè *travellers-cheques* da turisti stranieri che, avvantaggiandosi del cambio più favorevole rispetto a quello ufficiale loro praticato, facilmente cedono la valuta portata dall'estero.

Nelle zone di confine, ove gli stranieri acquistano generi alimentari e di abbigliamento e nei grossi centri turistici nazionali, viene espletata attenta azione di prevenzione;

bonifici a favore di banca estera, ottenuti sulla base di documentazione formalmente regolare.

Il sistema consiste nell'indurre in errore le banche, alle quali viene presentata una documentazione formalmente regolare, per ottenere dalle stesse un accredito in valuta a favore di corrispondente estero indicato dal « residente ».

È stato accertato, nel 1976, che una società di navigazione nazionale aveva pagato — in tal modo — noli all'estero per navi dichiaratamente adibite allo svolgimento di proprio servizio, ma invece in disarmo o naviganti per conto di terzi estranei;

mancato introito di valuta per operazioni svolte all'estero.

È il caso degli operatori nazionali che non introducono nello Stato la valuta acquisita

all'estero per operazioni colà svolte. Un'operazione simile è stata attuata dai fratelli Ravano che hanno accreditato su conti esteri, regolarmente accesi, corrispettivi percepiti all'estero in misura maggiore rispetto a quella consentita ovvero in assenza di conto autorizzato;

soprafatturazioni alle importazioni e sottofatturazioni alle esportazioni.

La meccanica di dette violazioni è stata in precedenza illustrata.

Numerosi sono stati i casi scoperti nel 1976, con riguardo a diversi settori merceologici;

anticipazioni di pagamento su future importazioni e posticipazioni di riscossioni a fronte di esportazioni.

Il trasferimento di capitali avviene attraverso transazioni commerciali apparentemente regolari.

L'operatore presenta in banca una documentazione formalmente autentica e veritiera per il trasferimento di valuta all'estero quale anticipazione di una futura importazione di merce. La merce, però, non viene importata o viene importata solo parzialmente.

I termini più ristretti recentemente introdotti hanno reso molto più difficile e meno conveniente tale sistema di frode;

illecita costituzione di disponibilità all'estero mediante la partecipazione di società italiane in società estere.

È il caso di una società italiana che acquista, nel pieno rispetto delle disposizioni valutarie, parte del patrimonio di una società estera.

La quota degli utili conseguiti non viene rimessa in Italia, ma depositata all'estero. L'operazione è difficilmente accertabile poiché la banca che ha curato l'operazione non è in condizione di eseguire agevolmente successivi controlli, in assenza di dichiarazione di utili conseguiti da parte dell'operatore;

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

incongruità dei prezzi nelle operazioni finanziarie.

Un sistema di questa specie, accertato dal Corpo, è rappresentato dall'accensione di un diritto reale su di un bene sito in Italia a favore di un « non residente ». È stato, nell'occasione rilevato che un « residente » ha concesso i suoi immobili urbani in enfiteusi perpetua ad una società straniera contro pagamento di un canone rivelatosi molto inferiore alle rendite che tali immobili garantiscono.

A distanza di qualche anno, inoltre, la nuda proprietà relativa agli stessi beni già concessi in enfiteusi, è stata ceduta ad altre società estere, per un prezzo inferiore al reale loro valore.

La stipulazione di detti atti, avvenuta nel rispetto formale delle leggi, si è tradotta in una fuga di capitali, dovendosi fondamentalmente ritenere che la maggior parte del prezzo è stato accantonato all'estero;

trasferimenti di valuta per prestazioni di servizio estere inesistenti.

Viene posta in essere documentazione formalmente regolare per comprovare l'accensione di obbligazione all'estero.

In realtà trattasi soltanto di movimento cartolare mentre, in effetti, nessuna prestazione di servizio è avvenuta a favore di residenti. È il caso del pagamento di noli non goduti;

disponibilità all'estero senza dichiarazione agli organi competenti.

Con valuta illegittimamente esportata, « residenti » acquistano all'estero beni immobili, azioni ovvero obbligazioni di società straniere, depositando all'estero rendite e dividendi conseguiti. È stato recentemente accertato che numerosi cittadini hanno acquistato illecitamente immobili in paesi stranieri;

mancata o ritardata cessione di valuta estera comunque acquisita e detenuta da parte di « residenti ».

Acquisita valuta estera, normalmente da turisti stranieri, la stessa non viene ceduta

nei termini. Sono stati accertati casi di organizzazioni dedite all'incetta in Italia di valuta successivamente venduta per tesaurizzazione o per esportazione clandestina;

compensazioni non autorizzate nel settore del turismo.

L'operazione consiste nell'apertura presso banche italiane di depositi a risparmio « al portatore » o di conti correnti intestati a prestanome « residenti », movimentati nell'interesse di « non residenti » ed alimentati da cittadini italiani desiderosi di costituirsi disponibili all'estero senza la materiale esportazione di banconote, con il vantaggio di ridurre il costo dell'operazione.

L'infrazione si concretizza con il versamento in lire sul conto aperto in Italia per l'importo che si intende trasferire all'estero: il « non residente », informato dell'avvenuto accredito, provvede a versare l'equivalente su di un conto estero a favore del « residente ». Le somme accreditate in Italia vengono utilizzate per sostenere le spese di soggiorno di carovane turistiche che avevano anticipato all'estero in valuta straniera il costo complessivo per la loro permanenza in Italia;

omesso regolamento di operazioni import-export ovvero regolamento delle stesse operazioni oltre i termini.

Nel corso di verifiche fiscali è stato accertato che numerose società hanno assolto gli obblighi valutari scaturenti da acquisto o vendita di merci all'estero oltre i termini previsti.

La suddetta violazione, che può apparire soltanto formale, produce in effetti notevoli squilibri nella bilancia dei pagamenti;

inosservanza dei termini per lo scarico dei benestari bancari.

Trattasi di violazioni a carattere formale, spesso accertate, prive di dolo.

CAPITOLO VII
ORIENTAMENTI
DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
E PROPOSTE

I dubbi interpretativi e le difficoltà riscontrate a seguito dell'emanazione della recente normativa valutaria hanno riguardato i seguenti argomenti.

Perquisizioni domiciliari.

L'articolo 6-bis della legge n. 159 del 1976 contiene l'interpretazione autentica del quinto comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794 e stabilisce che « i poteri concessi alla Guardia di finanza, in materia finanziaria, dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 e dalle leggi tributarie, possono essere esercitati anche ai fini della vigilanza per la difesa valutaria ».

Il dubbio sorto riguarda la possibilità di utilizzare, in tale quadro, anche il potere di eseguire perquisizioni di iniziativa ai sensi dell'articolo 33 della citata legge n. 4 del 1929.

Tale articolo recita: « Oltre a quanto è stabilito dal codice di procedura penale per gli ufficiali della polizia giudiziaria (articolo 221 del codice di procedura penale) è data facoltà agli ufficiali della polizia tributaria di procedere a perquisizione domiciliare, qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazione delle leggi finanziarie costituenti reato.

Questa disposizione si applica esclusivamente alle violazioni di legge concernenti i tributi doganali, la privativa dei (sali e) tabacchi, le imposte di fabbricazione sugli spiriti, zuccheri (e polveri piriche) e agli altri casi in cui sia espressamente stabilito dalle leggi speciali ».

A parere di questo Comando generale, il rinvio alla legge n. 4 del 1929 non può estendersi anche alle facoltà di eseguire dette perquisizioni di iniziativa perchè, ai sensi del secondo comma del citato articolo, l'applicabilità del medesimo riguarda solo i casi

esplicitamente citati (oggi: le violazioni costituenti reato concernenti i tributi doganali, la privativa dei tabacchi, le imposte di fabbricazione sugli spiriti e zuccheri e gli altri casi in cui sia espressamente stabilito dalle leggi speciali).

La legge n. 159 del 1976, invece ha operato solo un rinvio generico alla legge n. 4 del 1929 e non specifico all'articolo 33 della medesima.

Va da sè, però, che anche tale potere può esplicare i suoi effetti in favore della repressione dei reati valutari quando questi siano connessi a violazioni costituenti reato in materia doganale e la perquisizione, eseguita al fine di perseguire tale ultimo reato, consenta l'acquisizione di elementi validi anche nel settore valutario.

Perquisizioni personali.

L'articolo 6 della legge n. 159 del 1976 inserisce un articolo 20-bis nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, il quale prevede:

« Le disposizioni dei precedenti articoli 19 e 20 si applicano al fine di assicurare l'osservanza delle norme in materia doganale e valutaria, anche fuori degli spazi doganali nei confronti delle persone, dei loro bagagli e dei mezzi di trasporto che comunque attraversino il confine terrestre della Repubblica ».

L'articolo 19 prevede la facoltà, per i funzionari doganali o, per delega di questi, per i militari della Guardia di finanza, di visitare i mezzi di trasporto che attraversano la linea doganale, nonchè i bagagli e gli altri oggetti negli spazi doganali. L'articolo 20 prevede i casi in cui i funzionari doganali possono eseguire perquisizioni personali fissandone le modalità procedurali.

Tale estensione delle citate facoltà agli organi della Guardia di finanza ne consente l'esercizio anche fuori degli spazi doganali.

Taluni magistrati pongono in dubbio la possibilità di eseguire perquisizioni perso-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nali d'iniziativa nei confronti di persone sospette di trasportare valuta sorprese nei pressi del confine in atteggiamento di attraversarlo.

La dizione infatti « che comunque attraversino » può essere intesa nel senso che la persona che può essere perquisita ex articolo 6, deve già aver attraversato il confine e di conseguenza essere una persona che entra in Italia e non che esce, non potendosi perquisire chi è già in territorio straniero.

L'eventuale accettazione di detta interpretazione anche da parte di altri magistrati limiterebbe fortemente l'azione di vigilanza del Corpo poichè impedirebbe di esercitare i controlli voluti dal citato articolo 6 fuori degli spazi doganali e soprattutto lungo il confine aperto.

A parere di questo Comando generale, la riferita interpretazione restrittiva non tiene conto della norma di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, recepito dalla successiva normativa in materia che equipara il delitto tentato a quello consumato.

Pertanto, la legge persegue non solo « le persone che comunque attraversino il confine terrestre della Repubblica », bensì anche quelle che — ai sensi del combinato disposto del citato articolo 1 del decreto-legge n. 31 del 1976 con l'articolo 56 del vigente codice penale — compiono « atti idonei diretti in modo non equivoco » ad attraversare il confine in violazione delle norme valutarie, residenti o non.

Proposta.

Non dovrebbero sussistere dubbi su tale interpretazione; tuttavia, per maggior chiarezza — sia pure a titolo dichiarativo — sarebbe auspicabile una norma legislativa esplicativa che includesse, nell'ipotesi, perseguibile « chiunque, residente e non, attraversi o sia in atteggiamento non equivoco di voler attraversare il confine, in entrata o in uscita dallo Stato ».

Delitto tentato.

Precedentemente all'entrata in vigore della normativa valutaria a carattere penale, dovendo operare per la repressione di illeciti amministrativi, il Comando generale dispose che i propri dipendenti chiedessero esplicitamente ai transitanti se avessero valuta da dichiarare.

Detta procedura è tuttora in vigore. Per quanto riguarda la sussistenza del delitto tentato sono emersi finora presso le magistrature due distinti orientamenti.

Per alcuni magistrati la dichiarazione anche se provocata dalla domanda del militare esclude il reato per mancanza di dolo. Per altri la dichiarazione del possesso di valuta, se fatta a richiesta dell'agente, sarebbe un elemento che il giudice deve valutare circa la sussistenza del dolo.

Il delitto tentato sussisterebbe allorquando il transitante dopo aver dichiarato, alla specifica richiesta, di non possedere valuta oltre i limiti consentiti venga trovato in possesso di banconote o titoli di credito per un valore superiore a quello consentito.

È vero che ormai è entrato nell'abitudine dei transitanti sentirsi porre delle domande all'uscita dallo Stato circa la valuta eventualmente posseduta e di conseguenza sarebbe difficile abituarsi ad una diversa procedura che oltre tutto serve a richiamare la normativa vigente ai transitanti distratti prima dell'applicazione delle rigorose misure che la legge prevede.

È anche vero, però, che trattandosi di norma penale, tutti, compresi i « non residenti » anche se cittadini stranieri, sono tenuti a conoscerla ed a rispettarla; pertanto l'accorgimento di porre una specifica domanda potrebbe essere non necessario.

In questo caso il dubbio rappresentato circa la sussistenza del tentativo di esportazione di valuta verrebbe meno, poichè dovrebbe essere sufficiente la manifesta volontà di espatriare congiuntamente alla omessa denuncia di valuta eccedente i limiti consentiti perchè il tentativo sussista.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Proposta.

La procedura finora adottata di chiedere la valuta posseduta, recepita dall'autorità giudiziaria per la sussistenza del delitto tentato, non si ritiene debba essere abrogata da questo Comando generale.

Occorre tuttavia che il problema venga esaminato e chiarito nelle sedi competenti.

Possesso da parte di transitanti di titoli di credito non dichiarati.

Qualche autorità giudiziaria ha avanzato dubbi circa la sussistenza del reato previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 31 del 1976 qualora un assegno compilato in ogni parte, compreso il nome del prenditore, venga trovato ancora in possesso del compilatore. È stato sostenuto che essendo l'assegno ancora nella disponibilità del compilatore lo stesso, se sequestrato, non costituisce prova di violazione valutaria avendo il titolare ancora la possibilità di non cederlo. La suddetta tesi tiene conto del dettato dell'articolo 2003 del codice civile, il quale stabilisce che il trasferimento del titolo al portatore avviene mediante la consegna dello stesso.

Per quanto riguarda invece i titoli di credito stilati o girati si è constatato, più volte, che la difesa dei denunziati è stata basata sul fatto che la circolazione degli stessi è limitata al territorio nazionale e che i titoli emessi in Italia non possono produrre effetti all'estero.

Trattasi di argomentazione di parte, poichè è notorio che alcune banche straniere accettano titoli della specie, accreditano i relativi importi e, successivamente, provvedono direttamente ad incassare in Italia il controvalore del titolo.

Proposta

La normativa valutaria in vigore vieta la esportazione di titoli azionari, obbligazionari e titoli di credito.

Gli organi di vigilanza hanno pertanto il potere-dovere di prevenire e reprimere detta esportazione, indipendentemente dall'esistente vincolo territoriale posto alla circolazione degli stessi.

Si ritiene, pertanto, obbligatorio il sequestro di detti titoli che i transitanti tentino di esportare illegalmente, tanto se emessi ed ancora in possesso del titolare quanto se consegnati al prenditore o girati a terzi.

Ciò perchè, qualsiasi interpretazione avanzata relativamente ai titoli non ancora trasferiti dal compilatore venisse accettata anche da altre autorità giudiziarie, l'azione di vigilanza verrebbe ad essere intaccata.

Per fugare gli orientamenti sopra espressi occorrerebbe, su questo argomento, un chiarimento normativo.

Per quanto riguarda invece gli assegni emessi e girati, il problema potrebbe essere risolto sia imponendo alle banche nazionali una maggiore accortezza per evitare l'accettazione di assegni presentati da « non residenti », sia esercitando, sulle persone che entrano nello Stato, una più attenta vigilanza per impedire l'afflusso dei titoli di cui si parla, per il caso che le banche estere li affidino a « residenti » per l'incasso in Italia.

Anche per questo tipo di titoli sarebbe necessaria una integrazione normativa della legislazione in vigore che, mantenendo fermo il limite della loro efficacia al territorio nazionale, affermi la responsabilità dei titolari degli stessi nel caso che vengono sorpresi nel tentativo di esportarli.

Interpretazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 31 del 1976.

Il tribunale di Genova nei processi a carico di Ravano Giuseppe e di Ravano Antioco ha sostenuto che la reclusione da 1 a 6 anni comminata per le violazioni superiori complessivamente a lire 5.000.000 costituisce una aggravante della pena prevista al comma precedente dello stesso articolo.

L'interpretazione della norma, così formulata, è parsa non in linea con la severità

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che il legislatore ha inteso attuare in sede di nuova normativa.

L'inconveniente, come è noto, è stato eliminato con legge n. 863 del 23 dicembre 1976 che ha sostituito l'articolo 1 del decreto-legge n. 31 del 1976 nel testo modificato dalle leggi n. 159 del 1976 e n. 689 del 1976.

Coordinamento ed aggiornamento della normativa vigente.

La materia valutaria, come è noto, comprende attualmente una serie di disposizioni di carattere amministrativo e di carattere penale.

Accanto a gravi sanzioni penali continuano a coesistere sanzioni di natura civile irrogate secondo le procedure previste dal regio decreto-legge n. 1928 del 1938.

La copiosa normativa amministrativa, emanata dal Ministero del commercio con l'estero e dall'Ufficio italiano dei cambi, rappresenta una massa di difficile comprensione, catalogazione e consultazione da parte di non esperti.

È richiesta una esperienza di anni ed una spiccata diligenza per poter seguire i molteplici cambiamenti dettati spesso dall'esigenza di adattarsi alla mutevolezza degli interessi da proteggere.

La stessa normativa penale basa a volte le sanzioni su comportamenti resi obbligatori da una norma amministrativa che spesso viene disattesa dai tribunali. Basti pensare all'obbligo per i « non residenti » e per « residenti » di munirsi rispettivamente dei modelli V/2 e V/1.

Quando, com'è capitato, l'autorità giudiziaria non ritiene di applicare dette norme di natura amministrativa perchè il « non residente » non è tenuto a conoscerle, diventano inapplicabili anche le sanzioni penali.

Non è infine da sottacere che la stessa esigenza si pone anche per la legislazione penale, che ha visto in meno di 9 mesi la emanazione di ben 4 provvedimenti di normativa primaria, oltre ai più numerosi decreti.

Proposta.

L'emanazione di:

un testo unico delle disposizioni legislative in materia valutaria, integrato da un eventuale regolamento di esecuzione, che metta ordine in una materia di così rilevante importanza, consentendo agli operatori di comprenderla ed attuarla senza difficoltà;

una raccolta unica e coordinata delle norme amministrative in materia.

Norme di procedura.

Le principali innovazioni procedurali introdotte dalla legge n. 159 del 1976 sono costituite da:

competenza a giudicare, demandata al tribunale del luogo in cui è avvenuto l'accertamento del reato;

obbligazione civile per la multa della persona sovrastante;

obbligo per l'autorità giudiziaria di procedere e di proseguire con giudizio direttissimo anche in deroga degli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale;

iscrizione di ipoteca legale sui beni del responsabile;

deroga all'articolo 340 del codice di procedura penale con la conseguente possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria, previa autorizzazione motivata del procuratore della Repubblica, di accedere presso istituzioni creditizie e di richiedere anche alle amministrazioni postali di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, quando vi è fondato sospetto di reati valutari.

La legge 8 ottobre 1976, n. 689, che ha convertito in legge il decreto-legge n. 543 del 1976 ha inserito gli articoli 2, 2-bis e 2-ter, omettendo di riportare la frase « Si applicano anche gli articoli 2, 4 e 5 del decreto-legge medesimo » già riportata nell'articolo 2 della legge n. 159 del 1976 che ha sostituito.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Di conseguenza, non sono applicabili, relativamente alle fattispecie introdotte dalla legge n. 689 del 1976 (fittizia intestazione di beni a « non residenti »), le innovazioni procedurali sopra richiamate.

Da ciò scaturisce che:

la competenza per materia — nel caso citato — deve essere stabilita facendo ricorso alle norme del codice di procedura penale, ragion per cui sarà competente il pretore;

anche la competenza per territorio va determinata in base alle norme del codice di procedura penale (luogo di commissione e non di accertamento del reato);

non sono concessi alla polizia giudiziaria particolari facoltà per l'accertamento del reato suddetto, non operando la deroga all'articolo 340 del codice di procedura penale.

La citata omissione comporta quindi una duplice competenza del pretore e del tribunale per i reati valutari, causando agli organi di vigilanza qualche difficoltà ma, soprattutto, la impossibilità, dovendo accertare la fittizia intestazione di beni a « non residenti », di poter far ricorso alla deroga all'articolo 340 del codice di procedura penale concessa per altri reati valutari.

Proposta.

Inserire nel testo dell'articolo 3 della legge n. 689 del 1976 che ha sostituito l'articolo 2 della legge n. 159 del 1976 la possibilità di applicare gli articoli 2, 4 e 5 del decreto-legge n. 31 del 1976.

Particolare situazione del valico del Fanghetto.

Il valico del Fanghetto costituisce un caso particolare in quanto permette il più rapido collegamento tra il sud Piemonte e la riviera ligure di ponente, attraverso l'alta Val Roja (territorio francese). Il cittadino italiano che debba o voglia spostarsi dalla riviera verso il Piemonte e viceversa, deve ne-

cessariamente liberarsi del denaro eccedente le lire 35.000. Ciò provoca notevole difficoltà e disservizi.

Proposta.

L'inconveniente potrebbe essere ovviato con una dichiarazione rilasciata al confine « annotata » dall'ufficio doganale delle somme e/o titoli portati al seguito, da inviare successivamente, timbrata, dalla dogana di reintroduzione della valuta in Italia, a scarico della partita accesa al valico di uscita, anche per mezzo di raccomandata postale. La procedura potrebbe essere meglio precisata dalla direzione generale delle dogane ed imposte indirette.

Valuta ammessa all'esportazione.

Gli attuali limiti eccessivamente ristretti e gli adempimenti burocratici per il rilascio di maggiori quote di valuta producono l'effetto di incentivare i tentativi di eludere le norme vigenti anzichè scoraggiare l'esportazione clandestina.

Proposta.

Appena la bilancia commerciale darà segni di concreta ripresa, sarà necessario rivedere gli attuali ristretti limiti di esportazione di valuta. Nel frattempo dovrebbero essere snellite e rese più celeri le procedure di rilascio dei documenti V/1.

CAPITOLO VIII

CONCLUSIONI

Le principali finalità che la normativa valutaria più recente ha inteso perseguire possono essere così sintetizzate:

contrastare più efficacemente l'illecita costituzione di disponibilità all'estero e ogni

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

altro tipo di violazione valutaria in qualsiasi modo attuata;

favorire la reintroduzione dei capitali illegalmente esportati e quantificare le possidenze dei « residenti » detenute illegalmente all'estero.

Per questo scopo sono stati ampliati i poteri di accertamento degli organi di vigilanza e previste sanzioni di natura penale. Sulla base delle considerazioni e degli indici dei risultati di servizio prima esposti, emerge, nel periodo in esame, un incremento sostanziale dovuto sia all'azione di accertamento che è stata intensificata, sia all'utilizzazione dei maggiori poteri conferiti agli appartenenti alla Guardia di finanza.

Limitando l'osservazione esclusivamente alla normativa in vigore e tralasciando gli aspetti di politica economica che possono condizionare l'andamento del fenomeno valutario, non si può non rilevare che la recente legislazione ha apportato positive innovazioni e il conseguimento delle finalità che si era prefissa.

Lo stesso istituto della « sanatoria » per le attività comunque detenute illegalmente all'estero i cui effetti potranno essere documentati dagli altri organi valutari, va valutato sotto un duplice aspetto:

il primo (rientro dei capitali) ha permesso la reintroduzione di valuta per un ammontare non ancora noto. Contemporaneamente sono state regolarizzate situazioni preesistenti e le possidenze dei « residenti » all'estero. Ciò, in futuro, si tradurrà in un beneficio per l'Erario sussistendo la possi-

bilità di sottoporre a tassazione nuovi redditi;

il secondo, invece, ha lo scopo di snellire le procedure di accertamento. Infatti, in mancanza di una norma costituente una barriera divisoria tra il vecchio sistema normativo e quello recente, sarebbe stato facile a chiunque sostenere che la consumazione della violazione valutaria è avvenuta prima della entrata in vigore del decreto-legge n. 31 del 1976. In questo modo, favorito dalla irretroattività della legge penale e dalla impossibilità da parte degli organi valutari di accertare la data reale dell'avvenuta illegale esportazione, chiunque avrebbe potuto beneficiare di sanzioni più miti, quali quelle di carattere amministrativo previste dal regio decreto-legge n. 794 del 1938.

Invece, non avendo presentato nei termini la prevista dichiarazione, l'inadempiente si trova esposto ai rigori della legge.

Il problema valutario non è esclusivamente giuridico. Esso, come è noto, ha correlazione e interdipendenza con fenomeni economici, sociali e morali.

Lo strumento giuridico, anche se ulteriormente perfezionato, può rendere, come in atto avviene, più difficile la violazione, ma non può risolvere completamente il problema senza un contemporaneo avvio a soluzione dei problemi economici a monte.

In ultima analisi, si ritiene che la vigente normativa, pur con le esigenze di ampliamento e perfezionamento rappresentate, costituisce, nell'attuale fase storica, una valida remora per contrastare i disegni che, a volte, pongono in conflittualità gli interessi individuali ed egoistici con quelli nazionali.

PAGINA BIANCA

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

NORMATIVA IN MATERIA VALUTARIA

PAGINA BIANCA

PRESENTAZIONE

Con l'approvazione della legge 8 ottobre 1976, n. 689, sembra potersi dire che la disciplina valutaria abbia finalmente trovato il suo equilibrato e definitivo assetto, nel tormentato travaglio di transizione da un regime relativamente permissivo, dove controlli e sanzioni potevano muoversi in un ambito soltanto amministrativo, ad un regime giuridicamente molto più rigoroso, dominato dalle facoltà e dai poteri notevolmente più penetranti ed efficaci che la nuova caratterizzazione prevalentemente penale dell'illecito valutario conferisce d'ora innanzi agli organi di accertamento e, fra questi, soprattutto, ai militari del Corpo.

L'evoluto tecnicismo, analiticamente articolato, del nuovo dettato legislativo, capace d'imbrigliare le più diverse forme d'illecito, testimonia della precisa e ferma volontà di contrastare ed adeguatamente sanzionare il comportamento di quegli operatori con l'estero che abbiano infranto i propri doveri tributari e valutari, talchè, ora come non mai, converrà ad essi corrispondere, nei previsti termini di tempo, all'impegno, al quale sono chiamati, di responsabilità e lealtà nei confronti dell'economia nazionale.

La presente edizione, che vede la luce contemporaneamente all'entrata in vigore della nuova legge, si pone, dunque, come strumento di studio e di lavoro, preciso ed efficace, per gli appartenenti al Corpo, ma vuole anche accompagnarsi all'auspicio che l'osservanza della legge risieda, oltrechè nell'efficienza degli strumenti repressivi, innanzitutto nella volontà dei cittadini.

IL COMANDANTE GENERALE

(Gen. C. A. Raffaele Giudice)

CAPITOLO I

**NORME DISCIPLINANTI
I CONTROLLI VALUTARI**

(richiamate nella presente pubblicazione)

Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 63 (modificato dal regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1290);

Legge 7 gennaio 1929, n. 4;

Codice penale (regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398);

Codice di procedura penale (regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399);

Regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794 (convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380);

Regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928 (convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739);

Decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476 (convertito, con modificazioni, con legge 25 luglio 1956, n. 786);

Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Decreto ministeriale 22 dicembre 1975;

Decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (convertito, con modificazioni, con legge 30 aprile 1976, n. 159);

Decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543 (convertito con legge 8 ottobre 1976, n. 689);

Decreto ministeriale 20 ottobre 1976;

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Circolare A/300 datata 3 maggio 1974 dell'Ufficio italiano cambi;

Circolare A/321 data 18 settembre 1975 dell'Ufficio italiano cambi;

Circolare A/326 datata 27 febbraio 1976 dell'Ufficio italiano cambi;

Circolare A/335 datata 7 giugno 1976 dell'Ufficio italiano cambi;

Circolare A/337 datata 2 luglio 1976 dell'Ufficio italiano cambi;

Circolare A/338 datata 12 luglio 1976 dell'Ufficio italiano cambi;

Circolare A/344 datata 22 ottobre 1976 dell'Ufficio italiano cambi;

Disposizioni concernenti i cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia.

CAPITOLO II

CONFINE TERRESTRE

1. — Esportazione di valuta nazionale o estera, titoli azionari e obbligazionari, titoli di credito e altri mezzi di pagamento da parte di residenti.

a) *Assegnazione di valuta*

Il residente che esce dallo Stato può portare al seguito:

— valuta nazionale in biglietti di Stato e di banca fino a lire 35.000 (1);

(1) L'esportazione di monete metalliche aventi corso legale è ammessa per importi ragionevoli (Circolare A/300 del 3 maggio 1974, riportata in appendice).

— valuta estera per il controvalore di lire 65.000 (2);

— controvalore fino a lire 400.000:

o in carta di credito, carte assegni e prepagati in Italia;

o lettere di credito utilizzabili presso la banca estera;

o ordine di pagamento su banca estera;

o assegno tratto su banca estera non trasferibile nè negoziabile in Italia.

La concessione degli ultimi tre mezzi di pagamento deve essere segnalata dalla banca all'Ufficio italiano cambi con mod. V/1 (3).

b) *Uscita attraverso gli spazi doganali*

L'attività di controllo è demandata ai funzionari doganali (articoli 19 e 20 del testo unico 23 gennaio 1973, n. 43, riportati in appendice).

Pertanto, i militari del Corpo esplicano l'attività prevista dalle consegne di servizio.

(2) Tale ammontare è aumentabile fino ad un massimo pari al controvalore di lire italiane 100.000, quando i residenti rinuncino in parte o in tutto alla esportazione di corrispondenti importi di banconote italiane entro il massimale consentito di lire italiane 35.000 (Circolare A/326 del 27 febbraio 1976, riportata in appendice).

(3) Il residente, che si reca all'estero per turismo, affari, studio o cura non può esportare di norma una somma per anno solare superiore a lire italiane 500.000. Nei casi di viaggi all'estero per affari le banche possono, sotto la propria e diretta responsabilità, concedere eccezionalmente assegnazione di banconote estere o *travels cheques* oltre il limite di lire italiane 65.000.

Sul temporaneo obbligo di deposito vincolato per i pagamenti all'estero, cfr. decreto ministeriale 6 maggio 1976 (G. U. 6 maggio 1976, n. 119) e decreto ministeriale 12 giugno 1976 (G. U. 14 giugno 1976, n. 155). Entrambi i decreti predetti sono stati prorogati al 3 novembre 1976 dal decreto ministeriale 21 luglio 1976 (G. U. 22 luglio 1976, n. 192). Ulteriore proroga, con modifiche, fino al 15 aprile 1977 è stata disposta con decreto ministeriale 30 settembre 1976 (G. U. 13 ottobre 1976, n. 273).

Nel caso abbiano motivo di ritenere che il residente, in uscita dallo Stato, non si trovi nelle condizioni *sub a)*, essi segnalano la situazione al funzionario dirigente del servizio e ai propri superiori gerarchici, attenendosi quindi alle disposizioni che saranno impartite.

Qualora a seguito di successivi controlli disposti si addivenga al sequestro di valuta nazionale o estera, di titoli o di altri mezzi di pagamento, indipendentemente dalla stesura degli atti di competenza del funzionario doganale, il locale comando del Corpo provvederà alle segnalazioni di rito previste, *informando dell'attivazione del reparto competente per le indagini anche l'ufficio doganale procedente.*

c) Uscita attraverso luoghi diversi dagli spazi doganali

L'articolo 6 del decreto-legge n. 31 del 1976 inserisce nel testo unico delle disposizioni in materia doganale un nuovo articolo — *20-bis* — che estende l'operatività del contenuto degli articoli 19 e 20 del citato testo unico fuori degli spazi doganali, ribadendo che dette norme trovano piena applicazione anche in materia valutaria.

In virtù della predetta normativa, presso i valichi di confine che non costituiscono spazi doganali, alla competenza dei funzionari doganali è sostituita quella degli organi della Guardia di finanza (4).

Di conseguenza, ai militari del Corpo in servizio presso detti valichi sono estesi i poteri di visita, ispezione e controllo che negli spazi doganali competono ai funzionari.

Detti militari, al fine di assicurare l'osservanza delle norme doganali e valutarie, possono procedere alla visita dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli altri oggetti delle

persone che si presentano per attraversare il confine.

Quando sussiste fondato sospetto di irregolarità, i mezzi predetti possono essere sottoposti anche ad ispezioni o controlli tecnici particolarmente accurati diretti ad accertare principalmente l'occultamento di valuta nazionale o estera, di titoli di credito e/o di altri mezzi di pagamento.

Inoltre, i militari del Corpo possono invitare le persone suddette ad esibire gli oggetti ed i valori portati sulla persona.

In caso di rifiuto ed ove sussista fondato motivo di sospetto, i militari, impedendo che la persona o il mezzo si sottragga alla vigilanza o che i bagagli e gli oggetti siano manomessi, chiederanno l'intervento del comandante (5).

Il comandante, vagliate le circostanze, può disporre, con apposito provvedimento scritto specificatamente motivato (modello in appendice), che la persona predetta venga sottoposta a perquisizione. Della perquisizione sarà redatto processo verbale (modello in appendice) che, insieme al provvedimento che ne ha autorizzato l'esecuzione, deve essere trasmesso al più presto, e comunque entro 48 ore, alla procura della Repubblica competente per territorio.

I valori che possono essere esportati sono gli stessi indicati *sub a)*.

Per quanto riguarda l'esportazione di titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili in Italia, appartenenti a residenti, essa è consentita soltanto previa autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero.

L'esportazione di detti titoli, se appartenenti a non residenti, è consentita d'iniziativa soltanto se effettuata da banche abilitate, sempre se provenienti da particolari depositi e con l'osservanza di speciali cautele. In misura più ridotta, e previa autorizzazione della competente filiale della Banca d'Ita-

(4) Il concetto di organo è elaborato nel diritto amministrativo. Per quanto interessa in questa sede, per «Organo» deve intendersi qualsiasi comando che abbia rilevanza esterna.

(Per comandante deve intendersi l'ufficiale di polizia giudiziaria più elevato in grado che rivesta l'incarico di comandante di reparto, fino a distacco incluso.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lia, tale esportazione è consentita anche alle banche non abilitate.

Si rammenta che, comunque, detti titoli, se appartenenti a non residenti, debbono portare una delle seguenti stampiglie, seguite dal timbro, data e firma della banca abilitata:

 circolante all'estero ex decreto-legge numero 211;

 circolante all'estero — investimento numero della banca;

 circolante all'estero — investimento legge n. 43 n. della banca;

 circolante all'estero ex deposito capitale.

L'esportazione al seguito dei titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili all'estero non è mai consentita ai residenti.

Nel caso in cui il residente abbia sulla persona, nel mezzo e/o nel bagaglio, valuta o altri mezzi di pagamento in quantità superiore a quella consentita, i militari che hanno proceduto all'operazione di servizio li sequestrano a norma dell'articolo 222 del codice di procedura penale o dell'articolo 3 del regio decreto-legge n. 794 del 1938, a seconda che il relativo controvalore superi o non lire 500.000, facendo risultare tale misura da apposito processo verbale di sequestro o nel contesto del processo verbale di perquisizione.

Nel caso che il sequestro non scaturisca da perquisizione personale ed attenga a valuta e titoli per un importo pari o inferiore a lire 500.000, il relativo processo verbale di sequestro, operato in conformità del citato articolo 3, sarà trasmesso agli organi valutari, in allegato al processo verbale di accertamento. Di tale sequestro, vertendosi in ipotesi di illecito amministrativo, non dovrà essere data comunicazione alla procura della Repubblica.

La valuta e/o gli altri mezzi di pagamento sequestrati debbono essere immediatamente versati alla competente filiale della Banca d'Italia o banca agente per la costituzione di deposito infruttifero.

Parimenti, i militari del Corpo devono procedere sempre al sequestro dei mezzi di trasporto che abbiano segreti ripostigli o siano stati artificialmente modificati per dissimulare i valori che vi sono stati collocati; vi si procederà anche quando il mezzo si è reso indispensabile per la consumazione del reato. L'operazione sarà fatta constare in apposito processo verbale che sarà anch'esso inviato alla competente procura della Repubblica.

Nel caso che il valore dei beni sequestrati (valuta nazionale o estera, titoli azionari o obbligazionari, titoli di credito, ovvero altri mezzi di pagamento) sia superiore complessivamente a lire 5.000.000 è obbligatorio l'arresto in flagranza del responsabile a norma dell'articolo 235 del codice di procedura penale, essendo previsto dal quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 31 del 1976, nella versione risultante dopo la conversione in legge, la reclusione fino a sei anni. Dell'arresto sarà redatto processo verbale e l'arrestato dovrà essere posto immediatamente a disposizione dell'Autorità giudiziaria competente (modello del verbale di arresto e del biglietto di carcerazione in appendice).

Presso i valichi interni della zona extradoganale di Livigno (Forcola di Livigno e Ponte del Gallo) i militari impiegati nei servizi di vigilanza ivi istituiti possono esercitare tutti i poteri previsti dall'articolo 20-bis del testo unico n. 43 del 1973 inserito dall'articolo 6 del decreto-legge n. 31 del 1976. Pertanto, a detti militari *esclusivamente ai fini valutari* sono commessi gli stessi obblighi e conferiti gli stessi poteri in precedenza illustrati per l'uscita dallo Stato attraverso luoghi diversi dagli spazi doganali.

In base alla vigente normativa — articolo 225 del codice di procedura penale — gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere anche all'interrogatorio dell'arrestato quando vi è necessità ed urgenza di raccogliere le prove del reato. Prima di procedervi è previsto che se ne dia comunicazione, anche telefonica, al procuratore della Repubblica o al pretore.

L'ufficiale di polizia giudiziaria procedente è tenuto a ricevere da parte dell'interrogando la nomina del difensore di fiducia

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che deve essere immediatamente avvertito. Nei casi in cui il difensore prescelto o altro contestualmente indicato in sostituzione non sia prontamente reperibile o non possa presenziare tempestivamente, dovrà essere informato il pubblico ministero che provvederà alla nomina del difensore d'ufficio.

Non si può procedere comunque all'interrogatorio senza la presenza del difensore il quale ha diritto di rivolgere domande, di fare osservazioni e riserve; di ciò deve essere dato atto a verbale.

Prima che abbia inizio l'interrogatorio si dovrà provvedere agli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 78 del codice di procedura penale (avvertimento all'interessato che ha facoltà di non rispondere, eccezion fatta per le generalità, ma che comunque si procederà oltre con le indagini).

In sintesi, i controlli da eseguire nei confronti dei residenti in uscita dallo Stato attraverso luoghi diversi dagli spazi doganali sono finalizzati ad impedire l'esportazione, al seguito, di mezzi di pagamento per un ammontare superiore:

valuta nazionale, a lire 35.000;

valuta estera, al controvalore di lire 65 mila;

altri mezzi di pagamento (carte assegno e di credito, lettere di credito, eccetera), al controvalore complessivo di lire 400.000 (6).

A tal fine i militari tutti possono eseguire (7):

visite ed ispezioni ai bagagli ed agli altri oggetti portati al seguito;

(6) Per i mezzi di pagamento consentiti e le relative eccezioni, vedi note 1, 2 e 3.

(7) Con le modalità ed i limiti fissati dagli articoli 19, 20 e 20-bis del testo unico n. 43/1973, tenuto anche presente che, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 31/76, quale risulta dopo le modifiche introdotte dalla legge di conversione, l'illecita esportazione di valuta e/o altri mezzi di pagamento per importi non superiori a lire italiane 500.000 non è più sanzionata penalmente.

visita ed ispezione ai mezzi di trasporto; perquisizione alle persone (solo da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria);

interrogatorio dell'indiziato libero o in stato di arresto (solo da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria);

arresto in flagranza di reato;

fermo dell'indiziato di reato.

Dall'esecuzione dei citati controlli possono scaturire le seguenti situazioni:

esito negativo delle visite ed ispezioni eseguite esclusivamente su bagagli, oggetti e mezzi: *non è necessario compilare alcun atto di polizia giudiziaria;*

esito positivo delle visite ed ispezioni eseguite esclusivamente su bagagli, oggetti e mezzi:

— *dovrà procedersi al sequestro della valuta e degli altri titoli non coperti da autorizzazione amministrativa, compilando apposito processo verbale (modello in appendice);*

— *dovrà procedersi all'immediato concentramento dei beni e delle cose sequestrate;*

— *se il controvalore dei beni sequestrati supera lire 500.000, dovrà essere redatto rapporto di denuncia da inviare al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui è avvenuto l'accertamento del reato (articolo 4, ultimo comma, del decreto-legge n. 31 del 1976, quale risulta dopo le modifiche introdotte dalla legge di conversione). A tale Organo va trasmesso anche il processo verbale dell'eventuale arresto eseguito ai sensi dell'articolo 235 del codice di procedura penale, nonchè quello dell'eventuale fermo effettuato a norma dell'articolo 238 del codice di procedura penale;*

— *se il controvalore dei beni sequestrati è uguale o inferiore a lire 500.000, dovrà essere redatto processo verbale di accertamento da inviare, dopo la notifica al trasgressore, ai competenti Organi valutari;*

esito negativo della perquisizione personale: *dovrà essere redatto processo verbale da inviare, unitamente al provvedimento autorizzatorio della perquisizione, subito e comunque entro le 48 ore alla procura della Repubblica;*

esito positivo della perquisizione personale:

— nel processo verbale da redigere saranno indicate anche le cose sequestrate (articolo 336 del codice di procedura penale). Detto atto sarà trasmesso, unitamente al provvedimento autorizzatorio, alla procura della Repubblica. Quando la valuta sequestrata non supera lire 500.000, nel contesto del processo verbale di perquisizione sarà fatto risultare che il relativo processo verbale di accertamento sarà inviato ai competenti Organi valutari;

— dovrà comunque procedersi all'immediato concentramento della valuta e delle cose sequestrate.

Si rammenta che l'urgenza di informare l'Autorità giudiziaria, sempre sussistente per l'attività di polizia giudiziaria, nella ipotesi di reati valutari è resa ancor più impellente e vincolante dalla introduzione del rito direttissimo.

d) *Uscita attraverso luoghi diversi da quelli in precedenza indicati*

Come è noto le merci possono attraversare la linea doganale soltanto nei punti stabiliti (articolo 16 del testo unico n. 43 del 1973) e le persone possono attraversare la linea di confine solo attraverso i valichi autorizzati.

E da considerarsi illegale l'attraversamento del confine per vie non consentite.

In particolare per ciò che concerne la difesa valutaria, l'articolo 6 del decreto-legge n. 31 del 1976 consente l'esecuzione dei controlli previsti dagli articoli 19 e 20 del testo unico n. 43 del 1973, illustrati *sub c)*, anche nei confronti delle persone, dei loro bagagli e dei mezzi di trasporto che comunque attraversino il confine terrestre della Repubblica.

Come previsto dal capoverso dell'articolo 2 del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, per gli illeciti amministrativi, anche il penultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 31 del 1976, nel testo risultante dopo la conversione in legge, ha equiparato il

delitto tentato *a tutti gli effetti* a quello consumato.

Pertanto, ne consegue che quando il residente compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere illegittima esportazione di valuta nazionale o estera, titoli azionari o obbligazionari, titoli di credito o altri mezzi di pagamento, egli soggiace alle pene previste o alle sanzioni amministrative richiamate dal citato decreto-legge, quale risulta dopo le modifiche introdotte dalla legge di conversione, e nei suoi confronti possono essere esercitati tutti i poteri previsti ed elencati *sub c)*.

e) *Vigilanza lungo il confine*

La vigilanza valutaria non può essere limitata alla linea di confine, ma deve esplicarsi in tutta la zona di confine anche per impedire e reprimere il tentativo che, come detto, la vigente normativa equipara all'illecito (penale o non) consumato. Pertanto, nei confronti delle persone (nonchè dei relativi mezzi di trasporto, dei bagagli e degli oggetti) che, trovandosi nella zona di confine, compiano atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere le violazioni previste dalle disposizioni valutarie vigenti, possono essere esercitati i poteri di visita, ispezione e controllo con le modalità ed i limiti in precedenza indicati.

f) *Movimento attraverso i laghi di confine*

Il testo unico delle disposizioni in materia doganale, agli articoli 102 e 119 (in appendice) disciplina, rispettivamente, gli arrivi e le partenze nei laghi Maggiore e di Lugano.

Gli adempimenti si concretano negli obblighi fatti ai capitani di giungere e partire da determinati porti doganali, eccezione fatta per le navi che hanno ufficio doganale a bordo.

L'inosservanza di detti adempimenti concreta le fattispecie di contrabbando sanzionate dall'articolo 283 dello stesso testo unico (in appendice).

Ne scaturisce che una legittima esportazione o importazione di valuta non può pre-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scindere dall'osservanza dei vincoli imposti in materia doganale, tenendo peraltro presente che l'obbligo sancito dalla legge doganale per il capitano, relativamente alle merci, in materia valutaria fa capo direttamente anche ai singoli passeggeri e membri dell'equipaggio.

Gli adempimenti valutari sono gli stessi di quelli indicati per l'arrivo e la partenza attraverso il confine terrestre. Restano vincolanti ed immutati, perciò, i limiti di assegnazione di valuta e tutti gli altri obblighi concernenti i titoli in genere riportati sub c).

Atteso che la Guardia di finanza già esercita nelle acque nazionali (articolo 28 testo unico n. 43 del 1973) e lungo le sponde dei laghi di confine un servizio di vigilanza ai fini doganali, nell'adempimento dello stesso saranno esercitati, anche ai fini valutari, i poteri conferiti dall'articolo 20-bis del testo unico n. 43 del 1973, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 31 del 1976.

Le procedure da osservare nella specie sono identiche a quelle già illustrate.

2. — Esportazione di valuta nazionale o estera, titoli azionari e obbligazionari, titoli di credito ed altri mezzi di pagamento da parte di *non residenti*.

Il *non residente* all'atto dell'espatrio deve giustificare la quantità di valuta nazionale e/o estera detenuta. La legittimità di detta detenzione è data dal documento V/2 compilato all'atto del suo ingresso in Italia (8). Infatti, in detta circostanza egli deve dichiarare la quantità e specie di valuta estera che introduce, nonchè, eventualmente, la valuta italiana di cui si è fornito. All'uscita dallo Stato il *non residente* non può ovviamente esportare una quantità di valuta superiore e di specie diversa da quella risultante dal citato documento valutario. L'uscita di valuta in quantità eccedente rispetto a quella risultante dal V/2 potrà essere consentita solo se legittimata da apposito documento ri-

lasciato dagli organi valutari nazionali (Ufficio Italiano dei Cambi e Banche agenti).

Per l'esportazione da parte di *non residenti* di titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili in Italia, valgono le stesse norme riportate per l'esportazione da parte di *residenti*. A tal fine non è determinante la qualifica di *residente* o meno della persona che effettua l'esportazione, ma solo la qualifica della persona (fisica o giuridica) a cui i titoli appartengono.

Ciò stante:

— l'esportazione di detti titoli, *se appartenenti a residenti* è consentita soltanto previa autorizzazione del Ministero del Commercio con l'Estero;

— l'esportazione di detti titoli, *se appartenenti a non residenti* è consentita con le modalità ed i limiti indicati *sub c*).

L'esportazione dei titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili all'estero appartenenti a *residenti* è consentita soltanto per il tramite della Banca depositaria con obbligo di segnalazione all'Ufficio Italiano dei Cambi.

Se invece i titoli appartengono a *non residenti*, l'esportazione è consentita al seguito degli stessi, entro i limiti della precedente importazione comprovata dal modello V/2 vistato dalla dogana, ovvero a mezzo posta da banca abilitata, oppure al seguito dei *non residenti* sempre che i titoli risultino costituiti in deposito dall'estero in valuta.

Nei confronti dei *non residenti* trovano integrale applicazione i poteri di visita, ispezione e controllo previsti per i *residenti*. Ovviamente la responsabilità e la direzione di tutti i controlli competono alla Guardia di finanza solo fuori degli spazi doganali.

CAPITOLO III

CONFINO MARITTIMO

1. — Esportazione di valuta nazionale o estera, titoli azionari e obbligazionari, titoli di credito e altri mezzi di pagamento da parte di *residenti*.

(8) A meno che non sussistano le condizioni stabilite con circolare n. A/337 del 2 luglio 1976 dell'UIC, riportata in appendice.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a) *Assegnazione di valuta*

Per il residente *passaggero* che esce dallo Stato via mare su nave nazionale valgono disposizioni analoghe a quelle previste per l'uscita dal confine terrestre. Egli può portare al seguito:

— valuta nazionale in biglietti di Stato e di banca fino a lire 35.000;

— valuta estera per il controvalore di lire 65.000;

— controvalore fino a lire 400.000;

o in carta di credito, carta assegni e prepagati in Italia;

o lettere di credito utilizzabili presso la banca estera;

o ordine di pagamento su banca estera;

o assegno tratto su banca estera non trasferibile nè negoziabile in Italia.

La concessione degli ultimi tre mezzi di pagamento deve essere segnalata dalla banca con modello V/1 (9).

Il residente *passaggero* che esce dallo Stato, via mare su nave estera può portare al seguito:

— valuta nazionale in biglietti di Stato e di banca fino a lire 35.000;

— valuta estera nei limiti della normale assegnazione, assistita dal modello V/1.

Il *marittimo* italiano imbarcato su nave estera deve considerarsi assimilato ai lavoratori italiani temporaneamente all'estero (10).

La normativa vigente prevede la possibilità di istituire, *sulle navi nazionali*, una cassa di bordo in valuta e in lire, previa autorizzazione della Banca d'Italia. L'imbarco delle lire italiane per alimentare o reintegrare tale cassa, entro i limiti dei massimali fissati dalla Banca d'Italia, è consentita dalla Dogana. A tale ufficio spetta anche consentire

(9) Per le disposizioni di dettaglio veggansi annotazioni 1, 2 e 3.

(10) Per le disposizioni di dettaglio, veggasi circolare A/321 del 18 settembre 1975, in appendice.

l'imbarco della valuta, per i fini predetti, previo accertamento che la valuta stessa provenga da cessione da banca abilitata o da prelievo da conto autorizzato (11).

È anche prevista la possibilità di consentire l'esportazione di anticipi in lire *ai capitani di navi estere in porto nazionale*:

— fino a lire 10.000.000, su diretta autorizzazione della Dogana;

— per importi superiori a lire 10.000.000, su autorizzazione della Dogana, previa analogo autorizzazione della Banca d'Italia (12).

b) *Uscita attraverso gli spazi doganali*

Gli articoli 19 e 20 del testo unico numero 43/1973 (in appendice) disciplinano i poteri di controllo dei funzionari doganali sulle persone, mezzi di trasporto, bagagli ed oggetti che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi.

I militari del Corpo, comandati in servizio di vigilanza, prestano la propria collaborazione ai suddetti funzionari, attenendosi alle consegne di servizio.

Qualora abbiano motivo di ritenere che le persone, i mezzi e i bagagli presenti negli spazi doganali non si trovino nelle condizioni *sub a)*, segnalano il fatto al funzionario dirigente del servizio ed ai superiori gerarchici, attenendosi quindi alle disposizioni che saranno impartite.

L'azione di vigilanza deve essere particolarmente attenta nella critica fase dell'imbarco, nella quale, allorchè i passeggeri e l'equipaggio hanno superato i normali controlli, è possibile l'attuazione di illeciti valutari.

(11) Per le disposizioni di dettaglio, veggasi circolare A/321 del 18 settembre 1975 — riportata in appendice — che regola anche la gestione di uffici di cambio permanenti a bordo di navi passeggeri nazionali, nonchè le botteghe di bordo e gli empori a bordo di navi di linea nazionali.

(12) Veggasi circolare A/321 citata. È comunque da escludere, in via normale, che dette operazioni di imbarco di valuta e di lire possano avvenire in porti dove non sono dogane.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel caso che si addivenga all'accertamento di violazioni valutarie, si richiamerà sul fatto l'attenzione del funzionario, al quale spetta procedere alle incombenze di legge.

Il reparto della Guardia di finanza, secondo i criteri in vigore, procederà alle segnalazioni di rito agli organi gerarchicamente competenti, informando, nel contempo, il Comando di Nucleo al quale compete lo sviluppo degli accertamenti.

Quest'ultima comunicazione, cioè la richiesta d'intervento del competente comando del Corpo, sarà inviata anche all'ufficio doganale cui spetta procedere agli atti di denuncia o di accertamento.

c) *Uscita attraverso luoghi diversi dagli spazi doganali.*

L'articolo 6 del decreto-legge 31/1976, che inserisce nel testo unico delle disposizioni in materia doganale l'articolo 20-bis, prevede la possibilità per la Guardia di finanza di eseguire, fuori dagli spazi doganali, visite, ispezioni e controlli, anche ai fini valutari, nei confronti dei natanti, dei relativi equipaggi e passeggeri e dei loro bagagli, *quando risulti o sussista motivo di ritenere che detti natanti siano in partenza per l'estero.*

Di norma tali disposizioni non dovrebbero riguardare direttamente le navi di grosso tonnellaggio le quali, anche per motivi tecnici, sono tenute a partire per l'estero da porti doganali. Potrebbe avvenire però che dette navi, ponendosi eventualmente fuori dal mare territoriale, ricevano, mediante trasbordo, persone e/o valuta dirette illegalmente all'estero.

L'azione di vigilanza, sorretta da idonea attività informativa, dovrà essere rivolta principalmente nei confronti dei natanti che per le loro caratteristiche nautiche possono approdare e partire da qualsiasi punto del litorale.

Particolare cura dovrà essere posta nel controllo da esercitare in quei luoghi, che per essere limitrofi o molto vicini a Stati esteri, presentano una maggiore pericolosità nello specifico settore.

Quando risulti o vi sia fondato motivo di ritenere che, con un natante in partenza per

l'estero, si possano commettere violazioni valutarie, i militari del Corpo, in servizio di vigilanza lungo il lido del mare, possono eseguire visite ai natanti, nonchè ai bagagli dei viaggiatori e dell'equipaggio.

I militari, inoltre, possono invitare detti passeggeri ed equipaggi ad esibire gli oggetti ed i valori portati sulla persona. In caso di rifiuto ed ove sussistano fondati motivi di sospettare che i predetti occultino sulla persona valori, gli stessi militari, impedendo che nel frattempo le persone si allontanino e/o la nave e i bagagli vengano sottratti alla vigilanza, chiederanno l'intervento del primo superiore comandante che rivesta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, il quale, vagliate le circostanze, può disporre con apposito provvedimento scritto specificamente motivato (modello in appendice) che la persona venga sottoposta a perquisizione. Di detto atto di polizia sarà redatto processo verbale (modello in appendice) che, insieme al provvedimento che ne ha autorizzato l'esecuzione, deve essere trasmesso al più presto e comunque entro 48 ore alla procura della Repubblica competente per territorio.

L'articolo 20-bis, inserito nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale dall'articolo 6 del decreto-legge numero 31/1976, specificatamente, nel trattare dei poteri conferiti alla Guardia di finanza fuori degli spazi doganali, ne menziona la condizione legittimante nel fatto che risulti o sussista motivo di ritenere che i natanti siano in partenza per l'estero.

La certezza della partenza del natante per l'estero è acquisibile solo nei porti e dove esiste un ufficio dell'autorità marittima alla cui autorizzazione tale partenza è soggetta. Negli altri luoghi, invece, detta certezza non è ufficialmente acquisibile ma possono essere assunti indizi diretti — quali imbarco di ingenti e inconsueti quantitativi di combustibile, di acqua potabile, di viveri, eccetera — e/o indiretti — notizie informative — di una imminente partenza. Fuori dei casi di certezza, è opportuno attendere che le predisposizioni che fanno ritenere imminente la partenza acquistino la concretezza prevista dall'articolo 56 del codice penale e dall'articolo 2 del regio decreto-legge n. 1928/1938

per ipotizzare il tentativo, tentativo che, a norma dell'articolo 1 del decreto-legge numero 31/1976, viene equiparato, a tutti gli effetti, al reato consumato.

Pertanto, nella zona di vigilanza doganale marittima che, in base alle recenti disposizioni modificative dell'articolo 2 del codice della navigazione (legge 14 agosto 1974, numero 359), viene quasi integralmente ad essere compresa nel mare territoriale, le unità navali del Corpo, in analogia a quanto praticato in materia strettamente doganale (articolo 30 testo unico n. 43/1973), vigileranno sulle navi dirette all'estero, anche a tutela degli interessi valutari dello Stato.

I beni sequestrati, — valuta, titoli di credito, eccetera — debbono essere concentrati presso le filiali della Banca d'Italia o di Banca agente, secondo le procedure specificate a pagina 56.

Si rammenta che è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'articolo 235 codice procedura penale, qualora il valore complessivo dei beni sequestrati superi i 5 milioni; ciò in conformità del quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge numero 31/1976, quale risulta dopo le modifiche introdotte dalla legge di conversione. I mezzi, essendo prevista dal citato decreto-legge la confisca obbligatoria, vanno sequestrati secondo le formalità di rito, tra l'altro richiamate a pagina 56.

2. — Esportazione di valuta nazionale o estera, titoli azionari e obbligazionari, titoli di credito e altri mezzi di pagamento da parte di *non residenti*

a) *Assegnazione di valuta*

Il non residente, marittimo o passeggero, che esce dallo Stato su nave *estera*, può portare al seguito:

— valuta nazionale fino a lire 35.000 in banconote;

— valuta estera nei limiti di quella importata, comprovata dal mod. V/2, o di quella ceduta da banca agente risultante da relativo documento valutario.

I marittimi possono comprovare il possesso di valuta con il foglio paga o con dichiarazione vistata dal capitano.

Il non residente, marittimo o passeggero, che esce dallo Stato su nave *nazionale*, soggiace agli stessi limiti in precedenza indicati (13).

L'azione di vigilanza deve essere improntata agli stessi criteri innanzi esposti, identiche procedure, stessi poteri, con l'avvertenza però che essendo prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 31/1976 l'obbligazione civile anche per le multe inflitte e dall'articolo 4 stesso decreto l'obbligatorietà di iscrizione di ipoteca legale o di sequestro conservativo, a meno che non sia offerta idonea cauzione, i militari procedenti debbono adottare le necessarie cautele affinché dette norme possano trovare applicazione.

CAPITOLO IV

CONFINE AEREO

1. — Esportazione di valuta nazionale o estera, titoli azionari e obbligazionari, titoli di credito e altri mezzi di pagamento da parte di *residenti*

a) *Assegnazione di valuta*

Il residente che esce dallo Stato via aerea può portare al seguito:

— valuta nazionale fino a lire 35.000 in banconote;

— valuta estera per il controvalore di lire 65.000;

— controvalore fino a lire 400.000:

o in carta di credito, carte assegni e prepagati in Italia;

o lettere di credito, utilizzabili presso la banca estera;

(13) Veggansi circolari A/321 e A/337 dell'UIC, in appendice.

o ordine di pagamento su banca estera;
o assegno tratto su banca estera non trasferibile nè negoziabile in Italia.

La concessione degli ultimi tre mezzi di pagamento deve essere segnalata dalla banca con i modelli V/1 (14).

b) Partenza da aeroporti doganali

A norma dell'articolo 113 del testo unico n. 43/1973 (in appendice), gli aeroporti doganali sono designati dal Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero delle finanze. Da detti aeroporti, che costituiscono spazi doganali, debbono partire gli aeromobili diretti all'estero. In essi pertanto, trovano integrale applicazione le disposizioni sulla vigilanza e il controllo contenute negli articoli 19 e 20 del citato testo unico, la cui piena operatività in materia valutaria è ribadita dall'articolo 6 del decreto-legge numero 31/1976.

L'attività di controllo a norma degli articoli citati compete ai funzionari doganali. I militari del Corpo, pertanto, esplicano l'azione di vigilanza prevista dalle consegne di servizio. Nel caso abbiano motivo di ritenere che il residente, in uscita dallo Stato, non si trovi nelle condizioni *sub a)* segnalano la situazione al funzionario dirigente del servizio ed ai propri superiori gerarchici, attenendosi quindi alle disposizioni che saranno impartite.

Qualora, a seguito di successivi controlli disposti, si addivenga al sequestro di valuta nazionale o estera, di titoli o di altri mezzi di pagamento, indipendentemente dalla ste-sura degli atti di competenza del funzionario doganale, il locale comando del Corpo provvederà alle segnalazioni di rito previste, *informando dell'attivazione del reparto competente per le indagini anche l'ufficio doganale procedente.*

(14) Per le disposizioni di dettaglio, veggansi annotazioni 1, 2 e 3.

c) Partenza da aeroporti non doganali

L'articolo 114 del testo unico n. 43/1973 (in appendice), prevede che in caso di approdo forzato, fuori degli aeroporti doganali, l'autorizzazione a ripartire può essere data anche dalla Guardia di finanza.

I militari del Corpo, prima di concedere il nulla osta alla partenza, è opportuno che sentano i competenti uffici doganali.

Nel frattempo, però, sarà esercitata la necessaria vigilanza acchè a bordo non venga imbarcata valuta, soprattutto se la destinazione dichiarata è l'estero.

Nel caso che la sosta sia, per esigenze tecniche, prolungata e sorga di conseguenza la necessità che gli eventuali passeggeri e l'equipaggio lascino il luogo dell'approdo dovranno adottarsi le stesse procedure in vigore per l'arrivo dall'estero e, alla successiva partenza, quelle previste per l'espatrio.

È logico che nessun adempimento, ai fini valutari, sarà richiesto nel caso di breve sosta che non comporti assunzione di obbligazione tra residenti e non residenti, nè tanto meno l'introduzione di valuta.

2. — Esportazione di valuta nazionale o estera, titoli azionari e obbligazionari, titoli di credito e altri mezzi di pagamento da parte di non residenti

Il non residente all'atto dell'espatrio deve giustificare la quantità di valuta nazionale e/o estera detenuta.

La legittimità di detta detenzione è data dal documento V/2 compilato all'atto dell'ingresso in Italia ovvero da apposita documentazione valutaria rilasciata dall'UIC o da Banca agente (15).

La partenza via aerea, *sia dei residenti che dei non residenti*, avviene normalmente da aeroporti doganali dove la competenza ai controlli ed alla verbalizzazione, anche in materia valutaria, è degli uffici doganali.

(15) Per le disposizioni di dettaglio si rimanda a quanto detto a pag. 59.

Si ribadisce, pertanto, che agendo negli spazi doganali, i militari del Corpo debbono svolgere esclusivamente azione di vigilanza, richiedendo l'intervento dei funzionari doganali non appena si trovino in presenza di indizi di violazioni valutarie; per le ulteriori incombenze si atterranno alle disposizioni di detti funzionari.

I casi in cui il Corpo agisce in modo autonomo possono riguardare l'atterraggio forzoso e conseguente partenza, nonchè l'impiego di piccoli velivoli o di elicotteri per l'esportazione clandestina di valuta, con partenza da luoghi dove non esiste dogana.

CAPITOLO V

TRASFERIMENTO DI VALUTA TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE

L'articolo 3 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794 (in appendice), al sesto comma recita:

« In correlazione coi propri compiti di servizio e nella sfera delle loro attribuzioni, i funzionari delle Amministrazioni doganale e postale concorrono alla vigilanza per la difesa valutaria e provvedono con processo verbale all'accertamento delle infrazioni rilevate, nonchè all'eventuale sequestro di valori e di merci ».

I funzionari postali, pertanto, sono chiamati dalla normativa valutaria ad esercitare i poteri relativi alla prevenzione e repressione degli illeciti valutari. Inoltre, gli stessi funzionari, quali pubblici ufficiali ai sensi dell'articolo 357 codice penale, sono tenuti a far osservare anche le prescrizioni del decreto-legge n. 31/1976 e successive modificazioni e integrazioni. Agli stessi incombe obbligo di rapporto alla procura della Repubblica relativamente ai reati valutari accertati nell'esercizio delle loro funzioni.

Le infrazioni valutarie più comuni a mezzo del servizio postale, sono attuate mediante l'emissione di vaglia e di postagiuro internazionali, al duplice scopo di speculare sulla differenza di cambio (il cambio postale

effettuato in base al mercato ufficiale è diverso da quello praticato sul mercato parallelo) e di attuare vere e proprie fughe di capitali, in quanto il trasferimento di somme nei limiti consentiti è svincolato dai normali obblighi valutari.

Il servizio postale internazionale, per la parte valutaria, riguarda soprattutto i pagamenti effettuati mediante i vaglia e i postagiuro internazionali ed interessa i Paesi firmatari della Convenzione Internazionale di Vienna del 7 luglio 1964, costitutiva dell'Unione Postale Universale (UPU), ratificata e resa esecutiva in Italia dal primo gennaio 1966 (decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1965, n. 1717) (16).

Il vaglia internazionale non differisce, nella sostanza, dal normale vaglia postale e può essere usato per regolamenti di carattere finanziario e commerciale; il controvalore viene corrisposto al beneficiario in numerario.

Il postagiuro internazionale consente di effettuare pagamenti da e verso l'estero mediante accredito e addebitamento dei conti correnti intrattenuti dagli operatori con l'amministrazione postale dei rispettivi Paesi.

Il volume dei movimenti di valuta operati mediante i mezzi predetti è notevole — risulta infatti che il 55 per cento delle rimesse emigrate avveniva a mezzo di vaglia postale internazionale e che le poste italiane rilasciavano analoghi titoli per l'estero per un importo mensile medio di 800-900 milioni —.

I dati surriportati non sono più attuali poichè, come sarà posto in evidenza trattando dei sistemi di frode, le rimesse degli emigrati sono diminuite mentre, per i motivi innanzi specificati, è aumentata l'emissione dei vaglia dall'Italia.

(16) La costituzione dell'UPU è stata modificata in base ai protocolli addizionali di Tokyo del 1969 e di Losanna del 1974.

Agli atti internazionali adottati a Losanna il 5 luglio 1974 è stata data esecuzione con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1975, n. 684 (G. U. n. 341 del 29 dicembre 1975, s.o.).

Per frenare il fenomeno si è provveduto ad accordare agli emigrati la possibilità di accendere conti in valuta (17) ed a ridurre i limiti massimi dei vaglia e dei postagiro internazionali.

Attualmente vigono i seguenti limiti:

— emissione di vaglia internazionali:
per la Confederazione Elvetica, importo massimo lire 30.000;

per gli altri Paesi, importo massimo lire 100.000;

emissione di postagiro internazionali:
per la Confederazione Elvetica, importo massimo lire 100.000;

per gli altri Paesi, importo massimo lire 500.000.

L'emissione di vaglia internazionale è consentita solo se il richiedente è « residente »; in merito sono state emanate disposizioni dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, riguardanti le incombenze degli Uffici postali per l'accertamento del possesso di detta qualità da parte del richiedente e, se soggetto diverso, anche da parte del mittente.

La Guardia di finanza può essere interessata all'accertamento di situazioni anomale nel campo in esame, anche a richiesta dell'UIC; a detto ufficio il Ministero delle poste e telecomunicazioni, periodicamente, segnala l'andamento dei movimenti valutari a mezzo del servizio bancoposta.

CAPITOLO VI

ILLECITA COSTITUZIONE DI DISPONIBILITÀ O ATTIVITÀ FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO

Il capoverso dell'articolo 1 del decreto-legge n. 31/1976 punisce con la multa dalla metà al triplo la costituzione all'estero, a

(17) Cfr. decreto ministeriale 4 febbraio 1976 (G. U. 5 febbraio 1976, n. 32), istitutivo di « conti in valuta emigrati ».

favore proprio o di altri, di disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere senza la autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria.

Per detto reato il quarto comma prevede l'aggravamento della multa e la reclusione da uno a sei anni, se il valore delle attività o disponibilità supera complessivamente lire 5.000.000.

Non costituisce, invece, reato ma semplice illecito amministrativo, la costituzione di disponibilità o attività non autorizzate per importi non superiori a lire 500.000 (articolo 1, u.c., del decreto-legge citato, nel testo modificato dalla legge di conversione).

I sistemi escogitati ed escogitabili per l'attuazione di tale illecito sono molteplici, di difficile individuazione e scevri di una precisa catalogazione, per cui è maggiormente probabile acquisirne conoscenza, mediante prove indirette, in sede di verifica generale.

I tipi di violazioni valutarie più frequentemente accertati dai reparti sono:

— *Soprafatturazione all'importazione:*

a fronte dell'importazione di merci viene artificiosamente maggiorato il prezzo, avvalendosi di documentazione all'uopo predisposta (fattura estera, certificato di origine e, conseguente, benessere bancario recanti importi maggiorati). In questo modo si esporta valuta in misura superiore a quella dovuta al fornitore estero. La parte eccedente di valuta, previ accordi tra gli operatori, viene accreditata all'estero. Al riguardo si cita il seguente caso recentemente accertato: un operatore nazionale ha fatto risultare di aver acquistato all'estero mangime al prezzo di lire 9.853 al Kg., contro una effettiva quotazione di mercato di lire 145 al Kg.; in tal modo l'operatore si è costituito disponibile all'estero per oltre 800 milioni di lire.

— *Sottofatturazione all'esportazione:*

consiste nell'attuazione, sempre al fine di costituirsi disponibilità all'estero, del sistema inverso a quello sopraindicato. L'operatore nazionale dichiara un valore notevolmente inferiore delle merci esportate; il corrispondente accredita la differenza su un

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conto all'estero. L'esempio potrebbe essere rappresentato dall'esportazione di prodotti ortofrutticoli a prezzi dichiarati inferiori rispetto a quelli pattuiti.

— *Mancata riscossione di crediti verso l'estero a fronte di operazioni commerciali:*

l'operatore nazionale omette di farsi corrispondere in Italia il prezzo della merce esportata, incaricando il corrispondente di versare detto importo a suo favore su banca estera. Per perpetrare tale frode ci si avvale spesso di falsa documentazione diretta a giustificare il sorgere di contestazioni sul buon esito dell'operazione (merce avariata, non conforme all'ordine, giunta oltre i termini contrattuali, eccetera), ovvero dimostrando l'intervenuta insolvibilità del debitore (esempio fittizio fallimento).

— *Anticipazioni di pagamento su future importazioni e posticipazioni di riscossione a fronte di esportazioni:*

tale frode ha il duplice scopo di lucrare gli interessi sulle somme temporaneamente depositate all'estero e di speculare, specie in periodo di accentuata fluttuazione del mercato dei cambi, sulla differente quotazione della lira rispetto alle valute straniere più solide. La procedura di attuazione consiste nell'anticipare quota parte o tutta la somma dovuta per una futura importazione o nel ritardare la riscossione su una fornitura, oltre i termini consentiti, mediante artifici, ovvero fidando nella inefficienza dei riscontri tra banche agenti e UIC.

— *Mancata reimportazione di merci temporaneamente esportate:*

gli operatori che ricorrono a detto sistema omettono di reimportare le merci esportate in temporanea che vengono invece vendute all'estero, accreditandosi ivi il controvalore.

La consumazione di detto tipo di frode è resa ora più agevole dalla liberalizzazione del commercio internazionale — specie per quanto riguarda il traffico di perfezionamen-

to — conseguente soprattutto all'attuazione degli impegni comunitari. Sono note le difficoltà di accertamento, considerato il volume di tali tipi di scambio e la possibilità di ottenere facilmente all'estero una documentazione giustificativa, formalmente valida. Il traffico di perfezionamento, tra l'altro, ha notevoli risvolti positivi per l'economia nazionale.

— *Fittizie importazioni di merci:*

è di tutta evidenza che questo tipo di frode è collegata ad altre violazioni, anche di carattere penale (falsa documentazione commerciale, inosservanza delle disposizioni relative al rilascio di benestari bancari, contraffazione di documentazione doganale o uso indebito di timbri doganali).

— *Compensazioni:*

è un mezzo per costituire disponibilità all'estero, senza esportazione materiale di valuta e di altri valori, che ha il vantaggio di non comportare spese di trasferimento e rischi connessi a falsa documentazione.

I casi più frequenti di compensazione si sono verificati nei settori del turismo e delle rimesse degli emigranti.

Per il turismo è stato accertato che società straniere riscuotevano anticipatamente tutte le spese relative al soggiorno di turisti in Italia, provvedendo nel contempo ad attingere da fondi precostituiti in Italia da residenti, desiderosi di esportare illegalmente valuta all'estero. L'operatore straniero — organizzatore dei viaggi — avuta conferma dell'avvenuto accreditamento sul conto aperto in Italia a nome di un residente compiacente, provvedeva a versare l'equivalente sul conto estero, prelevandolo dalle somme anticipate in valuta straniera dai turisti.

Per gli emigranti è stata attuata una procedura analoga, consistente nell'accreditamento all'estero delle somme destinate alle famiglie dei nostri lavoratori contro versamento del controvalore in lire in Italia, attinto da conto costituito con valuta da esportare illegalmente.

— *Materiale esportazione di valuta:*

la recente normativa valutaria che ha ampliato i poteri di accertamento ed ha costituito nuovi organi specializzati di prevenzione e repressione, ha ridato vita al tradizionale sistema di « contrabbando di valuta » attraverso i confini dello Stato; ciò in dipendenza anche del fatto che tutti i sistemi in precedenza accennati lasciano tracce più o meno vistose, rilevabili attraverso controlli approfonditi e analitici. Le disposizioni limitative alla libera introduzione di valuta italiana recentemente emanate dalla Confederazione Elvetica nonché le analoghe norme concordate in sede comunitaria non debbono indurre i reparti del Corpo a sottovalutare il fenomeno di esodo di capitali attraverso la forma in oggetto.

L'esperienza insegna che molteplici necessità inducono spesso i titolari delle disponibilità comunque costituite a recarsi personalmente o tramite interposta persona all'estero, portando al seguito documentazione da cui è possibile rilevare tale loro credito.

Il sequestro di detta documentazione, già consentito dal terzo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, numero 794, è ora dovuto anche a norma degli articoli 219 e 222 codice procedura penale, in caso di violazioni costituenti reato.

L'azione di prevenzione e di repressione che si esplica lungo i confini dello Stato deve mirare anche all'acquisizione di dette prove, mediante l'esecuzione dei controlli sui bagagli, sui mezzi, sugli oggetti e sulle persone, previsti in particolare dagli articoli 19, 20 e 20-bis del testo unico n. 43/1973.

Si rammenta che detti controlli sono eseguibili anche all'atto dell'ingresso in Italia.

I dati desumibili dalla documentazione rinvenuta e sequestrata possono portare a configurare i sufficienti indizi richiesti dall'articolo 238 del codice di procedura penale, unitamente al sospetto di fuga, per procedere al fermo.

A tal proposito si richiama l'attenzione sui termini concessi dall'articolo 3 della legge n. 689/1976, ragion per cui qualora non si

abbia la prova che dette disponibilità o attività siano state create successivamente al 5 marzo 1976, per la configurabilità della violazione valutaria punita a norma della citata legge e conseguente applicabilità delle norme del codice di procedura penale, occorre che siano spirati i termini ricordati senza che l'interessato abbia ottemperato agli obblighi di dichiarazione ed a quelli conseguenti.

In sintesi:

— si dovrà sempre procedere al sequestro della documentazione comprovante illecita costituzione di disponibilità o attività all'estero. Detta documentazione sarà depositata presso la procura della Repubblica competente, se riguarda fatti commessi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge numero 31/1976, o presso la procura della Repubblica o la pretura se, riguardando fatti commessi prima, siano trascorsi i termini previsti dall'articolo 3 della legge n. 689/1976. Qualora il controvalore delle attività o disponibilità non superi lire 500.000, la documentazione sarà posta a corredo del p.v. di accertamento da inoltrare agli Organi valutari. Nel caso non siano trascorsi i termini di cui al citato articolo 3, la documentazione stessa sarà trasmessa all'Ufficio italiano cambi, ufficio al quale l'interessato è tenuto a fare le dichiarazioni previste dallo stesso articolo (l'argomento è trattato più dettagliatamente nel Capitolo VIII);

— si potrà procedere al fermo dell'indiziato se, sussistendo i requisiti richiesti dall'articolo 238 del codice di procedura penale, la violazione posta in essere superi complessivamente il controvalore di lire 5.000.000, nell'ipotesi contemplata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 31/1976, o di lire 15.000.000, se si verte nella fattispecie di cui all'articolo 3 della legge n. 689/1976;

— si potrà procedere all'arresto in flagranza, a norma dell'articolo 235 del codice di procedura penale, solo nell'ipotesi prevista dall'articolo 3 della legge n. 689/1976, purchè il controvalore superi lire 15.000.000, vertendosi in fattispecie di reato permanente.

CAPITOLO VII

ALTRE IPOTESI DI REATO INTRODOTTE
DAL DECRETO-LEGGE N. 31/1976
E SUCCESSIVA LEGGE DI CONVERSIONEa) *Violazione all'obbligo di cessione di valuta estera*

L'articolo 1 della legge di conversione ha introdotto dopo il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 31/1976 il seguente:

« *Chiunque in violazione delle norme valutarie, omette di cedere entro trenta giorni, all'Ufficio italiano dei cambi, valuta estera comunque acquisita o detenuta nel territorio nazionale, è punito con la sanzione prevista dal comma precedente* ».

La sanzione prevista è la multa dalla metà al triplo del valore della valuta non ceduta, tenendo presente che, se il controvalore supera lire 5 milioni, si applica la reclusione da uno a sei anni e la multa dal doppio al quadruplo. Qualora il valore non superi lire 500.000, l'infrazione non costituisce reato e si applicano le sanzioni amministrative previste dal regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928.

La norma valutaria che attualmente regola l'offerta in cessione all'Ufficio italiano cambi delle valute estere è il decreto emanato dal Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro, il 21 marzo 1974, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 22 marzo 1974 (18).

In virtù di detto decreto i *residenti* hanno l'obbligo di cedere entro sette giorni decorrenti dalla data in cui abbiano acquistato il possesso delle valute estere o dalla data in cui i possessori delle valute estere siano di-

venuti *residenti* (19), alla Banca d'Italia, o ad una Banca agente o ad altra persona, ditta o ente, appositamente autorizzato dal suddetto istituto di emissione.

L'obbligo della cessione riguarda le valute specificate nello stesso decreto, limitatamente però alle banconote.

Non sussiste obbligo di cessione di monete metalliche estere aventi corso legale.

La Banca d'Italia ha facoltà di autorizzare i cambiavalute, le aziende turistiche, gli alberghi ed altri enti non bancari ad operare per suo conto nelle operazioni di accettazione in cessione di valuta estera. Gli operatori sopradetti sono obbligati però a tenere un apposito registro, soggetto alla disciplina del codice civile, per le operazioni relative al commercio dei cambi.

In detto registro saranno indicati giornalmente e distintamente, in ordine cronologico, le operazioni di acquisto e di vendita, la residenza e la nazionalità del venditore e del compratore, la qualità della valuta estera nonché la natura e le condizioni delle operazioni stesse (articolo 6 del decreto Ministeriale 21 marzo 1974).

Dalla normativa surriportata appare l'esistenza di due termini diversi, uno di sette giorni — decreto Ministeriale 21 marzo 1974 — e l'altro di trenta giorni — decreto-legge n. 31/1976 nella formulazione successiva alla conversione —. Detta coesistenza può far sorgere perplessità circa la scadenza del termine previsto dalla norma penale, atteso lo specifico richiamo della stessa alla normativa valutaria vigente.

La contestuale vigenza della citata normativa, la quale indubbiamente in futuro dovrà essere coordinata dagli Organi valutari, deve indurre i militari del Corpo a rappresentare preliminarmente alla procura della Repubblica gli elementi acquisiti, nel caso che si ritenga esistano le condizioni legittimanti l'arresto o il fermo del responsabile (omessa cessione di valuta estera per un con-

(18) Il decreto ministeriale citato è stato modificato con decreto ministeriale 4 febbraio 1976 (*G. U.* 5 febbraio 1976, n. 32) e con decreto ministeriale 6 maggio 1976 (*G. U.* 6 maggio 1976, n. 119).

(19) Per la nozione di residente, veggasi articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, in appendice.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

trovalore superiore a lire 5.000.000 e decorso del termine di trenta giorni) e non sia trascorso il termine massimo che la più favorevole ed estensiva interpretazione può accordare al prevenuto (trentotto giorni dalla data di acquisizione o detenzione della valuta).

b) *Reati specifici dell'amministratore o del dipendente di un'azienda di credito.*

L'articolo 3 del decreto-legge n. 31/1976 ha previsto l'irrogazione dell'ammenda da lire 100.000 a un milione a carico dell'amministratore o dipendente di un'azienda o istituto di credito che, nell'esercizio delle sue funzioni, viola le disposizioni concernenti il regolamento valutario di operazioni commerciali o finanziarie con l'estero, purchè l'azione o l'omissione abbia favorito il compimento di uno dei reati previsti dall'articolo 1 e fuori dell'ipotesi di concorso negli stessi.

In casi di particolare gravità, la pena è dell'arresto e dell'ammenda.

Qualora vengano accertati reati valutari a carico di funzionari bancari, il rapporto dovrà essere inviato, oltre che alla procura della Repubblica, anche al Ministero del tesoro e alla Banca d'Italia, per la eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di loro competenza.

c) *Reati specifici dell'operatore economico*

L'articolo 1 della legge di conversione, ha inserito nell'articolo 3 del decreto-legge numero 31/1976 l'ipotesi di reato specifico a carico dell'operatore che, sui moduli e nei documenti necessari per ottenere l'autorizzazione concernente il regolamento valutario di operazioni commerciali o finanziarie con l'estero, non dichiara il vero o prospetti il falso.

La sanzione, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è l'ammenda da lire 100.000 a un milione; nei casi di particolare gravità l'arresto e l'ammenda.

L'introduzione di tale fattispecie contravvenzionale ha soprattutto lo scopo di indurre l'operatore a dichiarare prezzi congrui al-

l'atto della richiesta di benestari alla Banca d'Italia o Banca agente o all'atto dell'emissione di benestari bancari, nel caso di import-export procedura speciale.

I reparti del Corpo dovranno tener presente che detto reato può coesistere con delitti di contrabbando, con delitti di falso, con violazioni ai divieti economici nonchè con i delitti valutari riguardanti l'esportazione di valuta e la costituzione di disponibilità all'estero.

CAPITOLO VIII

MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE N. 31/1976 ED ALLA LEGGE N. 159/1976 APPORTATE DALLA LEGGE 8 OTTOBRE 1976, N. 689

1. — *Generalità*

Nell'approssimarsi della scadenza del termine fissato dall'articolo 2 della legge numero 159/1976 che, al fine di agevolare il rientro in Italia delle disponibilità e attività possedute all'estero e costituite in violazione alle norme valutarie vigenti al momento del fatto, imponeva, fra l'altro, agli interessati l'obbligo di farne denuncia all'Ufficio italiano cambi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa (termine scaduto il 19 agosto 1976), il Governo, anche su indicazioni fornite dall'Ufficio italiano cambi, ha ritenuto di prorogare il termine stesso di tre mesi e cioè fino al 19 novembre 1976.

In conseguenza di ciò è stato emanato il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, alla cui conversione si è provveduto con la legge numero 689/1976.

Il conseguimento dell'obiettivo prioritario, costituito dal rientro dei capitali, ha indotto le autorità di Governo ed il Parlamento, a tener conto dei problemi sollevati dagli operatori nazionali, relativamente all'applicazione dell'articolo 2 della legge n. 159/1976. Lo sperato rientro di capitali non si è realizzato, quanto meno nella misura prevista, poichè timori, derivanti dalla interpretazione del citato articolo, hanno fatto ritenere che

gli operatori, i quali avessero reintrodotta i propri capitali secondo le procedure fissate dalla circolare dell'Ufficio italiano cambi A/335 (in appendice), potessero evitare soltanto le sanzioni valutarie e fiscali, mentre le sanzioni penali, afferenti gli illeciti compiuti per costituirsi la massa di liquidità da esportare illegalmente, avrebbero trovato applicazione. Tale è il caso delle società obbligate alla redazione di bilanci che avrebbero effettuato dei falsi per accantonare i redditi successivamente esportati. È indubbio che in questi casi le responsabilità penali degli autori dei reati, non possano rientrare nel dettato del citato articolo 2, nè tanto meno l'Amministrazione finanziaria avrebbe potuto ignorare nelle successive determinazioni del reddito i nuovi elementi rappresentati dai capitali reintrodotti.

Allo scopo di determinare più dettagliatamente il contenuto della norma valutaria, al fine di evitare interpretazioni non uniformi che avrebbero continuato a far sussistere ed alimentare lo stato di incertezza fino allora verificatosi, il Parlamento, anche su iniziativa del Governo, ha fissato nuovi criteri che chiariscono tutta la dinamica connessa alla situazione del rientro dei capitali.

2. — *Esame della legge n. 689/1976*

— L'articolo 1 converte in legge il decreto-legge n. 543/1976 che aveva differito al 19 novembre 1976 i termini per la presentazione delle dichiarazioni richieste dall'articolo 2 della legge n. 159/1976.

— L'articolo 2 inserisce nell'articolo 1 del decreto-legge n. 31/1976 due nuovi commi riguardanti, rispettivamente, l'introduzione di una specifica fattispecie a carico del residente che, con qualsiasi mezzo, fa apparire beni o attività siti in Italia come appartenenti a non residenti ed il riconoscimento della qualifica di non residenti ai cittadini italiani che svolgono lavoro dipendente o artigianale all'estero, indipendentemente dalla durata di tale lavoro.

In sostanza, il citato primo comma prevede la sanzione della reclusione fino a tre anni e la multa fino a cinque milioni a carico

dei residenti che fanno figurare propri beni o sostanze siti in Italia come appartenenti a non residenti.

La disposizione è stata introdotta allo scopo di infrenare un sistema di frode che ha assunto nel tempo una particolare consistenza. Basti pensare ai possibili casi di aperture di credito effettuati ufficialmente da società straniere a favore di società italiane, con capitali presumibilmente italiani, esportati illegalmente, o alla fittizia vendita di attività industriali o commerciali nonchè alla istaurazione di diritti reali di godimento a favore di non residenti su beni siti in Italia, con pagamento di corrispettivi notevolmente inferiori ai reali.

In realtà perchè possa configurarsi la fattispecie criminosa in esame occorre che la piena proprietà di fatto permanga al residente mentre essa soltanto di diritto è vantata ed esercitata da un ente o persona giuridica non residente.

L'accertamento dei reati del genere presenta notevoli difficoltà e la prova della loro avvenuta consumazione può essere ottenuta solo mediante elementi documentali acquisiti nel corso di verifica o di atti di polizia giudiziaria.

Non è da escludere la possibilità che con la fattispecie in esame coesista l'illecita costituzione di disponibilità o attività all'estero, prevista dal capoverso dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 31/1976.

L'avvenuto inserimento della presente norma nell'ambito dell'articolo 1 del decreto-legge n. 31/1976, rende operanti in ordine alla stessa tutte le disposizioni di carattere sostanziale e procedurale applicabili alle fattispecie che la precedono (aggravanti in rapporto al valore dei beni, al numero e alle qualità dei colpevoli ovvero al danno causato alla economia nazionale; confisca; equiparazione del delitto tentato al consumato; obbligazione civile per la multa; rito direttissimo; applicabilità dell'ipoteca o del sequestro previsti dall'articolo 189 del codice penale; competenza per materia e per territorio; deroga all'articolo 340 del codice penale, eccetera).

Per quanto riguarda il secondo comma, i cittadini italiani che svolgono lavoro dipen-

dente o artigianale all'estero sono considerati « non residenti » ai fini valutari, limitatamente alle disponibilità o attività costituite all'estero con il lavoro ivi svolto, a prescindere dalla durata del lavoro stesso, anche se conservano la residenza anagrafica in Italia.

Si è inteso in questo modo risolvere i problemi dei cittadini italiani che, svolgendo lavoro dipendente o artigianale all'estero, si costituiscano ivi con il frutto del proprio lavoro attività o disponibilità; essi, non ritenendo di acquisire la residenza all'estero, non rientrerebbero nella previsione dell'articolo 1 n. 4), del decreto-legge n. 476/1956 (in appendice).

Logicamente, in questo modo, è stato escluso che a loro carico possa concretizzarsi l'ipotesi di illegale costituzione di disponibilità valutaria o attività all'estero, purchè sussistano le condizioni fissate dalla legge (provventi di lavoro dipendente o artigianale; accantonamento degli stessi durante il periodo di effettivo lavoro prestato all'estero).

— L'articolo 3 sostituisce l'articolo 2 della legge n. 159/1976 e vi aggiunge gli articoli 2-bis e 2-ter.

L'articolo 2, nella presente formulazione, fissa nei confronti di coloro che, alla data del 19 novembre 1976 (termine introdotto dal decreto-legge n. 543/1976), comunque posseggano all'estero disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere, costituite anteriormente al 6 marzo 1976, in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del fatto, l'obbligo di presentare, entro lo stesso 19 novembre, dichiarazioni all'Ufficio italiano dei cambi, tramite la Banca d'Italia o una banca agente, secondo le modalità fissate con circolare A/344 del 22 ottobre 1976 (in appendice) e di provvedere ai seguenti adempimenti:

cedere alla Banca d'Italia o banca agente le disponibilità valutarie, liquide e trasferibili. La cessione deve avvenire entro il 19 febbraio 1977;

depositare, ai sensi dell'articolo 11 del decreto ministeriale 22 dicembre 1975 (in appendice), entro il 19 febbraio 1977, i titoli

azionari, obbligazionari e similari emessi o pagabili all'estero, con l'obbligo di vendere entro il 19 novembre 1977 quelli non costituenti investimenti diretti e cedere alla Banca d'Italia o banca agente le disponibilità liquide e trasferibili ricavate.

L'eccezione per titoli costituenti investimenti diretti ha lo scopo di salvaguardare gli interessi patrimoniali ed economici di quelle aziende italiane che hanno sottoscritto quote di partecipazione in società straniere, con l'intento di creare con le stesse stabili rapporti commerciali. L'attuazione di simili partecipazioni trascende spesso semplici motivi di ordine valutario e mira al conseguimento di interessi, a volte cospicui, di carattere economico, di politica degli scambi e di impiego della mano d'opera italiana;

cedere le disponibilità liquide e trasferibili ricavate dalla riscossione dei crediti, dall'eventuale vendita di immobili o dalla eventuale vendita o liquidazione delle attività costituenti investimenti diretti, entro i termini e con le modalità fissate dalle norme valutarie vigenti al momento della vendita o realizzo.

Tanto la vendita degli immobili posseduti all'estero quanto quella delle attività costituenti investimenti diretti non è obbligatoria. Ciò si rileva chiaramente dal termine « eventuale » riportato dalla legge. Si è inteso in questo modo colmare le lacune della legge n. 159/1976 e risolvere i numerosi problemi connessi allo smobilizzo obbligatorio di immobili e di quote di partecipazione in società straniere.

La norma ha lasciato alla discrezionalità degli interessati la liquidazione di detti beni o attività, affermando però, che qualora essa avvenga, i corrispettivi debbono essere reimportati e ceduti con l'osservanza delle disposizioni valutarie.

Coloro che non intendono liquidare gli immobili e gli investimenti diretti, sono obbligati a far affluire in Italia i relativi redditi, a norma dell'articolo 2 del decreto-legge numero 476/1956 (in appendice), che concorreranno a formare il coacervo dei redditi soggetti ad imposizione diretta;

vendere o liquidare entro il 19 maggio 1977 le attività mobiliari diverse da quelle prima indicate, provvedendo alla cessione delle relative disponibilità liquide e trasferibili.

I possessori di aeromobili, navi e natanti, non iscritti in pubblici registri nazionali, invece di liquidarli, possono, entro la stessa data, importarli, trasferendone la proprietà a loro nome, ed iscriverli nei pubblici registri nazionali, secondo le formalità stabilite con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri competenti, 20 ottobre 1976 (in appendice).

L'importazione avviene senza regolamento valutario, cioè « franco valuta », ma con l'obbligo, ai fini fiscali, di un regolare sdoganamento, sulla base del valore di mercato; per i dettagli, si rinvia al sopraccitato decreto.

Un eguale trattamento è riconosciuto al rientro degli oggetti d'arte.

Come precisato nella circolare A/344 dell'Ufficio italiano cambi, la cessione delle disponibilità liquide e trasferibili, nonché il realizzo dei titoli, deve avvenire presso la stessa banca alla quale ci si è appoggiati per la dichiarazione.

Non sussiste un obbligo di separata dichiarazione per coloro i quali, entro il 19 novembre 1976, avranno provveduto, a seconda dei casi, alla cessione delle disponibilità valutarie possedute o ricavate dalla alienazione delle attività site all'estero, al deposito dei titoli, alla presentazione della dichiarazione di importazione di aeromobili, navi, natanti e oggetti d'arte.

È logico che, fermo restando il termine del 19 novembre 1976, l'obbligo di dichiarazione all'Ufficio italiano cambi è alternativo all'avvenuta cessione o dichiarazione d'importazione.

Per l'osservanza di tutti i termini sopra riportati valgono le norme del codice civile.

Il termine cessione, usato dalla normativa valutaria, sta a significare la contrattazione con la Banca d'Italia e con una banca agente di valuta estera o di titoli emessi all'estero contro lire italiane.

La legge n. 689/1976 ha stabilito, inoltre, che l'obbligo di cessione riguarda le disponi-

bilità valutarie liquide e trasferibili. Si è inteso in questo modo mandare indenne da sanzioni l'operatore nazionale che non abbia possibilità di adempiere agli obblighi nei termini previsti in quanto ostacolato nel rendere liquidi e trasferibili i propri beni siti all'estero. Nella pratica attuazione possono presentarsi condizioni, quali la legislazione ostativa del Paese estero, l'esistenza di controversie giudiziarie eccetera, che non consentono sia di liquidare le attività possedute, sia di trasferire in Italia il corrispettivo di dette attività; ciò ha consigliato la introduzione nel testo legislativo delle citate condizioni. Di tale impedimento dovrà essere data documentata comunicazione all'Ufficio italiano cambi; l'obbligo diventerà operante appena rimossi gli impedimenti e lo stesso dovrà essere assolto nei termini previsti dalle disposizioni valutarie vigenti a quell'epoca.

L'osservanza delle prescrizioni indicate rende inapplicabili le sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie e fiscali vigenti al momento del fatto.

La specifica menzione alla natura amministrativa delle sanzioni che si rendono inapplicabili, viene a dirimere i dubbi in precedenza sorti in merito alla interpretazione del secondo comma dell'articolo 2 della legge numero 159/1976, ora sostituito dall'articolo 3 della legge in esame.

L'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate è punita con pene autonome (e non più con riferimento all'articolo 1 del decreto-legge n. 31/1976), consistenti nella multa fino a lire 500.000 ovvero, se la violazione si riferisce a disponibilità o attività di valore superiore a 15.000.000, con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa fino al quadruplo del valore della violazione.

Resta fermo il criterio di inapplicabilità di sanzioni penali per le violazioni che non superino il controvalore complessivo di lire 500.000.

Costituisce innovazione rispetto alla precedente legislazione valutaria a carattere penale l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge n. 159/1976, nel testo sostituito dall'articolo 3 della legge n. 689/1976. Infatti, è previsto che le disposizioni dello stesso articolo non si applicano alle persone fisiche che, al-

la data del 6 marzo 1976, non avevano la *cittadinanza italiana*.

La precisazione introdotta presenta carattere limitativo rispetto alle norme precedenti che, inquadrandosi nel sistema della legislazione valutaria, facevano discendere la punibilità dei soggetti dalla condizione soggettiva di « residente », attribuita a norma dell'articolo 2 del decreto-legge n. 476/1956. Detta norma, prendendo in considerazione la *nazionalità* anzichè la *cittadinanza*, stabilisce che sono considerati « residenti » anche le persone fisiche di nazionalità straniera, limitatamente all'attività produttrice di redditi esercitata in Italia.

A norma dell'articolo 2 della legge in esame, nessun adempimento può essere richiesto alle persone non aventi cittadinanza italiana alla data del 6 marzo 1976 per le attività e disponibilità costituite all'estero, anche se a tale data rivestivano la qualifica di « residente ». Restano applicabili gli adempimenti e le sanzioni di carattere amministrativo per la costituzione di disponibilità all'estero, attuate precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 31/1976. Le violazioni commesse successivamente a detta data sfuggono alla regolamentazione dell'articolo 2.

— L'articolo 2-*bis* consente ai residenti che posseggono in Italia attività di qualsiasi genere, costituite anteriormente al 6 marzo 1976, tramite l'interposizione di persone fisiche o enti stranieri di rendersene cessionari, « franco valuta », entro il 19 maggio 1977, con l'osservanza delle prescrizioni dell'articolo 2.

Le cessioni operate si considerano agli effetti fiscali avvenute a titolo oneroso.

La disposizione mira a sanare le situazioni irregolari, precedenti il 6 marzo 1976. Per quelle successive la legge n. 689/1976 ha introdotto una specifica norma incriminatrice (articolo 1, quarto comma, del decreto-legge n. 31/1976, nella versione risultante dopo le ultime modifiche).

— L'articolo 2-*ter* consente a coloro che osservano le prescrizioni dell'articolo 2 o si avvalgono delle facoltà di cui all'articolo 2-*bis*, di versare alla Tesoreria dello Stato, entro il 19 febbraio 1977 e secondo le moda-

lità che verranno stabilite, un importo pari al 15 per cento dell'ammontare delle disponibilità o del valore delle attività dichiarate o versate; tale adempimento preclude ogni accertamento ai fini delle imposte sul reddito, conseguente alla avvenuta conoscenza di dette attività o disponibilità, relativamente al periodo d'imposta in corso all'atto del versamento ed a quelli precedenti.

Nel caso che il valore dichiarato o ceduto risulti inferiore di oltre il 15 per cento a quello reale, si darà corso ad accertamento fiscale e il versamento effettuato sarà imputato alle imposte dovute.

La norma non obbliga al pagamento del 15 per cento, ma lo consente agli operatori che vogliono effettivamente sanare la loro posizione di definire le pendenze fiscali e valutarie, a condizione che presentino una dichiarazione veritiera. La concessione suddetta rappresenta un'ulteriore dimostrazione della effettiva finalità della legge di favorire, senza eccessiva liberalità nè particolari rigori, il rientro dei capitali.

— L'articolo 4 della legge n. 689/1976 estende le prescrizioni contenute negli articoli precedenti alle persone che hanno già ottemperato al disposto dell'articolo 2 della legge n. 159/1976.

3. — *Procedura di accertamento*

Relativamente alla fattispecie criminosa introdotta nell'articolo 1 del decreto-legge n. 31/1976 dall'articolo 2 della legge numero 689/1976 (fittizia intestazione di beni a « non residenti »), nulla è innovato per ciò che riguarda le facoltà, la procedura di accertamento e la competenza per materia e per territorio, illustrate in ordine alle altre fattispecie previste dallo stesso decreto-legge n. 31/1976.

L'articolo 2 della legge n. 159/1976 nel testo sostituito dall'articolo 3 della legge numero 689/1976, punisce in modo autonomo l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo stesso, concernenti gli obblighi di dichiarazione e cessione per le attività o disponibilità possedute illegalmente all'estero. Precedentemente tale inosservanza era

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sanzionata a norma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 31/1976. Di tale articolo 1, per espresso richiamo, resta applicabile l'esimente speciale relativa alle violazioni che non superino complessivamente il controvalore di lire 500.000, per le quali si rendono applicabili esclusivamente le sanzioni amministrative preesistenti.

In base alla norma più recente, l'inosservanza delle prescrizioni descritte *sub* 2 viene sanzionata con la multa fino a lire 500.000; se la violazione si riferisce a disponibilità o attività di valore superiore a lire 15 milioni, si applica la reclusione da 1 a 6 anni e la multa fino al quadruplo del valore della violazione.

Nell'espletamento della procedura di accertamento relativamente a quest'ultima fattispecie, occorre tener conto che:

non è configurabile nei confronti di coloro i quali non avevano la cittadinanza italiana alla data del 6 marzo 1976 (cfr. art. 2, ultimo comma);

non sono applicabili le disposizioni degli articoli 2 (obbligazione civile per la multa), 4 (rito direttissimo, ipoteca legale e sequestro, competenza funzionale del tribunale del luogo in cui è avvenuto l'accertamento del reato) e 5 (deroga al divieto del secondo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale e facoltà degli ufficiali di polizia giudiziaria di chiedere, previa autorizzazione, alle banche e agli uffici postali copia della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente). Ciò in quanto non essendo il delitto in esame previsto dal decreto-legge n. 31 del 1976 e non avendo la norma fatto espresso rinvio a detti articoli (rinvio invece contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge n. 159 del 1976 nel testo originario), non vi è possibilità di derogare alle norme sostanziali e processuali vigenti in materia penale.

Da quanto sopra scaturisce che:

la competenza per materia deve essere stabilita facendo ricorso alle norme del co-

dice di procedura penale, ragion per cui sarà competente il pretore, a meno che non sussista l'aggravante dell'entità del valore, nel qual caso la competenza passa al tribunale;

anche la competenza per territorio va determinata in base alle norme del codice di procedura penale (articoli 39 e seguenti);

non sono concesse alla polizia giudiziaria particolari facoltà per l'accertamento del reato suddetto.

Le situazioni di fronte alle quali i militari del Corpo potranno più frequentemente trovarsi sono, per sommi capi, le seguenti:

omessa dichiarazione, entro il 19 novembre 1976, delle attività o disponibilità costituite all'estero (20): si procederà agli atti di polizia giudiziaria necessari ed all'inoltro del rapporto al pretore o al procuratore della Repubblica competente;

omessa cessione, entro i termini previsti, delle disponibilità liquide e trasferibili, ovvero omesso deposito di titoli: si procederà come nel caso precedente, in quanto la sola dichiarazione non fa venir meno la responsabilità penale. Queste ipotesi saranno automaticamente rilevate dalle banche agenti e segnalate all'Ufficio italiano cambi in sede di appuramento delle dichiarazioni (veggasi circolare (A/344);

accertamento di esistenza di attività o disponibilità all'estero, costituite anteriormente al 6 marzo 1976, non ancora cedute o dichiarate in pendenza del termine del 19 novembre 1976: si procederà alla stesura di processo verbale di accertamento per infrazioni valutarie che, previa notifica, verrà trasmesso agli organi competenti. Ciò perchè l'inapplicabilità delle sanzioni amministrative valutarie è sottoposta a condizioni

(20) Si rammenta che dette disponibilità debbono essere state costituite prima del 6 marzo 1976: in caso contrario si verterà nella ipotesi delittuosa prevista dal capoverso dell'articolo 1 del decreto legge n. 31/1976. La cessione operata entro il termine suddetto assorbe l'obbligo di dichiarazione.

non ancora verificatesi (cfr. art. 2, quinto comma). Spetterà poi agli organi del contenzioso valutario dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni per il verificarsi delle condizioni o riportare i fatti all'Autorità giudiziaria competente;

accertamento dell'esistenza di disponibilità o attività di valore superiore al 15 per cento rispetto a quelle dichiarate o cedute, nel caso che l'operatore si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 2-ter: ferme restando le disposizioni impartite con circolare n. 1/76 del Comando generale, si procederà a segnalare la situazione rilevata all'Ufficio distrettuale delle Imposte dirette ed all'Ispettorato compartimentale competenti.

L'osservanza degli obblighi di dichiarazione e/o di cessione, deve essere dimostrata dall'interessato mediante esibizione di copia della dichiarazione rimasta in suo possesso, vistata dalla banca alla quale è stata presentata e/o di copia della documentazione bancaria comprovante l'avvenuta cessione (per i dettagli si rinvia alle circolari A/335 e A/344 dell'Ufficio italiano cambi).

Relativamente agli aeromobili, navi e natanti, anche da diporto, non iscritti nei pubblici registri nazionali, gli effettivi possessori, qualora intendano nazionalizzarli anzichè liquidarli, possono dimostrare l'avvenuto adempimento dell'obbligo di dichiarazione mediante l'avvenuta richiesta del relativo benessere bancario, che sarà rilasciato franco valuta, entro il 19 novembre 1976. La richiesta di detto benessere, se presentata entro il 19 maggio 1977 (termine ultimo concesso dalla legge per lo smobilizzo e/o per l'importazione) ma dopo il 19 novembre 1976, deve avvenire tramite la stessa banca alla quale è stata presentata la dichiarazione e conclude gli obblighi formali costituendo, nel contempo, premessa e vincolo per la definitiva regolarizzazione.

Le procedure da osservare sono previste, in dettaglio, dal citato decreto ministeriale 20 ottobre 1976 (in appendice).

CAPITOLO IX

ESERCIZIO IN MATERIA VALUTARIA DEI POTERI E DELLE FACOLTÀ CONFERITI DALLE LEGGI FINANZIARIE E TRIBUTARIE

a) *Poteri attribuiti alla Guardia di finanza.*

Il regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, recante norme per l'accertamento delle trasgressioni in materia valutaria e degli scambi con l'estero, all'articolo 3 (in appendice) dopo aver indicato i poteri e le facoltà conferiti in genere ai pubblici ufficiali preposti alla difesa valutaria, al quinto comma così recita: « *Le disposizioni precedenti non escludono l'esercizio, anche ai fini della vigilanza per la difesa valutaria, di tutti i poteri di polizia spettanti alla Pubblica sicurezza e alla Guardia di finanza, specialmente in materia tributaria* ».

L'articolo 6-bis del decreto-legge n. 31 del 1976, introdotto dall'articolo 1 della legge di conversione, allo scopo di dirimere eventuali dubbi circa la portata del predetto comma, ha specificato che lo stesso « *va inteso nel senso che i poteri concessi alla Guardia di finanza, in materia finanziaria, dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 e dalle leggi tributarie, possono essere esercitati anche ai fini della vigilanza per la difesa valutaria* ».

Tale interpretazione autentica, convalida la tesi sempre sostenuta dalla Guardia di finanza, più volte rappresentata agli Organi centrali competenti, e consente di affrontare l'azione di vigilanza con chiara sicurezza dei poteri conferiti.

Il primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge n. 31 del 1976, nella formulazione risultante dopo la conversione in legge, prevede, in deroga al terzo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale (in appendice), che il giudice può delegare

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

agli ufficiali di polizia giudiziaria l'esame della corrispondenza e degli atti e documenti della banca o istituto di credito, per rintracciare cose da sequestrare o per accertare altre circostanze utili in ordine a reati valutari previsti dal decreto sopracitato.

Il secondo comma, inoltre, in presenza di fondato sospetto di reati valutari, consente agli ufficiali di polizia giudiziaria, previa autorizzazione motivata del procuratore della Repubblica, di richiedere ad aziende e istituti di credito o all'amministrazione postale, di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente.

Per orientamento dell'attività operativa, si riportano i principali poteri e facoltà conferiti alla Guardia di finanza in materia finanziaria e tributaria:

- Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 63: *Attribuzioni di facoltà di indagini e controllo alla polizia tributaria investigativa*, modificato dal regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1290: *Provvedimenti per il Corpo della regia Guardia di finanza*:

l'articolo 1 del regio decreto-legge n. 63 del 1926, quale risulta modificato dal regio decreto-legge n. 1290 del 1937 (in appendice), conferisce agli ufficiali del Corpo nonché ai sottufficiali e militari di truppa incaricati del servizio di polizia tributaria investigativa, tutti i poteri e diritti di indagine, accesso, visione, controllo, richiesta d'informazioni, che spettano per legge ai diversi uffici finanziari incaricati dell'applicazione dei tributi diretti ed indiretti. Tali poteri, a norma del successivo articolo 2, sono stati coordinati con quelli dei vari uffici finanziari dal Regolamento per la polizia tributaria investigativa emanato con decreto ministeriale 16 luglio 1926. Il citato decreto è da ritenersi in buona parte superato dalle successive disposizioni legislative riguardanti i singoli tributi;

- Legge 7 gennaio 1929, n. 4: *Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie*; al Capo II del Ti-

tolo Secondo tratta « Della polizia tributaria ».

In particolare:

gli articoli 30 e 34 (in appendice) attribuiscono alla polizia tributaria competenza esclusiva in materia di violazioni finanziarie non costituenti reato e competenza primaria per le violazioni costituenti reato;

l'articolo 31 (in appendice) stabilisce che sono ufficiali di polizia tributaria, gli ufficiali e i sottufficiali della Guardia di finanza, ed agenti, i graduati ed i militari di truppa del Corpo;

l'articolo 33 (in appendice) prevede i casi in cui gli ufficiali di polizia tributaria possono procedere a perquisizione domiciliare, d'iniziativa, indicandone le condizioni legittimatrici;

l'articolo 35 (in appendice) stabilisce che la polizia tributaria può accedere, in qualunque ora, negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad una azienda industriale e commerciale, ed eseguirvi verificazioni e ricerche, al fine di assicurarsi dell'esatta osservanza delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti in materia finanziaria.

Quest'articolo riveste particolare importanza poichè ai poteri da esso previsti si ricorre tutte le volte che le singole leggi d'imposta non contengono specifiche norme al riguardo; ciò, in conseguenza della natura di norma generale che riveste la legge n. 4 del 1929 rispetto alle singole leggi finanziarie e tributarie;

- Legge 23 aprile 1959, n. 189: *Ordinamento della Guardia di finanza*:

l'articolo 1 nell'elencare i compiti istituzionali del Corpo, prevede anche la vigilanza, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni d'interesse politico-economico.

La norma sopracitata, di portata generale e legittimante l'azione del Corpo in materia valutaria, si sostanzia, per quanto riguarda i poteri e le facoltà, a norma del

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

combinato disposto del quinto comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge n. 794 del 1938 e dell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 31 del 1976, nelle previsioni della legge n. 4 del 1929 e delle singole leggi d'imposta di cui quelle di più ampia applicazione vengono di seguito riportate:

— Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43: *Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale*:

articoli 19, 20 e 20-bis: di detti articoli, che attribuiscono poteri agli appartenenti alla Guardia di finanza in materia di visite, ispezioni e controllo sui mezzi di trasporto, sui bagagli e sulle persone, è stato diffusamente trattato in precedenza, indicando anche i limiti spaziali di operatività degli stessi;

articolo 25 - *Esercizio della vigilanza nella zona terrestre*: l'articolo prevede i controlli che possono essere eseguiti, in zona di vigilanza doganale terrestre, a tutela dei diritti di confine, rinviando, per quanto riguarda la esecuzione di perquisizioni, verificazioni e ricerche, al disposto degli articoli 33 e 35 della legge n. 4 del 1929, in precedenza citati;

articoli 28 e 30: disciplinano, rispettivamente, l'esercizio della vigilanza nei laghi di confine e nella zona marittima.

Di essi è stato trattato nei precedenti capitoli II e III;

— Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*:

articoli 51, 52, 63 e 75: riguardano attribuzioni e poteri degli uffici IVA, accessi, ispezioni e verifiche, collaborazione della Guardia di finanza e norme applicabili in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni. I poteri previsti dai precedenti articoli, possono essere esercitati, in presenza delle relative condizioni legittimatrici, nei confronti dei soggetti d'imposta. I militari del Corpo, nel corso dell'azione di controllo a tutela del particolare tributo, avvalendosi degli stessi poteri, esplicheran-

no anche l'azione di competenza in materia valutaria;

— Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: *Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*:

articoli 32, 33 e 70: riguardano poteri degli uffici Imposte dirette, accessi, ispezioni e verifiche e norme applicabili in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni. Il terzo comma dell'articolo 33 — che per quanto riguarda l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche rende applicabile il disposto dell'articolo 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972 — nel prevedere l'attività di cooperazione della Guardia di finanza, attribuisce ad essa gli stessi poteri conferiti agli uffici dall'articolo 32.

Detti poteri potranno essere utilizzati, nei confronti degli stessi soggetti, anche a tutela degli interessi valutari;

— Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634: *Disciplina dell'imposta di registro*:

articolo 48; articolo 1 del regio decreto-legge n. 63 del 1926 e successive modificazioni; decreto ministeriale 16 luglio 1926: la vigente normativa in materia di imposta di registro non attribuisce particolari poteri o facoltà ai militari della Guardia di finanza, per cui soccorrono all'uopo le disposizioni del regio decreto-legge n. 63 del 1926, modificato dal regio decreto-legge n. 1290 del 1937, nonchè quelle contenute nel decreto ministeriale del 1926 — *Regolamento per la polizia tributaria investigativa* — in quanto compatibili con la legislazione concernente il tributo in trattazione. Anche di detti poteri, esercitati in occasione di operazioni di servizio in materia di imposta di registro, ci si potrà avvalere a tutela degli interessi valutari dello Stato;

— Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: *Disciplina dell'imposta di bollo*:

articoli 34, 35 e 36: riguardano l'accertamento delle violazioni, nonchè gli organi

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

competenti e le relative modalità. Tali articoli conferiscono poteri ai militari della Guardia di finanza per il richiamo espresso in essi contenuto alle norme della legge n. 4 del 1929, di cui si è già trattato;

— Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640: *Imposta sugli spettacoli*:

articoli 18 e 37: trattano della vigilanza e dell'accertamento delle violazioni.

L'articolo 18 specificamente prevede che la vigilanza nei luoghi ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività soggette ad imposta compete, fra gli altri, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, mentre l'articolo 37, per l'accertamento delle violazioni rinvia alla legge n. 4 del 1929;

— Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641: *Disciplina delle tasse sulle concessioni governative*:

articolo 10: tratta della competenza per l'accertamento delle infrazioni, precisando che in materia si osservano le disposizioni della legge n. 4 del 1929.

Ovviamente anche in occasione di servizi a tutela delle ultime tre imposte menzionate, i militari del Corpo potranno avvalersi dei poteri loro conferiti ai fini della vigilanza in materia valutaria, tenendo presente che disposizioni analoghe a quelle sopra riportate sono contenute anche in altre leggi d'imposta (esempio: articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 sulle tasse automobilistiche, articolo 24 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 sull'abbonamento alle radioaudizioni, articolo 9 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235 sulle tasse sulle auto-radio, eccetera).

b) *Poteri attribuiti al Nucleo speciale di polizia valutaria.*

L'articolo 6 della legge di conversione attribuisce agli ufficiali e sottufficiali del

Nucleo speciale di polizia valutaria gli stessi poteri e le facoltà riconosciuti ai funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi addebiati all'attività ispettiva in materia valutaria.

I poteri dei funzionari del servizio ispettivo dell'Ufficio italiano dei cambi, sommarariamente indicati dal primo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794 (in appendice), comprendono, per effetto dell'articolo 3 della legge di conversione, anche quelli prima riservati in via esclusiva ai funzionari del servizio di vigilanza della Banca d'Italia.

Gli appartenenti al Nucleo speciale, oltre i citati poteri, ricorrendone le circostanze, possono anche avvalersi dei poteri previsti dalle leggi finanziarie e tributarie, sopra richiamati, per gli appartenenti alla Guardia di finanza.

L'ambito entro il quale il Nucleo speciale di polizia valutaria sarà chiamato a svolgere la propria attività, verrà stabilito dal decreto che il Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri interessati, è chiamato ad emanare in virtù dell'articolo 7 della legge di conversione.

SIGNIFICATO DEI TERMINI TECNICI USATI

Assegno bancario o cheque: ordine dato alla propria banca di pagare a vista una somma determinata.

Assegno circolare: viene emesso dalle banche autorizzate con l'impegno di restituire a vista la somma ricevuta da colui in favore del quale il titolo è stato emesso

Banca agente: la Banca d'Italia e le banche delegate a fungere da sue agenzie entro i limiti delle facoltà ad esse accordate.

Biglietti di banca: biglietti superiori a lire 500.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Biglietti di Stato: biglietti da lire 500 ed eventuali altri tagli inferiori.

Controvalore: quantità di lire che è possibile ottenere in cambio di valuta estera.

Lettere di credito: documento con cui una banca agente attesta il credito di cui gode il soggetto nello stesso indicato.

Lit.: lire italiane.

Negoziazione: consiste nella contrattazione di determinati titoli di credito.

Obbligazione: vincolo per il quale un soggetto è tenuto giuridicamente ad un determinato comportamento, possibile e lecito nei confronti di un altro.

Ordine di pagamento: documento con cui una banca agente autorizza altro istituto di credito a pagare la somma indicata nel documento.

Prepagati: versati anticipatamente.

Residente e non residente: agli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, sono considerati residenti:

le persone fisiche di nazionalità italiana aventi la residenza nel territorio della Repubblica;

le persone giuridiche aventi la sede nel territorio della Repubblica;

le persone fisiche di nazionalità straniera e gli apolidi aventi la residenza nel territorio della Repubblica, limitatamente all'attività produttrice di redditi ivi esercitata;

le persone fisiche di nazionalità italiana, aventi la residenza all'estero limitatamente all'attività produttrice di redditi esercitata nel territorio della Repubblica;

le persone giuridiche aventi la sede all'estero, limitatamente all'attività produttrice di redditi esercitata nel territorio della Repubblica.

Non residenti sono le persone fisiche e giuridiche non rientranti nella precedente casistica.

Rito direttissimo: il procedimento direttissimo viene celebrato quando ne sussistono le condizioni (arresto in flagranza e quasi flagranza, commissione di reati da parte dell'imputato già in stato di arresto, mancanza della necessità di speciali indagini) e quando la legge lo prevede specificatamente. Consiste nella eliminazione della fase degli atti preliminari e viene celebrato entro dieci giorni dall'arresto.

Trasferimento: operazione con cui il diritto insito in un titolo di credito viene girato ad altro soggetto.

Titoli azionari: documenti comprovanti un credito nei confronti di una società per azioni per aver partecipato alla costituzione del capitale sociale nella misura risultante dal valore nominale dell'azione.

Titoli di credito: documenti comprovanti il diritto del possessore a pretendere dal debitore un determinato comportamento; possono essere al portatore, all'ordine e nominativi:

portatore: il possessore è legittimato a chiederne l'adempimento mediante la sola presentazione del titolo (esempio, biglietti di banca);

ordine: il titolare può utilizzarlo direttamente o girarlo ad altro soggetto (esempio cambiale, fede di deposito e nota di pegno, eccetera);

nominativo: il titolo è intestato ad una persona determinata (esempio titoli emessi dallo Stato). Alcuni titoli di questa specie possono essere girati o convertiti al portatore con l'osservanza di particolari garanzie.

Titoli obbligazionari: titoli di credito, nominativi o al portatore, emessi da società commerciali, contenenti l'obbligo di rimborsare alla scadenza il relativo valore nominale.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valore delle monete estere: quantità di lire necessarie per acquistare una unità di valuta estera in base al cambio del giorno.

V/1: documento attestante il possesso di valuta per i residenti che si recano all'estero compilato dalle banche agenti.

V/2: documento attestante il possesso di valuta compilato, di norma, per i non residenti che entrano nello Stato.

STRALCIO
DELLE DISPOSIZIONI RICHIAMATE

Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 63:
Attribuzione di facoltà di indagine e controllo alla polizia tributaria investigativa.

Art. 1.

Agli ufficiali della Guardia di finanza sono conferiti tutti i poteri e diritti di indagine, accesso, visione e controllo, richiesta di informazioni, che spettano per legge ai diversi uffici finanziari incaricati dell'applicazione dei tributi diretti ed indiretti. Le stesse facoltà sono attribuite ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo medesimo, incaricati del servizio di polizia tributaria investigativa.

A tutti i militari di cui al precedente comma potranno altresì essere affidati incarichi di controllo dalla Direzione generale del Tesoro (*così modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1290*).

Art. 2.

È data facoltà al Ministro per le finanze di dettare le norme per determinare i limiti dell'esercizio dei poteri di indagine di cui al precedente articolo e per coordinare l'azione della polizia tributaria investigativa con quella propria degli organi ordinari d'accertamento e di controllo.

Legge 7 gennaio 1929, n. 4: *Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie.*

TITOLO II

DELLE NORME DI PROCEDURA

Capo II

Della Polizia tributaria

Art. 30.

L'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie, le quali costituiscono reato, spetta:

1) agli ufficiali ed agli agenti della polizia tributaria;

2) agli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria.

Art. 31.

Sono ufficiali della polizia tributaria gli ufficiali e sottufficiali del corpo della guardia di finanza.

Sono agenti della polizia tributaria gli appuntati e le guardie del Corpo suddetto.

Qualora una legge finanziaria attribuisca l'accertamento di determinati reati a funzionari ed agenti dell'amministrazione, questi funzionari ed agenti acquistano, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, le qualità di ufficiali e, rispettivamente, di agenti della polizia tributaria. A cura dell'amministrazione dalla quale dipendono, la loro qualità è fatta constare a mezzo di una speciale tessera di riconoscimento.

Art. 32.

Gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria, i quali vengano a notizia di un reato pel cui accertamento la legge designa ufficiali ed agenti della polizia tributaria, debbono avvertire senza indugio

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tali ufficiali ed agenti e provvedere frat-tanto a che nulla sia mutato nello stato delle cose.

Non di meno, qualora per circostanze di tempo e di luogo non sia possibile l'intervento immediato degli organi della polizia tributaria e vi sia fondata ragione di temere che le tracce del reato si alterino o si disperdano, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria sono autorizzati a provvedere agli atti del loro ufficio fino a che non intervengano gli organi della polizia tributaria.

In ogni caso, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria concorrono, quando ne siano richiesti, con gli ufficiali ed agenti della polizia tributaria nell'accertamento dei reati preveduti dalle leggi finanziarie.

Art. 33.

Oltre a quanto è stabilito dal codice di procedura penale per gli ufficiali della polizia giudiziaria, è data facoltà agli ufficiali della polizia tributaria di procedere a perquisizione domiciliare, qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni delle leggi finanziarie costituenti reato.

Questa disposizione si applica esclusivamente alle violazioni di leggi concernenti i tributi doganali, la privativa dei sali e tabacchi, le imposte di fabbricazione sugli spiriti, zuccheri e polveri piriche e agli altri casi in cui sia espressamente stabilito dalle leggi speciali.

Art. 34.

Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie, le quali non costituiscono reato, sono accertate dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria e dagli altri organi che siano indicati dalle singole leggi.

Art. 35.

Per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi o dai regolamenti in materia finanziaria, gli ufficiali

o gli agenti della polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad una azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche.

Codice penale (regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398).

Art. 56.

(Delitto tentato)

Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte; con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sè un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 189.

(Ipoteca legale; sequestro)

Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento:

- 1) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;
- 2) delle spese del procedimento;
- 3) delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena;
- 4) delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5) delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali;

6) delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario.

L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile.

Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato.

Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.

Se l'imputato offre cauzione, può non farsi luogo alla iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro.

Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi.

Art. 196.

(Obbligazione civile per le ammende inflitte a persona dipendente)

Nelle contravvenzioni commesse da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso d'insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di contravvenzione a disposizioni che essa era tenuta a far osservare, e della quale non debba rispondere penalmente.

Qualora anche la persona preposta risulti insolubile, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136.

Art. 197.

(Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle ammende)

Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le province e i comuni, qualora sia pronunciata condanna per contravvenzione contro chi ne abbia la rappresentanza o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di contravvenzione che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, sono obbligati al pagamento, in caso d'insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta.

Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136.

Art. 240.

(Confisca)

Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

È sempre ordinata la confisca:

1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o la alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.

La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice di procedura penale (regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399).

Art. 45.

(Casi di connessione)

Si ha connessione dei procedimenti nei casi seguenti:

1) se i reati per cui si procede sono stati commessi nello stesso tempo da più persone riunite, o da più persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra di loro, ovvero da più persone in danno reciprocamente le une delle altre;

2) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità;

3) se una persona è imputata di più reati;

4) se la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza.

Art. 78.

(Assunzione della qualità di imputato)

Assume la qualità di imputato chi, anche senza ordine dell'autorità giudiziaria, è posto in stato d'arresto a disposizione di questa ovvero colui al quale in un atto qualsiasi del procedimento viene attribuito il reato.

Fuori dei casi preveduti dalla disposizione precedente, quando si deve compiere un atto processuale rispetto al quale la legge riconosce un determinato diritto all'imputato, si considera tale chi nel rapporto, nel referto, nella denuncia, nella querela, nella richiesta o nell'istanza è indicato come reo e chi risulta, in qualsiasi fase del procedimento, compresa la fase delle indagini di polizia giudiziaria, indiziato di reità.

L'autorità giudiziaria o l'ufficiale di polizia giudiziaria, prima che abbia inizio l'interrogatorio, in qualsiasi fase del procedimento, deve avvertire l'imputato, dandone atto nel verbale, che egli ha la facoltà di non rispondere, salvo quanto dispone l'articolo 366, primo comma, ma che, se anche non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie.

Art. 154.

(Obbligo d'osservanza delle norme processuali)

I magistrati, i cancellieri, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sono obbligati ad osservare le norme stabilite in questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullità od altra sanzione particolare.

Il presidente della corte d'appello vigila sotto la propria responsabilità perchè i giudici dei tribunali e delle corti, i cancellieri e gli ufficiali giudiziari si attengano rigorosamente alle prescrizioni della legge. Altrettanto fa il presidente del tribunale rispetto ai magistrati e funzionari soggetti alla sua sorveglianza.

Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica esercitano per lo stesso scopo la vigilanza sui magistrati del pubblico ministero e sui pretori; le stesse autorità ed il pretore esercitano tale vigilanza sui funzionari di cancelleria e di segreteria, sugli ufficiali giudiziari e sugli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Art. 219.

(Funzioni della polizia giudiziaria)

La polizia giudiziaria deve anche di propria iniziativa prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quant'altro possa servire all'applicazione della legge penale.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 222.

(Atti concernenti l'arresto; assicurazione del corpo del reato)

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono di loro iniziativa all'arresto in caso di flagranza di reato a norma degli articoli 235 e 236, e negli altri casi vi procedono per ordine o mandato dell'autorità competente, salvo quanto è disposto nell'articolo 238.

Gli ufficiali ed agenti predetti curano che il corpo e le tracce del reato siano conservate e che lo stato delle cose non venga mutato prima che giunga nel luogo l'autorità giudiziaria. Se vi è fondato motivo di temere che frattanto le cose o le tracce predette si alterino o si disperdano, procedono ai necessari accertamenti e sequestrano il corpo del reato, osservando per quanto è possibile le norme sull'istruzione formale.

Art. 225.

(Sommarie indagini)

Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando v'è necessità ed urgenza di raccogliere le prove del reato o di conservarne le tracce, possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonchè ad interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione o confronto. Nel corso di dette indagini si osservano le norme sull'istruzione formale, comprese quelle previste dall'articolo 304-bis, senza deferire il giuramento, salvo che la legge disponga altrimenti.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere all'interrogatorio delle persone arrestate, nonchè delle persone fermate ai sensi dell'articolo 238.

Prima di procedere ai sensi del precedente comma, la polizia giudiziaria deve avvertire anche telefonicamente il procuratore della Repubblica o il pretore.

Ai fini del compimento degli atti rientranti tra quelli previsti dall'articolo 304-bis, nonchè dei confronti cui partecipi l'ar-

resto o il fermato, l'ufficiale di polizia giudiziaria, è tenuto a ricevere, da parte dello indiziato, dell'arrestato o del fermato, la nomina del difensore di fiducia, che viene immediatamente avvertito.

Nel caso in cui il difensore prescelto, o altro contestualmente indicato in sostituzione, non sia reperibile, o non possa presentarsi tempestivamente, il pubblico ministero, su richiesta dell'ufficiale di polizia giudiziaria, provvede all'immediata nomina del difensore di ufficio di turno quale risulta da un elenco formato ed aggiornato dal presidente del tribunale e dal presidente del consiglio dell'ordine forense del luogo. Nell'elenco debbono essere iscritti anche gli avvocati e procuratori che ne facciano domanda.

Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di presentarsi all'interrogatorio e agli altri atti di cui al comma quarto del presente articolo.

La violazione di tale obbligo, salvo legittimo impedimento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 131 del codice di procedura penale.

Non si può comunque procedere all'interrogatorio e al compimento degli altri atti previsti dal quarto comma senza la presenza del difensore, il quale ha diritto di rivolgere domande, di fare osservazioni e riserve; di ciò deve essere dato atto a verbale.

Si applica la disposizione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 78 del codice di procedura penale.

Al deposito degli atti cui i difensori hanno il diritto di assistere, nonchè dei processi verbali relativi ai sequestri ed alle ispezioni provvedono, ai sensi dell'articolo 304-quater, il pubblico ministero o il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'articolo 227.

Art. 227.

(Trasmissione di atti e informazioni all'autorità giudiziaria)

Gli ufficiali della polizia giudiziaria, terminate le loro operazioni, devono trasmettere immediatamente al procuratore della

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Repubblica o al pretore gli atti compilati e le cose sequestrate.

Devono inoltre riferire all'autorità giudiziaria competente ogni notizia che loro successivamente perviene e compiere in qualsiasi momento gli atti necessari per l'assicurazione delle prove.

Art. 235.

(Arresto obbligatorio in flagranza)

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni o l'ergastolo.

Devono altresì procedere all'arresto di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova sottoposto a misura di sicurezza personale, di coloro che non hanno residenza nel territorio dello Stato e di coloro che sono già stati condannati alla pena della reclusione o dell'ergastolo, quando sono colti nella flagranza di delitto punibile con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno.

Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa, l'arresto in flagranza deve essere eseguito, nei casi preveduti da questo articolo, qualora l'offeso dal reato dichiara all'ufficiale od agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo di voler proporre la querela.

Art. 238.

(Fermo di indiziati di reati)

Anche fuori dei casi di flagranza quando vi è fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi di delitto per il quale la legge stabilisce la pena non inferiore nel massimo a sei anni di reclusione ovvero di delitto concernente le armi da guerra o tipo guerra, i fu-

cili a canna mozza, le munizioni destinate alle predette armi o le materie esplodenti. Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti, dopo i quali debbono far tradurre i fermati immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento.

L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne immediata notizia, indicando il giorno e l'ora nel quale il fermo è avvenuto, al procuratore della Repubblica o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso è stato eseguito.

Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore dal fermo deve comunicare alla medesima autorità giudiziaria i motivi per i quali il fermo è stato ordinato, insieme con i risultati delle sommarie indagini già svolte.

Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato, al più tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della comunicazione. Del decreto di convalida è data comunicazione all'interessato.

In ogni caso il procuratore della Repubblica o il pretore, dopo aver avuto comunque conoscenza del fermo, provvede in qualsiasi momento, ove se ne ravvisi l'opportunità, alle indagini di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 231 e 232.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i delitti previsti dagli articoli 1, 2 e 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni.

Art. 304-bis.

(Atti a cui possono assistere i difensori)

I difensori delle parti hanno diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato.

Hanno diritto altresì di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perqui-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sizioni domiciliari e alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge. Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta.

Le parti private e i difensori, mentre assistono ad uno degli atti specificati nelle disposizioni precedenti, possono presentare al giudice istanze e fare osservazioni e riserve, e di esse deve farsi menzione nel processo verbale, con la indicazione del provvedimento dato.

È vietato a coloro che intervengono agli atti stessi di fare segni di approvazione o disapprovazione e di rivolgere la parola o far cenno ai periti, ai testimoni o alle parti.

Art. 304-*quater*.

(Depositi degli atti a cui hanno diritto di assistere i difensori. Diritti del difensore dell'imputato)

Salvo quanto è disposto nell'articolo 320, gli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere e i processi verbali dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali debbono essere depositati nella cancelleria entro cinque giorni dal compimento dell'atto e rimanervi per il termine fissato dal giudice.

Ai difensori è comunicato immediatamente l'avviso che entro tale termine essi hanno facoltà di esaminare gli atti ed estrarne copie.

Il giudice può a domanda dei difensori, e per giusta causa, prorogare il termine per una sola volta e per il tempo che egli ritiene assolutamente indispensabile.

Entro cinque giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dal giudice, a norma delle disposizioni precedenti, i difensori hanno facoltà di presentare istanze concernenti gli atti suddetti nei modi stabiliti dall'articolo 145.

Il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, può disporre, per gravi motivi, che il deposito del processo verbale dell'interrogatorio dell'imputato sia ritardato senza pregiudizio di ogni altro diritto del difensore, e può provvedere sulle cose sequestrate ai sensi della prima parte dell'articolo 372.

Il difensore dell'imputato ha pure diritto di avere copia del mandato notificato od eseguito.

Art. 332.

(Casi e forme delle perquisizioni)

Quando il giudice ha fondato motivo di sospettare che taluno occulti sulla persona cose pertinenti al reato, dispone la perquisizione personale. Quando ha fondato motivo di sospettare che tali cose si trovino in un determinato luogo, ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o di un'altra persona indiziata od evasa, dispone la perquisizione domiciliare.

La perquisizione è disposta con decreto motivato; il giudice vi può procedere personalmente e occorrendo con l'assistenza della forza pubblica. Può anche delegare col medesimo decreto un ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 335.

(Invito ad esibire.

Riguardi nelle perquisizioni personali)

Se si ricerca una cosa determinata, il giudice, prima di procedere alla perquisizione personale può invitare la persona ad esibirla. Se la cosa viene presentata, la perquisizione è omessa, salvo che si ritenga utile procedervi per altre ragioni.

La perquisizione sul corpo di una donna è fatta eseguire da un'altra donna, quando ciò è possibile e non importa ritardo o pregiudizio per le operazioni.

In ogni caso le perquisizioni personali devono essere eseguite separatamente ed in modo che, nei limiti della possibilità, sia rispettato il pudore della persona.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 336.

(Processo verbale e sequestro)

Di ogni perquisizione è compilato processo verbale immediatamente dopo compiute le operazioni.

Le cose rinvenute nella perquisizione sono sottoposte a sequestro, con l'osservanza di quanto è prescritto negli articoli 344 e 345.

Art. 340.

(Sequestro presso banche o altri istituti)

Il giudice può procedere al sequestro di titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa depositata, anche se contenuti in cassette di sicurezza, presso banche o altri istituti pubblici o privati, quando ritiene che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all'imputato o non siano iscritti al suo nome.

Il giudice ha facoltà di esaminare la corrispondenza e tutti gli atti e documenti della banca o dell'istituto per rintracciare le cose da sequestrare o per accertare altre circostanze utili alla scoperta della verità. In caso di rifiuto, procede a perquisizione e al sequestro della corrispondenza e di quanto altro è necessario.

Gli atti preveduti dal capoverso precedente non possono mai essere compiuti, neppure per delegazione, da ufficiali od agenti di polizia giudiziaria.

Art. 366.

(Preliminari dell'interrogatorio)

Prima di procedere all'interrogatorio, il giudice invita l'imputato a dichiarare le proprie generalità, ammonendolo delle conseguenze a cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false.

Gli chiede quindi se già abbia o voglia nominarsi un difensore di fiducia. Altrimenti gli nomina un difensore d'ufficio, quando non è già stato nominato, e occorrendo gli

rivolve l'invito prescritto nella prima parte dell'articolo 171.

Nel processo verbale il giudice può far precedere alle menzioni relative all'interrogatorio l'indicazione delle ricerche che egli abbia fatto per identificare l'imputato e la descrizione della persona di lui, con i connotati e i contrassegni particolari.

Art. 502.

(Casi e modi del giudizio direttissimo)

Quando una persona è stata arrestata nella flagranza di un reato di competenza del tribunale, il procuratore della Repubblica al quale l'arrestato è presentato a' termini dell'articolo 244, se ritiene di dover procedere e se non sono necessarie speciali indagini, dopo averlo sommariamente interrogato, può farlo subito condurre in stato d'arresto davanti al tribunale, se questo siede in udienza penale; altrimenti dopo avere disposto perchè l'arresto sia mantenuto, può farlo presentare ad un'udienza prossima, non oltre il decimo giorno dall'arresto. Se non è possibile provvedere in tal modo, il procuratore della Repubblica procede con le forme ordinarie, osservate le disposizioni dei capoversi dall'articolo 246.

Si può, inoltre, procedere al giudizio di cui al precedente comma, sempre che non siano necessarie speciali indagini, nei confronti di persone arrestate a seguito di ordine di cattura emesso entro il trentesimo giorno dal commesso reato; l'arrestato è presentato all'udienza non oltre il decimo giorno dall'arresto.

Se si tratta di reato di competenza della corte d'assise, si può procedere a giudizio direttissimo nel modo predetto, soltanto se la corte si trova convocata in sessione, ovvero se deve essere convocata entro cinque giorni da quello dell'arresto.

Nello stesso modo si può procedere quando il reato viene commesso da persona arrestata, detenuta o internata per misura di sicurezza.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 504.

(Sostituzione del procedimento ordinario al giudizio direttissimo)

Chiuso il dibattimento, il giudice può disporre che si proceda con istruzione formale.

Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori delle circostanze prevedute dall'articolo 502, il giudice anche all'inizio del dibattimento ordina che gli atti siano trasmessi al pubblico ministero perchè proceda con le forme ordinarie.

In entrambi i casi il giudice ordina la liberazione dell'arrestato, se la legge non consente il mandato di cattura.

I provvedimenti predetti sono dati con ordinanza.

Regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794 (convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380): *Norme per l'accertamento delle trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero.*

Art. 3.

A richiesta dei pubblici ufficiali menzionati nel precedente articolo 2 le banche, i banchieri, i cambiavalute, gli enti e le ditte hanno l'obbligo di fornire ogni necessaria informazione e di esibire i propri registri, libri documenti e corrispondenza.

Gli incaricati alle ispezioni possono procedere, ove occorra, al temporaneo sequestro dei libri, delle scritture e documenti anzidetti.

Essi possono altresì procedere al sequestro dei titoli, delle valute, delle monete, delle merci e dei valori per cui risultino essere state violate le vigenti norme. Il sequestro può essere del pari effettuato a garanzia delle pene pecuniarie applicabili, nei casi in cui le risultanze dei controlli si presentino particolarmente gravi.

Delle ispezioni eseguite, dei fatti accertati, delle dichiarazioni rese dagli interessati e degli eventuali sequestri operati deve essere redatto processo verbale dal pubblico

ufficiale precedente. Gli interessati debbono essere invitati a firmare il processo verbale ed hanno in ogni caso diritto di averne copia.

Le disposizioni precedenti non escludono l'esercizio, anche ai fini della vigilanza per la difesa valutaria, di tutti i poteri di polizia spettanti alla Pubblica sicurezza e alla Guardia di finanza, specialmente in materia tributaria (1).

In correlazione coi propri compiti di servizio e nella sfera delle loro attribuzioni, i funzionari delle Amministrazioni doganale e postale concorrono alla vigilanza per la difesa valutaria e provvedono con processo verbale all'accertamento delle infrazioni rilevate, nonchè all'eventuale sequestro di valori e di merci.

Tutti coloro che per le attribuzioni loro conferite da questo decreto vengano a conoscenza di notizie, informazioni e dati emergenti dall'attività ispettiva dei pubblici ufficiali di cui all'articolo 2, sono vincolati al segreto di ufficio.

Regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928 (convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739): *Norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie.*

Art. 2.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, il Ministro per gli scambi e per le valute (ora Ministro per il tesoro) ha la facoltà di infliggere ai trasgressori, con proprio decreto, pene pecuniarie in misura non superiore ad un quintuplo del valore delle divise, dei titoli, delle merci, o delle altre cose che costituiscono l'oggetto della violazione.

(1) Questo comma « va inteso nel senso che i poteri concessi alla Guardia di finanza, in materia finanziaria, dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 e dalle leggi tributarie, possono essere esercitati anche ai fini della vigilanza per la difesa valutaria » (cfr. articolo 6-bis del decreto-legge n. 31/1976, inserito dall'articolo 1 della legge di conversione).

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La stessa pena pecuniaria può essere inflitta a chiunque compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere una delle violazioni previste dall'articolo precedente, nonchè a chiunque agevola il compimento di una di dette violazioni, ovvero ne ostacola l'accertamento.

Decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476 (convertito, con modificazioni, con legge 25 luglio 1956, n. 786): *Nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri.*

Art. 1.

Agli effetti del presente decreto-legge sono considerati residenti:

- 1) le persone fisiche di nazionalità italiana aventi la residenza nel territorio della Repubblica;
- 2) le persone giuridiche aventi la sede nel territorio della Repubblica;
- 3) le persone fisiche di nazionalità straniera e gli apolidi aventi la residenza nel territorio della Repubblica, limitatamente all'attività produttrice di redditi ivi esercitata;
- 4) le persone fisiche di nazionalità italiana, aventi la residenza all'estero, limitatamente all'attività produttrice di redditi esercitata nel territorio della Repubblica (1);
- 5) le persone giuridiche aventi la sede all'estero, limitatamente all'attività produttrice di redditi esercitata nel territorio della Repubblica.

Agli effetti del presente decreto-legge sono valute estere i biglietti di Stato e di banca esteri aventi corso legale, nonchè i titoli di credito ed i crediti, estinguibili in monete aventi corso legale fuori del territorio della

(1) Per l'interpretazione di questo alinea, cfr. anche ultimo comma articolo 1 decreto-legge n. 31/1976, inserito dall'articolo 2 della legge n. 689/1976.

Repubblica, che servano per effettuare pagamenti fra residenti e non residenti.

Art. 2.

Ai residenti è fatto divieto di compiere qualsiasi atto idoneo a produrre obbligazioni fra essi e non residenti, esclusi i contratti di vendita di merci per l'esportazione nonchè i contratti di acquisto di merci per l'importazione, se non in base ad autorizzazioni ministeriali. Ai residenti è fatto divieto di effettuare esportazioni ed importazioni di merci se non in base ad autorizzazioni ministeriali.

I crediti dei residenti verso i non residenti debbono essere dichiarati dai titolari con le modalità ed entro i termini stabiliti dal Ministro per il commercio con l'estero.

I residenti che siano creditori o debitori a qualunque titolo verso non residenti hanno l'obbligo di riscuotere i loro crediti o di pagare i loro debiti con le modalità ed entro i termini stabiliti dal Ministro per il commercio con l'estero.

Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43: *Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.*

Art. 16.

(Passaggio della linea doganale)

Le merci possono attraversare la linea doganale soltanto nei punti stabiliti. Nei casi in cui nel punto di attraversamento stabilito non esista una dogana o una sezione doganale o un posto doganale, il trasporto fra il punto stesso e la località sede dell'ufficio doganale competente deve avvenire, sia per le merci in entrata sia per quelle in uscita, lungo le vie all'uopo prescritte in base al primo comma dell'articolo 9.

Il capo della circoscrizione doganale, con provvedimento motivato, può vietare o limitare il movimento delle merci nei punti di attraversamento della linea doganale durante le ore notturne; può altresì vietare o limitare l'esecuzione, durante le ore predet-

te, di operazioni di carico, scarico o trasbordo di merci nei porti o punti di approdo e negli aeroporti internazionali.

Art. 19.

(Visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto e sui bagagli delle persone)

I funzionari doganali, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e dalle altre leggi la cui applicazione è demandata alle dogane, possono procedere, direttamente od a mezzo dei militari della Guardia di finanza, alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi. Quando sussistono fondati sospetti di irregolarità i mezzi di trasporto predetti possono essere sottoposti anche ad ispezioni o controlli tecnici particolarmente accurati diretti ad accertare eventuali occultamenti di merci.

Il detentore del veicolo è tenuto a prestare la propria collaborazione per l'esecuzione delle verifiche predette, osservando le disposizioni a tal fine impartite dagli organi doganali.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi.

Art. 20.

(Controllo doganale delle persone)

I funzionari doganali, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e delle altre leggi la cui applicazione è demandata alle dogane, possono invitare coloro che per qualsiasi motivo circolano nell'ambito degli spazi doganali ad esibire gli oggetti ed i valori portati sulla persona.

In caso di rifiuto ed ove sussistano fondati motivi di sospetto il capo del servizio

può disporre, con apposito provvedimento scritto specificamente motivato, che le persone suddette vengano sottoposte a perquisizione personale.

Della perquisizione è redatto processo verbale che, insieme al provvedimento anzidetto, deve essere trasmesso entro quarantotto ore alla procura della Repubblica competente.

Il procuratore della Repubblica, se riconosce legittimo il provvedimento, lo convalida entro le successive quarantotto ore.

Art. 25.

(Esercizio della vigilanza nella zona terrestre)

Per accertare la legittima provenienza delle merci estere soggette a diritti di confine, che sono trasportate o si trovano depositate nella zona di vigilanza doganale terrestre, può procedersi a perquisizioni, verificazioni e ricerche, ai sensi degli articoli 33 e 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Le merci stesse possono essere sottoposte al sequestro quando vi sono indizi che esse siano state introdotte di contrabbando nel territorio doganale.

Il detentore delle merci indicate nel comma precedente deve dimostrarne la legittima provenienza. Qualora infatti rifiuti o non sia in grado di fornire tale dimostrazione, o quando le prove addotte siano inattendibili, è ritenuto responsabile di contrabbando, salvo che risulti che egli si trova in possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso.

Art. 28.

(Esercizio della vigilanza nei laghi di confine)

Salva l'osservanza degli accordi internazionali, nelle acque nazionali del lago Maggiore e del lago di Lugano i militari della Guardia di finanza debbono fermare e visitare le navi quando vi siano indizi di contrabbando, e scortarle alla più vicina dogana per i necessari accertamenti.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 30.

*(Esercizio della vigilanza
nella zona marittima)*

Nella zona di vigilanza doganale marittima i militari della Guardia di finanza possono recarsi a bordo delle navi di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, per farsi esibire dal capitano il manifesto prescritto a norma dell'articolo 105 e gli altri documenti del carico. Se il capitano non è munito del manifesto o si rifiuta di presentarlo, ed in qualunque caso in cui vi sia indizio di violazione di norme doganali, la nave è scortata alla più vicina dogana per i necessari accertamenti.

Per le navi di stazza netta superiore a duecento tonnellate la vigilanza è esercitata sui movimenti delle navi medesime entro la zona di vigilanza, ma quando si tenta l'imbarco o lo sbarco ovvero il trasbordo, dove non sono uffici doganali, i militari suddetti hanno facoltà di salire a bordo, di richiedere i documenti del carico e di scortare le navi stesse alla più vicina dogana per i provvedimenti del caso.

Art. 102.

(Arrivi da laghi)

I capitani delle navi che trasportano merci nel lago Maggiore o nel bacino di Porlezza del lago di Lugano, perchè siano introdotte nello Stato, debbono presentarle ad una delle estreme dogane nazionali e non possono attraversare le acque nazionali dei detti laghi se le merci a bordo non sono scortate da bolletta di importazione o di cauzione, a norma degli articoli 133 e 141.

Le merci in arrivo nelle acque del lago di Lugano comprese tra le sponde nazionali e le sponde estere devono dai capitani essere trasportate direttamente e presentate alle dogane stabilite sulle sponde costituenti la linea doganale ai sensi dell'articolo 1; quelle in arrivo nel bacino di Porto Ceresio devono, dai capitani, essere trasportate di-

rettamente e presentate alla dogana omonima.

Sono esenti da detti obblighi i capitani delle navi che hanno ufficio doganale a bordo.

Lungo le sponde nazionali dei suddetti tratti del lago di Lugano è proibito ai capitani, salvo il permesso della dogana o caso di forza maggiore, di stare alla cappa, di bordeggiare o di mettersi in comunicazione con la terra in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci, dove non sono uffici doganali.

Art. 113.

*(Passaggio del confine in entrata.
Aeroporti doganali)*

Ogni comandante di aeromobile, anche nazionale, proveniente dall'estero è obbligato ad attraversare il confine dello spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato nei punti che sono determinati dalle disposizioni per la navigazione aerea, e ad effettuare la discesa, osservando le disposizioni anzidette, in un aeroporto doganale.

Gli aeroporti doganali sono designati dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministero delle finanze.

Art. 114.

(Atterraggi forzati degli aeromobili)

Il comandante di un aeromobile, il quale per forza maggiore attraversi il confine in un punto diverso da quelli autorizzati, deve atterrare nell'aeroporto doganale più vicino, situato sulla rotta seguita. Questa norma deve essere osservata anche quando lo aeromobile, pur avendo attraversato il confine in uno dei punti prescritti, sia nell'impossibilità, per forza maggiore, di seguire la rotta regolamentare.

Nel caso di approdo forzato fuori degli aeroporti doganali stabiliti, il comandante dell'aeromobile deve denunciare, entro il più breve termine, l'avvenuto atterraggio al più vicino ufficio doganale o comando della

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Guardia di finanza od altro organo di polizia ovvero al sindaco per le opportune constatazioni e per averne autorizzazione a ripartire. L'autorità avvertita, che non sia la dogana o la guardia di finanza, deve darne immediata partecipazione ad una di queste autorità.

Art. 119.

(Uscita per i laghi)

Le merci in uscita dal territorio doganale per i laghi di confine devono essere presentate alle dogane poste nei punti di approdo delle sponde nazionali dei laghi stessi.

Le merci anzidette si intendono uscite dal territorio doganale quando il natante che le trasporta attraversa la linea doganale. Se l'imbarco avviene nel tratto della sponda nazionale del lago di Lugano fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, le merci si intendono uscite dal territorio doganale nel momento dell'imbarco medesimo.

Art. 283.

(Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;

b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Decreto ministeriale 22 dicembre 1975: *Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero* (1).

Art. 11.

I residenti, salvo deroghe accordate dal Ministero del commercio con l'estero, hanno l'obbligo di costituire in deposito a custodia a loro nome, presso la Banca d'Italia o presso le aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie, i titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili all'estero di cui siano comunque divenuti proprietari.

Il deposito può essere costituito anche presso banche dell'estero, a nome delle aziende di credito di cui al comma precedente per conto degli aventi diritto.

Art. 12.

Le partecipazioni, l'acquisto dei titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili all'estero previsti ai precedenti articoli 9 e 10 nonchè ogni altra operazione relativa a trasferimento di capitali all'estero a scopo di investimento sono subordinati, salvo deroghe disposte dal Ministero del commercio con l'estero, al versamento da parte del residente, in un deposito vincolato infruttifero presso la banca che interviene nella operazione, di lire italiane nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti dal Ministero del commercio con l'estero (2).

La cessione contro lire ad altri residenti, per il tramite della Banca d'Italia o delle aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie, degli investimenti di cui al precedente comma, è subordinata, per i cessionari, alla medesima condizione prevista nel-

(1) Il presente decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 31 dicembre 1975.

(2) Deposito istituito con decreto ministeriale 27 luglio 1973.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lo stesso comma indipendentemente dall'epoca dell'avvenuto investimento originario all'estero.

Decreto ministeriale 20 ottobre 1976: *Disposizioni concernenti l'importazione senza corrispettivo degli aeromobili, delle navi o dei natanti di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, modificato dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689* (1).

Art. 1.

La Banca d'Italia e le banche agenti sono autorizzate a rilasciare, fino al 19 maggio 1977, benestare bancario per l'importazione senza corrispettivo degli aeromobili, navi o natanti — ivi comprese le unità da diporto — indicati nella lettera *d*) dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, così come modificato dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, al nome di chi abbia dichiarato i predetti beni, ai sensi del menzionato articolo 2. Il rilascio del predetto benestare bancario deve essere richiesto alla banca, tramite la quale è stata presentata la dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi relativa agli aeromobili, navi o natanti sopra indicati.

La richiesta del benestare bancario di cui al comma precedente costituisce domanda di importazione e, come tale, tiene luogo della dichiarazione di cui sopra, qualora sia presentata in forma scritta entro il 19 novembre 1976.

Sui benestare bancari per l'importazione di beni sopraindicati deve essere riportata l'annotazione « rilasciato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 159/1976 ».

Art. 2.

L'iscrizione nei pubblici registri nazionali degli aeromobili, navi o natanti di cui al-

(1) Il presente decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 31 dicembre 1975.

l'articolo 1 al nome dei loro effettivi proprietari avviene dietro presentazione di domanda da parte dei proprietari stessi, indirizzata secondo i casi al Registro aeronautico nazionale o all'ufficio marittimo presso cui si intende procedere alla iscrizione. Il richiedente deve indicare nella domanda il numero e la data del benestare bancario e la banca che lo ha rilasciato, allegandovi in originale o in copia autentica la documentazione comprovante il trasferimento o l'intestazione al nome dell'importatore della proprietà dei beni suddetti e il certificato di cancellazione dal registro di provenienza, nonchè quant'altro previsto dalle norme vigenti.

Il Registro aeronautico nazionale o l'ufficio marittimo deve comunicare l'avvenuta iscrizione all'ufficio doganale competente per territorio, presso il quale l'importatore dovrà presentare la dichiarazione d'importazione definitiva.

Art. 3.

L'ufficio doganale può chiedere agli organi tecnici dei Ministeri competenti gli elementi che ritenga utile acquisire per la determinazione del valore imponibile dei beni di cui all'articolo 1. In tali casi l'ufficio doganale concede, salvo l'esistenza di impedimenti, la libera disponibilità dei beni con la procedura del daziato sospeso, verso pagamento dei diritti dovuti in base al valore dichiarato e prestazione di garanzia per gli eventuali maggiori diritti.

Effettuato lo sdoganamento, l'ufficio doganale restituisce all'importatore gli esemplari 1 e 2 del benestare bancario, previa apposizione del proprio visto e la indicazione del valore definitivamente accertato.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DECRETO-LEGGE 4 marzo 1976, n. 31 (convertito, con modificazioni, con legge 30 aprile 1976, n. 159, il cui articolo è stato modificato dal decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543. Quest'ultimo decreto-legge è stato convertito con legge 8 ottobre 1976, n. 689, che ha apportato ulteriori modifiche al decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 e alla legge 30 aprile 1976, n. 159).

DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA
DI INFRAZIONI VALUTARIE (1)

Art. 1.

Chiunque, senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria, ovvero con autorizzazione indebitamente ottenuta, esporta con qualsiasi mezzo fuori del territorio dello Stato valuta nazionale o estera, titoli azionari o obbligazionari, titoli di credito, ovvero altri mezzi di pagamento è punito con la multa dalla metà al triplo del valore dei beni esportati.

Chiunque costituisce fuori del territorio dello Stato, a favore proprio o di altri, disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria, ovvero con autorizzazione indebitamente ottenuta, è punito con la multa dalla metà al triplo del valore delle disponibilità valutarie o attività illecitamente procurate.

Chiunque, in violazione delle norme valutarie, omette di cedere entro trenta giorni all'Ufficio italiano dei cambi valuta estera comunque acquisita o detenuta nel territorio

(1) Il decreto-legge n. 31/1976 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 5 marzo 1976; la legge n. 159/1976 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 4 maggio 1976; il decreto-legge n. 543/1976 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 agosto 1976; la legge n. 689/1976 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 9 ottobre 1976.

Le parti introdotte o modificate dalla legge n. 159 sono riportate in corsivo; quelle introdotte dalla legge n. 689 sono riportate in nero.

nazionale, è punito con la sanzione prevista dal comma precedente.

Il residente che, costituendo enti o persone giuridiche estere, ovvero partecipando a enti o persone giuridiche estere, anche non riconosciute dalla legge italiana, fa apparire beni siti o attività svolte in Italia come appartenenti a non residenti, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 5 milioni.

Nei casi previsti dai commi precedenti, se il valore dei beni ovvero delle disponibilità o attività supera complessivamente cinque milioni di lire, la pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa dal doppio al quadruplo del valore predetto (2).

La pena è aumentata se il numero delle persone, che hanno concorso nel reato, è di tre o più, ovvero se nel reato hanno concorso amministratori ovvero dipendenti di aziende o istituti di credito.

La pena è aumentata sino al doppio se per il nocumento che ne potrebbe derivare all'economia nazionale, il fatto assume carattere di particolare gravità.

Nel caso di condanna, fermo quanto disposto dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, ovvero il prodotto o il profitto.

Nei casi previsti dal presente articolo, il delitto tentato è equiparato a tutti gli effetti a quello consumato.

Se il valore dei beni ovvero delle disponibilità o attività costituite all'estero ovvero della valuta estera non ceduta all'Ufficio italiano dei cambi non supera lire 500 mila, non si applicano le disposizioni dei commi precedenti ed il fatto è punito con le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni vigenti.

Agli effetti dell'articolo 1, n. 4), del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956,

(2) La legge n. 159 ha soppresso in questo comma la parola « esportati ».

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 786, per « residenza all'estero » si intende il periodo in cui le persone fisiche di nazionalità italiana, pur conservando la residenza anagrafica in Italia, hanno svolto lavoro dipendente o artigianale all'estero, limitatamente alle disponibilità ed attività ivi costituite, durante tale periodo, con i proventi del lavoro medesimo.

Art. 2.

Le disposizioni degli articoli 196 e 197 del codice penale si applicano anche relativamente alle multe inflitte per i delitti previsti dal presente decreto.

Art. 3.

Fuori dei casi di concorso nei reati di cui al precedente articolo 1, l'amministratore o il dipendente di una azienda o istituto di credito, che, nell'esercizio delle sue funzioni, viola disposizioni concernenti il regolamento valutario di operazioni commerciali o finanziarie con l'estero, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a un milione, purchè l'azione o l'omissione abbia favorito il compimento di uno dei reati previsti dall'articolo 1.

Se il fatto è particolarmente grave, la pena è dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da lire un milione a venti milioni.

Nel caso di violazioni dell'articolo 1 o del presente articolo, il rapporto deve essere inviato anche alla Banca d'Italia e al Ministero del tesoro. La Banca d'Italia può sospendere o revocare la concessione di esercitare le sue funzioni alla banca agente o ad una o più delle sue agenzie. Il Ministro per il tesoro quale presidente del Comitato interministeriale del credito e del risparmio, ha la facoltà di disporre direttamente la sospensione o la revoca, se questa non è stata disposta dalla Banca d'Italia, entro il termine di due mesi dalla data del rapporto.

L'operatore che nei moduli e nei documenti necessari al fine di ottenere le autorizzazioni concernenti il regolamento valutario di operazioni commerciali o finanziarie con

l'estero non dichiarare il vero, o prospetti il falso, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100 mila a un milione.

Se il fatto è particolarmente grave, la pena è dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da lire un milione a lire 20 milioni.

Art. 4.

Per i reati previsti dal presente decreto si procede in ogni caso con giudizio direttissimo e si prosegue con il medesimo rito, anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale.

In deroga alla disposizione dell'articolo 45 del codice di procedura penale, per i procedimenti relativi ai reati di cui al comma precedente, la connessione opera soltanto se è indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi o della responsabilità dell'imputato.

Salvo che sia offerta idonea cauzione, per i reati previsti dal presente decreto si deve in ogni caso procedere all'iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro previsti dall'articolo 189 del codice penale.

La competenza a giudicare spetta al tribunale del luogo in cui è avvenuto l'accertamento dei reati previsti dagli articoli 1 e 3.

Art. 5.

Per i reati previsti dal presente decreto, gli atti preveduti dal secondo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale possono essere compiuti, in deroga al disposto dell'ultimo comma dello stesso articolo 340, dagli ufficiali di polizia giudiziaria per delegazione del giudice (3).

(3) Si riporta il comma sostituito: « Per i reati previsti dal presente decreto non si applica l'ultimo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale ».

Alla fine del secondo comma sono state soppresse le parole: « che siano di particolare gravità ».

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli ufficiali di polizia giudiziaria, previa autorizzazione motivata del procuratore della Repubblica, possono richiedere ad aziende ed istituti di credito o all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, quando vi è fondato sospetto di reati previsti dal presente decreto.

Art. 6.

Nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è inserito, dopo l'articolo 20, il seguente articolo:

« Art. 20-bis — (*Visite, ispezioni e controlli fuori degli spazi doganali*). — Le disposizioni dei precedenti articoli 19 e 20 si applicano, al fine di assicurare l'osservanza delle norme in materia doganale e valutaria, anche fuori degli spazi doganali nei confronti delle persone, dei loro bagagli e dei mezzi di trasporto che comunque attraversano il confine terrestre della Repubblica nonchè nei confronti dei natanti ed aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri e dei loro bagagli quando risulti o sussista motivo di ritenere che detti natanti ed aeromobili siano in partenza per l'estero ovvero in arrivo dall'estero. In tali casi alla competenza dei funzionari doganali è sostituita quella degli organi della guardia di finanza ».

Art. 6-bis.

Il quinto comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, va inteso nel senso che i poteri concessi alla guardia di finanza, in materia finanziaria, dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e dalle leggi tributarie, possono essere esercitati anche ai fini della vigilanza per la difesa valutaria.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle persone abitualmente residenti nel comune di Campione d'Italia e

iscritte nel registro della popolazione del predetto comune, limitatamente alle disponibilità derivanti da redditi di lavoro o di impresa e da quelli provenienti da trattamento di quiescenza o pensionistico.

Art. 8.

Ai fatti previsti come reato dal presente decreto-legge, si applicano anche dal giudice penale, quale pena accessoria, le sanzioni di carattere amministrativo previste dalle disposizioni vigenti (4).

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Art. 2 (5).

Chiunque alla data del 19 novembre 1976 possiede all'estero direttamente o indiret-

(4) Si riporta l'articolo sostituito: « È abrogata qualsiasi disposizione incompatibile con quelle del presente decreto ».

(5) Gli articoli 2, 2-bis e 2-ter sono stati inseriti dall'articolo 3 della legge n. 689/1976 che ha convertito il decreto-legge n. 543/1976.

Il testo originale dell'articolo 2 della legge n. 159, in vigore fino a tutto l'11 agosto 1976, era il seguente:

« Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, possiede all'estero disponibilità o attività di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge con la presente legge — costituite in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del fatto — è tenuto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a farne dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi ed entro i tre mesi successivi alla dichiarazione a far rientrare i capitali,

tamente disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere, costituite anteriormente al 6 marzo 1976 in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del fatto, è tenuto, con le modalità stabilite dall'Ufficio italiano dei cambi, a farne dichiarazione all'Ufficio stesso entro il 19 novembre 1976 ed a provvedere ai seguenti altri adempimenti:

- a) cedere alla Banca d'Italia o a una banca agente, entro il 19 febbraio 1977, le disponibilità valutarie liquide e trasferibili;
- b) depositare ai sensi dell'articolo 11 del decreto 22 dicembre 1975 del Ministro

versando presso aziende od istituti di credito le somme in valuta, in cambio del controvalore in lire, ovvero depositando presso tali aziende od istituti i titoli esteri; per i beni immobili, l'interessato ha l'obbligo di effettuare la dichiarazione e di far entrare in Italia il loro corrispondente valore nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'osservanza delle prescrizioni contenute nel comma precedente rende inapplicabili le sanzioni valutarie e fiscali previste dalle leggi vigenti al momento del fatto.

Chiunque non osserva le disposizioni del primo comma, entro i termini ivi fissati, è punito a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge con la presente legge.

Si applicano anche gli articoli 2, 4 e 5 del decreto-legge medesimo ».

Dal 12 agosto 1976, per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 543/1976, il primo comma di detto articolo è stato modificato nel modo seguente:

« Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, possiede all'estero disponibilità o attività di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge con la presente legge — costituite in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del fatto — è tenuto, entro il 19 novembre 1976, a farne dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi ed entro i tre mesi successivi alla dichiarazione a far rientrare i capitali, versando presso aziende od istituti di credito le somme in valuta, in cambio del controvalore in lire, ovvero depositando presso tali aziende od istituti i titoli esteri; per i beni immobili, l'interessato ha l'obbligo di effettuare la dichiarazione e di far entrare in Italia il loro corrispondente valore nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

per il commercio con l'estero, esclusa comunque ogni facoltà di deroga ivi prevista, entro il 19 febbraio 1977, i titoli azionari, obbligazioni e similari emessi o pagabili all'estero, con obbligo di vendere entro il 19 novembre 1977 quelli che non costituiscono investimenti diretti ai sensi delle disposizioni valutarie e cedere alla Banca d'Italia o ad una banca agente le disponibilità valutarie liquide e trasferibili ricavate nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della vendita;

c) cedere alla Banca d'Italia o ad una banca agente, nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della riscossione, vendita o liquidazione, le disponibilità valutarie liquide e trasferibili ricavate con la riscossione dei crediti, con l'eventuale vendita di beni immobili e con l'eventuale vendita o liquidazione delle attività costituenti investimenti diretti;

d) vendere o liquidare entro il 19 maggio 1977 le attività mobiliari diverse da quelle indicate alle lettere precedenti e cedere alla Banca d'Italia o a una banca agente le disponibilità valutarie liquide e trasferibili ricavate nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della vendita o liquidazione. Quando tali attività sono costituite da aeromobili, navi o natanti non iscritti in pubblici registri nazionali, i possessori entro la detta data possono importarli trasferendone la proprietà a loro nome senza corrispettivo e iscriverli nei pubblici registri nazionali secondo le formalità stabilite dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto con i Ministri competenti.

Ai fini fiscali si attribuisce all'importazione dei beni predetti il valore corrispondente a quello corrente dei medesimi beni alla data di iscrizione nei pubblici registri.

È concessa facoltà di importazione senza corrispettivo di valuta anche per gli oggetti d'arte.

L'obbligo della dichiarazione previsto nei commi precedenti si considera assolto qualora entro il termine stabilito per presentarla si provveda direttamente alla cessione di cui alle lettere a), c) e d) o al deposito di cui alla lettera b) e alla presentazio-

ne della domanda di importazione di cui alla lettera d).

L'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi rende inapplicabili le sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie e fiscali vigenti al momento del fatto. Chi non osserva le prescrizioni stesse è punito con la multa fino a lire 500 mila ovvero, se la violazione si riferisce a disponibilità o attività di valore superiore a 15 milioni di lire, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino al quadruplo del predetto valore.

Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle persone fisiche che, alla data del 6 marzo 1976, non avevano la cittadinanza italiana.

Art. 2-bis.

I residenti che, tramite l'interposizione di non residenti o la partecipazione in società o in enti od organizzazioni estere di qualsiasi tipo, possiedono in Italia attività di qualsiasi genere costituite anteriormente al 6 marzo 1976 possono, entro il 19 maggio 1977, rendersene cessionari senza corrispettivo, previo adempimento degli obblighi di cui al primo comma del precedente articolo 2 dei quali ricorrano i presupposti.

Negli atti di cessione le parti devono dichiarare che gli atti stessi sono stipulati ai sensi e per gli effetti del presente articolo. La cessione deve essere comunicata tramite le banche agenti all'Ufficio italiano dei cambi, con le modalità stabilite dall'Ufficio stesso.

Agli effetti fiscali le cessioni di cui al presente articolo si considerano effettuate a titolo oneroso.

Art. 2-ter.

Coloro che osservano le prescrizioni del precedente articolo 2, compresi quelli che

si sono avvalsi o intendano avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2-bis, possono versare alla Tesoreria dello Stato, entro il 19 febbraio 1977 e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, un importo pari al 15 per cento dell'ammontare delle disponibilità o del valore delle attività indicati nella dichiarazione di cui al primo comma del predetto articolo 2, ovvero dell'ammontare versato ai sensi del secondo comma dell'articolo medesimo. Il versamento preclude ogni accertamento, dipendente dalla sopravvenuta conoscenza delle suddette disponibilità o attività, ai fini delle imposte sul reddito relative al periodo di imposta in corso alla data in cui è stato effettuato e a quelle precedenti. Ove venga accertato che l'ammontare o il valore indicato sia inferiore di oltre il 15 per cento a quello effettivo, il versamento è imputato alle maggiori imposte dovute in dipendenza dell'accertamento.

Art. 4 (6).

Le disposizioni degli articoli 2, 2-bis e 2-ter della legge 30 aprile 1976, n. 159, come risulta modificata dall'articolo precedente, si applicano anche in relazione alle dichiarazioni fatte e ai versamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

È tuttavia escluso, relativamente ai titoli depositati entro il 20 settembre 1976, l'obbligo di vendita di cui all'articolo 2, lettera b) della legge 30 aprile 1976, n. 159.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(6) La numerazione di questo articolo rispetta la legge n. 689/1976.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 3 (7).

I funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi possono esercitare anche direttamente i poteri, previsti dal regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, sulle aziende ed istituti di credito.

I funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia nonchè gli ufficiali e i sottufficiali del nucleo di polizia valutaria di cui all'articolo 5, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, accertano la esistenza di reati di cui alla presente legge, riferiscono all'autorità giudiziaria ed al presidente dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 4.

Il comando generale della guardia di finanza, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono tenuti a predisporre annualmente relazioni analitiche sull'attività da loro svolta per prevenire e accertare le infrazioni valutarie. Le relazioni devono essere trasmesse al Ministro per il tesoro entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Il Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per il commercio con l'estero, trasmette le relazioni stesse, con le sue osservazioni, al Parlamento nei trenta giorni successivi.

Art. 5.

Per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle violazioni delle norme valutarie è istituito, alle dirette dipendenze del comando generale della guardia di finanza, un nucleo speciale di polizia valutaria, retto da un colonnello con circoscrizione nazionale.

Per la costituzione dell'anzidetto nucleo speciale gli organici dei militari della guardia di finanza, quali fissati dalla tabella allegata alla legge 2 novembre 1974, n. 546, per

gli ufficiali, e dalla legge 28 luglio 1971, numero 546, per i sottufficiali ed i militari di truppa, sono aumentati delle seguenti unità:

colonnelli	1
tenenti colonnelli	8
capitani	30
marescialli maggiori	25
marescialli capi	28
marescialli ordinari	28
appuntati e finanzieri	30

L'aumento di organico degli ufficiali previsto dal precedente comma ha effetto dal 1° gennaio 1977. Dalla stessa data la tabella allegata alla legge 2 novembre 1974, n. 546, è sostituita con quella allegata alla presente legge (8). Resta fermo il contingente dei colonnelli previsto dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Art. 6.

Fermo restando quanto disposto all'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge con la presente legge, agli ufficiali ed ai sottufficiali appartenenti al nucleo speciale di cui all'articolo precedente sono attribuiti gli stessi poteri e le facoltà riconosciuti ai funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi addetti all'attività ispettiva in materia valutaria.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri interessati, si provvederà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare norme dirette a regolare le attribuzioni specifiche del nucleo speciale di polizia valutaria, coordinandole con quelle degli altri organismi operanti nel settore valutario.

(7) La numerazione, da questo articolo in poi, rispetta la legge n. 159/1976.

(8) La tabella non viene riportata.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5 della presente legge per l'anno 1976, valutato in lire 400 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

CIRCOLARE A/300-1974. Esportazioni ed importazioni di biglietti di Stato e di banca italiani — Assegnazioni di valuta per viaggi all'estero — Rimesse all'estero.

Su conformi istruzioni del Ministero del commercio con l'estero e in relazione ai decreti ministeriali in corso di pubblicazione, si riassumono qui di seguito le disposizioni concernenti quanto in oggetto e si precisano le nuove norme in materia alle quali le banche devono attenersi a far tempo dalla data di pubblicazione dei suddetti decreti ministeriali:

1) l'esportazione e l'importazione di biglietti di Stato e di banca italiani da parte di residenti e di non residenti con qualsiasi mezzo effettuate, sono ammesse fino al limite massimo di lire 35.000, ferme restando le disposizioni attualmente vigenti per l'introduzione e la rispedizione dei suddetti biglietti inviati da banche estere direttamente a banche abilitate per il cambio o la sostituzione;

2) l'esportazione e l'importazione di monete metalliche italiane aventi corso legale,

da parte di residenti o di non residenti, sono ammesse per importi ragionevoli;

3) i residenti che si recano all'estero a scopo di turismo, affari, studio o cura possono ottenere singolarmente mezzi di pagamento stilati sia in valuta estera (banconote, *travellers cheques*, ecc.) sia in lire (asegni turistici, *eurochèques*, ecc.) fino al controvalore complessivo di lire 500.000 per anno solare. In detto massimale devono intendersi compresi: a) l'eventuale importo in biglietti di Stato e di banca italiani di cui al precedente punto 1); b) le quote di pagamento in lire versate dai viaggiatori ad agenzie turistiche e organizzazioni similari per essere trasferite all'estero dagli organizzatori come spese di soggiorno; c) per i possessori di carta di credito utilizzabile all'estero, esportata al seguito, l'importo di lire 400.000 pari al limite massimo di utilizzo della stessa, a norma della Circolare n. A/292 del 21 agosto 1973. Il complesso dei mezzi di pagamento utilizzabili all'estero deve conseguentemente essere contenuto entro il massimale stabilito di lire 500.000 per anno solare. Asegni in lire ed *eurochèques* richiesti su carta asegni per l'estero, possono essere rilasciati dalle banche solo in occasione di determinato viaggio all'estero del richiedente; i titoli della specie non utilizzati devono essere restituiti alla banca emittente entro sette giorni dal reimpatrio. È revocata la facoltà delle banche di consentire assegnazioni per importi eccedenti il limite di lire 500.000 annuo, mentre per soli viaggi a scopo di affari, studio o cura, maggiori assegnazioni sono subordinate, caso per caso, al preventivo esame della documentazione da parte dell'Ufficio (Transazioni correnti);

4) l'assegnazione di mezzi di pagamento di cui al punto precedente è subordinata alla compilazione di apposita « attestazione di possesso di valuta », valida sette giorni dalla data del rilascio, convalidata dalla banca e firmata dall'interessato, il quale deve esibire il passaporto individuale o altro documento

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

idoneo per il passaggio della frontiera, in termini di validità. Tale attestazione, denominata Mod. V 1/1 è redatta in tre fogli: il foglio 1 è consegnato dalla banca al viaggiatore che è tenuto a presentarlo su richiesta alle competenti autorità doganali; il foglio 2 è trattenuto dalla banca e il foglio 3 è rimesso dalla banca all'Ufficio (Scambi con l'estero) per i controlli di competenza;

5) l'avvenuto utilizzo all'estero di carta di credito deve essere segnalato direttamente all'Ufficio dalle organizzazioni emittenti con appositi elenchi dei singoli utilizzatori della carta, individuati dal cognome, nome, data e comune di nascita e con a fianco di ciascuno di essi gli importi utilizzati e il periodo di utilizzo. Tali elenchi, debitamente numerati progressivamente, devono essere inviati all'Ufficio (Scambi con l'Estero) periodicamente, il 10, il 20 e alla fine di ciascun mese, con l'indicazione degli utilizzi addebitati dopo l'ultima segnalazione. Copia di tali elenchi dovrà essere esibita dalle organizzazioni emittenti, unitamente alla relativa documentazione, alla banca agente incaricata del regolamento, anche di soli saldi nei casi di compensazioni, debitamente autorizzate, con il corrispondente estero.

Il viaggiatore residente che lasci il territorio della Repubblica con la sola carta di credito è esonerato dalla compilazione del Mod. V 1/1 di cui al precedente punto. L'invio all'Ufficio, come sopra detto, dei menzionati elenchi sostituisce a tutti gli effetti la segnalazione semestrale prevista al punto f) della Circolare n. A/241 del 9 luglio 1973, che di conseguenza non deve essere più effettuata, mentre, ferme restando le altre norme, la dichiarazione prevista nella Circolare stessa per il rilascio di carte di credito deve essere integrata dall'impegno degli interessati di non utilizzare all'estero carte di credito — anche in più viaggi — per importi che, sommati ad altri mezzi di pagamento, superino nell'anno solare il massimale di lire 500.000;

6) le quote in lire incassate da agenzie turistiche e organizzazioni similari da viag-

giatori residenti per essere trasferite all'estero in favore di corrispondenti agenzie turistiche, alberghi e simili per spese di soggiorno — fermo restando quanto disposto al precedente punto 3) — devono essere segnalate all'ufficio, con appositi elenchi dei viaggiatori stessi, individuati dal cognome, nome, data e comune di nascita, con a fianco di ciascuno di essi gli importi da trasferire all'estero e la data prevista per l'inizio del viaggio. Tali elenchi, debitamente numerati in ordine progressivo, devono essere inviati all'Ufficio (Scambi con l'Estero) con la medesima periodicità di cui al precedente punto 5); una copia di tali elenchi dovrà essere esibita dalle organizzazioni interessate, unitamente alla documentazione dei servizi resi, alla banca agente incaricata del regolamento, anche di soli saldi nei casi di compensazioni, debitamente autorizzate, con i corrispondenti esteri; altra copia deve essere tenuta a disposizione per eventuali controlli. Restano ovviamente ferme le disposizioni di carattere generale stabilite per i termini e le modalità di regolamento all'estero dei servizi. Le predette organizzazioni turistiche dovranno far presente ai viaggiatori interessati che le quote in lire da essi versate devono essere comprese nel massimale annuo fissato per le assegnazioni di valuta e denunciate alle banche in occasione di eventuali richieste alle stesse di assegnazioni individuali;

7) la valuta residua ai viaggiatori residenti di ritorno dall'estero deve, d'ora innanzi, essere totalmente offerta in cessione ad una banca abilitata alle condizioni ed entro i termini prescritti dalle disposizioni vigenti, senza possibilità per essi di trattenerla per utilizzi in viaggi successivi. Tali cessioni devono essere dalle banche segnalate all'Ufficio (Scambi con l'Estero) con appositi Modd. V 1/3, e vanno conteggiati in detrazione delle assegnazioni effettuate in utilizzo del limite massimo di lire 500.000 per anno solare. Le banche sono invitate a far presente ai residenti assegnatari di valuta l'opportunità di conservare ogni documentazione atta a comprovare l'avvenuto viaggio all'estero;

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8) le rimesse all'estero per la causale 49) di cui alla Circolare « Transazioni invisibili e disposizioni varie » sono subordinate, caso per caso, al preventivo esame della documentazione da parte dell'Ufficio (Transazioni correnti). L'esborso relativo deve essere segnalato all'Ufficio (Scambi con l'Estero) con il Mod. V 1/2 al nome del beneficiario che, nel caso di rimessa disposta da persona diversa, deve essere firmato dall'ordinante e completato con le sue generalità:

9) le rimesse all'estero di valuta per le causali 52) — quando disposte da persone fisiche o giuridiche diverse da quelle di cui al precedente punto 6) — e 53) — quando superiori al controvalore di lire 35.000 — sono subordinate all'esame della documentazione da parte dell'Ufficio (Transazioni correnti), al quale devono essere indicati anche i rapporti intercorrenti tra ordinante e beneficiario;

10) i frontalieri possono esportare, in occasione di temporaneo espatrio nel paese confinante, fino all'ammontare massimo giornaliero di lire 35.000 di cui fino a lire 15.000 nel controvalore in banconote o monete estere; l'importazione di biglietti di Stato e di banca italiani al loro seguito è consentita nei limiti indicati al precedente punto 1). qualora l'espatrio abbia luogo attraverso un valico di confine diverso da quello della zona di residenza abituale, si applicano le disposizioni valutarie di carattere generale;

11) i non residenti in temporaneo soggiorno in Italia, all'atto del reimpatrio, possono ottenere assegnazioni contro lire di valuta estera, semprechè gli interessati siano in grado di provare che le lire provengono da cessioni di valuta effettuata legittimamente ai sensi delle norme vigenti o da utilizzo di « conti esteri ». All'atto dell'assegnazione, le banche devono invalidare, anche parzialmente, il *bordereau* attestante la cessione della valuta o l'utilizzo di conti esteri. Resta ferma, per i non residenti, la possibilità di riesportare al seguito i valori denunciati con Mod. V/2 all'atto dell'entrata nel territorio della Repubblica.

Sono abrogate le circolari n. A/267 dell'1 febbraio 1973, n. A/276 del 23 febbraio 1973

e n. A/297 dell'8 marzo 1974, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con la presente.

Quanto precede formerà oggetto di aggiornamento alla Circolare « Transazioni invisibili e disposizioni varie ».

CIRCOLARE A/321-1975. Disposizioni valutarie connesse all'esercizio della navigazione (1).

Su conformi istruzioni del Ministero del Commercio con l'Estero, a far tempo dalla data della presente i movimenti di valuta nazionale e/o estera al seguito di viaggiatori e marittimi imbarcati su navi nazionali ed estere, nonchè quelli relativi alle spese a bordo o ad esigenze delle navi, di cui ai titoli sotto-indicati, sono disciplinati dalle disposizioni riportate nell'allegato alla presente Circolare della quale forma parte integrante:

imbarco e sbarco di valuta e lire interne su o da navi estere in porto nazionale;

anticipi in lire a capitani di navi estere in porto nazionale;

casse di bordo in valuta e in lire su navi nazionali;

corresponsione delle paghe agli equipaggi imbarcati su navi nazionali;

gestione dei servizi di bordo;

uffici di cambio permanenti a bordo di navi passeggeri nazionali;

servizio di cambio a bordo di navi passeggeri (nazionali o estere) in arrivo in porti italiani;

botteghe di bordo, empori a bordo di navi di linea nazionali.

(1) La presente circolare deve essere coordinata con le ulteriori disposizioni emanate per regolamentare il pagamento di servizi utilizzati a bordo di navi italiane da parte di residenti e l'assegnazione di valuta a residenti per viaggi su navi italiane.

Le disposizioni di questa circolare non si applicano alle navi e imbarcazioni da diporto.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dette disposizioni formeranno oggetto di aggiornamento alle Circolari « Transazioni invisibili e disposizioni varie » e « Scambi con l'Estero ».

Sono da intendersi abrogate tutte le disposizioni che comunque risultino in contrasto con quelle di cui all'accluso allegato.

ALLEGATI ALLA CIRCOLARE A/321-1975.

Movimenti in valuta nazionale e/o estera connessi all'esercizio della navigazione.

1. NAVI ESTERE IN PORTO NAZIONALE

Imbarco (esportazione)

a) da parte di « non residenti » marittimi o passeggeri:

valuta nazionale fino a lire 35.000 in banconote;

valuta estera, nei limiti di quella importata, comprovata da Mod. V/2, o di quella ceduta da Banca-Agente a valere su conti esteri, comprovata dal relativo *bordereau* bancario.

I marittimi italiani imbarcati su navi estere devono considerarsi assimilati ai lavoratori italiani temporaneamente all'estero.

I marittimi possono comprovare il possesso di valuta con il foglio paga o con dichiarazione vistata dal Capitano.

b) da parte di « residenti » passeggeri:

valuta nazionale fino a lire 35.000 esclusivamente in banconote;

valuta estera nei limiti della normale assegnazione assistita dal Mod. V/1.

Sbarco (importazione)

Fino all'importo di lire 35.000 in banconote per la valuta italiana. Senza limiti per la valuta estera. Ai fini della riesportazione, come detto al precedente punto a), i « non residenti » devono farne dichiarazione in Dogana (Mod. V/2).

N. B. — L'importazione e l'esportazione di banconote italiane sono consentite soltanto in tagli non superiori a lire 10.000. L'importazione di moneta nazionale deve essere controllata con particolare cura. Tale nota vale per tutti i successivi punti, quando ricorrono le circostanze. Gli assegni in lire tratti su « conti esteri » sono assimilati alla valuta estera.

2. ANTICIPI IN LIRE A CAPITANI DI NAVI ESTERE IN PORTO NAZIONALE

Imbarco di valuta italiana

Al fine di poter regolare direttamente minute spese e concedere anticipazioni all'equipaggio durante la permanenza nei porti italiani, i Capitani di navi estere possono ricevere anticipi in lire da parte di Agenti e Raccomandatari in Italia rappresentanti le compagnie estere di navigazione.

Gli anticipi, considerati complementari delle spese portuali, devono essere commisurati al tempo di sosta della nave ed alla consistenza numerica dell'equipaggio e possono essere concessi per nave e viaggio singolo.

Solo gli Agenti (o sub-Agenti) e Raccomandatari delle Compagnie estere di navigazione possono concedere gli anticipi in argomento; eccezionalmente può essere consentito dalla Banca d'Italia che vengano accordati da ditte debtrici di noli nei confronti della Compagnia creditrice estera.

Pertanto, in deroga formale alle disposizioni vigenti (trattandosi di banconote nazionali che, in quanto regolate nell'ambito del « conto esborsi », devono considerarsi legittimamente acquistate), la Dogana può consentire l'esportazione al seguito del Capitano o dell'Agente, per l'imbarco sulla nave, di b/b italiani fino a lire 10.000.000 o per il maggiore importo autorizzato dalla Banca d'Italia, quale Rappresentanza U.I.C.

Per l'imbarco di detti anticipi sono da osservare le seguenti formalità:

fino a lire 10.000.000, su presentazione in Dogana di una richiesta in triplice copia. La Dogana consente l'imbarco apponendo il proprio visto sulle tre copie, di cui una viene re-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stituita all'agente, un'altra trattenuta dalla Dogana stessa e la terza inviata alla Banca d'Italia;

oltre lire 10.000.000, su presentazione alla Banca d'Italia di una richiesta in quattro esemplari.

La Banca d'Italia autorizza l'imbarco apponendo il proprio visto sui quattro esemplari, ne trattiene uno e restituisce gli altri tre all'operatore per la presentazione in Dogana la quale segue la stessa procedura indicata nel caso precedente.

Sbarco di valuta italiana (banconote)

al seguito dell'equipaggio (anche per importi superiori a lire 35.000 a persona) nei limiti delle somme corrisposte dal Capitano a valere sugli anticipi di cui sopra;

al seguito del Capitano, o dell'Agente o del Raccomandataro, per le minute spese di cui sopra è cenno, o per la restituzione della parte non utilizzata dell'anticipo ricevuto. È ovviamente vietata l'importazione di assegni in lire che non siano tratti su « conti esteri in lire ».

Reimbarco di valuta italiana (banconote)

al seguito dell'equipaggio per i residui non spesi a terra.

N. B. — Per quanto ovvio, gli Agenti Raccomandataro, a richiesta della Banca d'Italia, della Dogana o di altri Organi competenti, devono poter documentare il rimborso da parte dell'estero degli anticipi da essi concessi al Capitano.

3. NAVI NAZIONALI

CASSA DI BORDO IN VALUTA E IN LIRE (FONDO UNICO DI DOTAZIONE DELLA NAVE A DISPOSIZIONE DEL CAPITANO)

Allo scopo di fornire alle navi italiane una scorta di valuta nazionale (monete metalliche, banconote e assegni circolari) ed estera

(monete metalliche e banconote) per far fronte alle esigenze che si possono manifestare durante la navigazione (spese della nave, paghe ai marittimi o acconti sulle stesse, ecc.) la Banca d'Italia, quale Rappresentanza U.I.C. territorialmente competente rispetto alla sede della società armatrice, può autorizzare l'istituzione di una cassa di bordo.

La gestione di tale cassa, che deve essere separata dalle altre gestioni quando affidate a terzi, è demandata al Capitano, che ne è responsabile in solido con l'Armatore sotto l'aspetto valutario.

Ai fini delle formalità da adempiere in relazione alla istituzione ed ai movimenti della cassa di bordo, tutti i movimenti di accredito o addebito (alimentazione iniziale, eventuali alimentazioni all'estero, reintegri, utilizzi, reintroduzione in Italia delle somme residue) dovranno risultare da un registro, a pagine numerate e preventivamente vistate dalla Banca d'Italia, che, ove risponda alle suddette esigenze, potrà essere quello normalmente in dotazione alle navi.

Su tale registro dovranno essere indicati gli estremi della autorizzazione della Banca d'Italia relativa all'istituzione della cassa di bordo, nonchè i massimali autorizzati sia in lire che in valuta.

Le annotazioni relative all'imbarco e allo sbarco di valuta italiana ed estera in porti nazionali dovranno essere convalidate dal visto della Dogana.

N. B. — Per le spese della nave all'estero deve essere usata esclusivamente la dotazione in valuta estera.

ALIMENTAZIONE

1) Primo imbarco di lire italiane e di valuta estera.

È ammesso direttamente dalle Dogane entro i limiti dei massimali e, per quanto riguarda la valuta, mediante cessione della stessa da parte di banca abilitata o prelievo da conto autorizzato « Italia ».

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) Altri imbarchi (cioè reintegri), sempre nei limiti dei massimali.

La Dogana consentirà il reintegro della dotazione della cassa, in lire e in valuta, su esibizione del registro e sulla base della differenza fra i massimali consentiti e i corrispondenti saldi dichiarati dal Capitano.

3) Reintegri in porti esteri o in navigazione.

Per casi imprevedibili e/o per lunghe permanenze all'estero della nave, è consentita in via eccezionale, sempre nel rispetto dei massimali, l'alimentazione della cassa con prelievi (o quando previsti con incassi) da altre gestioni (reintegri in navigazione) o con disponibilità di conto autorizzato (estero) o con rimesse all'estero dall'Armatore al proprio Agente o Raccomandatario o con anticipi di Agenti o Raccomandatari esteri (reintegri in porti esteri).

Tali movimenti dovranno risultare sul registro.

UTILIZZI

1) Per esigenze della nave (compresi acconti all'equipaggio), con annotazione sul registro e conservando la documentazione relativa agli utilizzi.

2) Sbarco di valori in porti nazionali.

È fatto obbligo al Capitano di sbarcare le eccedenze della cassa rispetto ai massimali stabiliti.

In tali casi, o quando si manifesti la necessità di introdurre in Italia i valori costituenti la cassa di bordo (ad es. sosta della nave, disarmo, vendita, lavori ecc.) la Dogana, previa apposizione del visto sul registro, consente l'importazione delle somme di cui si chiede lo sbarco.

In ogni caso la valuta estera deve essere ceduta a banca agente.

La Dogana consente altresì la reimportazione, al seguito dei marittimi, delle somme in valuta italiana (anche superiori a lire 35 mila) il cui possesso sia documentato da apposita attestazione del Capitano, ivi comprese, ovviamente, le somme corrisposte in oc-

casione dell'arrivo di navi in porti italiani. Allo scopo di evitare che la dotazione della cassa di bordo ecceda le somme strettamente necessarie alle esigenze della nave durante la navigazione, è consentito, per le navi in arrivo nei porti nazionali, l'imbarco di somme in lire nella misura di volta in volta necessaria all'immediata corresponsione delle paghe ai marittimi (oltre agli acconti eventualmente corrisposti durante la navigazione con disponibilità della cassa di bordo). Ai fini dell'imbarco dei valori (banconote o assegni), la Società armatrice dovrà presentare in Dogana apposita dichiarazione in triplice copia contenente i seguenti elementi: data di arrivo della nave, quella dell'imbarco dei valori, il viaggio della nave, il numero dei componenti l'equipaggio e il periodo al quale le paghe da corrispondere si riferiscono. Di tali dichiarazioni, che saranno viste dalla Dogana, un esemplare è trattenuto da questa, uno è restituito alla Società armatrice e il terzo è inviato dalla Dogana alla Banca d'Italia (cfr. anche successivo punto 4).

È fatto obbligo all'Armatore di conservare il registro e la relativa documentazione che devono essere esibiti a richiesta degli organi competenti, oppure in occasione di controlli a bordo.

4. PAGHE ALL'EQUIPAGGIO A BORDO DI NAVI NAZIONALI

Gli Armatori nazionali possono corrispondere le paghe all'equipaggio o acconti sulle stesse anche a bordo delle navi da essi gestite.

Circa la corresponsione delle paghe a bordo è consentito che:

essa avvenga in moneta nazionale (banconote o assegni) a valere sulla dotazione della cassa di bordo, come previsto al punto 3; oppure, per le navi in arrivo in porti nazionali, con somme in lire appositamente imbarcate di volta in volta come al punto 3;

fino a una quota massima del 50 per cento, in relazione alla durata della permanenza all'estero della nave, le paghe vengano corrisposte in valuta con prelievo dalle disponibilità della cassa di bordo (eventuali anticipi

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al Capitano in porti esteri da parte degli Agenti e Raccomandatori esteri dell'Armatore, devono risultare annotati nel registro come detto al ripetuto punto 3).

Al ritorno della nave, ogni membro dell'equipaggio può sbarcare:

valuta estera senza limiti (valuta ricevuta a titolo di regalia da turisti stranieri, risparmi sulla quota delle paghe in valuta, ecc.);

banconote italiane, senza formalità entro il limite di lire 35.000. Oltre tale limite i marittimi possono sbarcare banconote italiane e assegni in lire, documentati dal foglio paga o da una attestazione del Capitano, che deve trovare riscontro nell'apposita documentazione della cassa di bordo. Inoltre, ciascun marittimo può importare, dietro sua apposita dichiarazione vistata dal Capitano o dal Commissario di bordo a comprova della congruità, le banconote nazionali ricevute a titolo di regalia a bordo.

Resta fermo l'obbligo per i marittimi di cedere ad uno sportello abilitato al cambio (Banca o Centro Raccolta Valute), entro i termini prescritti, la valuta estera introitata.

Durante la sosta della nave nei porti nazionali i marittimi possono reimbarcare i residui non utilizzati dei valori sbarcati.

5. GESTIONE SERVIZI DI BORDO.

Le navi nazionali, passeggeri o da carico, possono gestire in proprio i servizi di bordo, istituiti per i viaggiatori e per i marittimi (bar, barbiere, lavanderia, ristoranti, ecc.) oppure affidare la gestione stessa a terzi.

Il regolamento dei servizi da parte degli utilizzatori deve avvenire in valuta; nei limiti di lire 35.000 a persona o dei maggiori importi acquistati con cessione di valuta agli uffici cambio a bordo, il regolamento può avvenire in lire italiane. Ai viaggiatori residenti è consentito inoltre, in regolamento di tali servizi, l'uso di carte di credito ad essi rilasciate da organismi autorizzati.

La gestione dei servizi di bordo, quando effettuata in proprio, può essere conglobata o

separata dalla cassa di bordo: nel primo caso, dell'amministrazione della gestione è responsabile, sotto l'aspetto valutario, il Capitano in solido con l'Armatore, mentre nel secondo è responsabile la persona delegata dall'Armatore pure in solido con l'Armatore stesso.

La gestione dei servizi di bordo quando affidata a terzi deve essere obbligatoriamente separata dalla « cassa » di bordo; i gestori sono responsabili, sotto l'aspetto valutario, in solido con gli Armatori.

Per le gestioni in proprio conglobate nella « cassa » di bordo, valgono le disposizioni previste per tale cassa.

Per le gestioni separate, sia in proprio che affidate a terzi, devono essere osservate le seguenti modalità:

a) non è consentito l'imbarco di valori per la dotazione della gestione salvo quanto previsto al successivo punto d);

b) gli incassi delle gestioni, sia in lire che in valuta, devono essere registrati in appositi rendiconti necessari per lo sbarco dei valori (cfr. punto d); copia di tali rendiconti deve essere conservata per eventuali controlli;

c) in casi eccezionali è consentito il prelievo di disponibilità della « gestione » per:

l'alimentazione della « cassa di bordo » in relazione ad improrogabili esigenze del Capitano;

l'accredito in « conti autorizzati » (estero) dell'Armatore o utilizzo, tramite l'Agente Raccomandatario, per le spese della nave, limitatamente alle valute di difficile negoziazione anche in mercati diversi da quello di emissione.

Tale prelievo deve risultare nella contabilità della « gestione » e in quella della « cassa » o del « conto autorizzato ». Il suo regolamento tra Società armatrice ed esercente deve avvenire in lire italiane, in Italia;

d) al rientro della nave in porto nazionale, gli incassi netti della gestione devono essere obbligatoriamente sbarcati. Le Dogane, sulla base dei suddetti rendiconti, previa stampigliatura, consentono:

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'importazione di valuta estera senza limiti. Tale valuta dovrà essere ceduta a banca agente entro il termine prescritto;

l'importazione di valuta nazionale entro il limite di lire 35.000 per ogni passeggero o marittimo presente a bordo. L'importazione di maggiori importi in lire può essere consentita dalla Dogana nella misura delle corrispondenti legittime vendite ai viaggiatori di lire contro valuta effettuate dagli uffici di cambio a bordo della nave stessa. Tali maggiori importi devono essere comprovati da apposita dichiarazione dei predetti uffici di cambio.

Dai ricavi come sopra ottenuti, la « gestione » è tuttavia autorizzata a trattenere a bordo monete metalliche e banconote di piccolo taglio, nazionali ed estere, in quantità strettamente necessarie per le future esigenze operative. Tali giacenze devono risultare annotate sui rendiconti.

6. UFFICI DI CAMBIO PERMANENTI A BORDO DI NAVI PASSEGGIERI NAZIONALI

L'istituzione di uffici cambio a bordo di navi nazionali, sia da parte di Banche Agenti (che li gestiscono in proprio) sia da parte degli Armatori interessati (che affidano l'incarico della gestione, sotto la propria responsabilità, ai Commissari di bordo), è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia.

Valute e valori da imbarcare.

Ad ogni partenza della nave, gli uffici cambio possono imbarcare:

— *se gestiti da Banche agenti:*

a) banconote in valuta estera fino a concorrenza degli importi stabiliti in sede di autorizzazione;

b) banconote italiane, limitate alla cifra considerata necessaria alla esigenza dei singoli viaggi (cambio a viaggiatori per spese a bordo);

c) assegni circolari in bianco, a taglio fisso o con massimo limitato, da riempire di volta in volta per l'ammontare precisato dal richiedente; nessun limite di dotazione viene fissato per i moduli in bianco di tali assegni;

d) fogli in bianco per assegni in valuta da emettere per operazioni ammesse;

— *se gestite dagli Armatori:*

le valute ed i valori sub a) e b), con esclusione, quindi, degli assegni di cui alle causali c) e d).

Modalità da osservare per l'imbarco delle valute.

Per i valori da imbarcare deve essere redatta una distinta in triplice esemplare contenente, per i fogli in bianco di assegni, la indicazione dei relativi numeri e serie.

Di tale distinta, il primo esemplare, vistato dalla Banca d'Italia e dalla Dogana, deve essere conservato a bordo per gli eventuali controlli; il secondo è trattenuto dalla Banca d'Italia ed il terzo conservato dal gestore che ha compilato la distinta.

NOTA. — Gli assegni in lire italiane tratti su conti esteri in lire sono equiparati a valuta estera.

Operazioni ammesse con « non residenti » da parte degli uffici cambio gestiti sia da Banche Agenti che dagli Armatori:

a) cessione di valuta contro lire, per qualunque ammontare, a condizione che i « non residenti » dimostrino, con idonea documentazione, di essere in possesso delle lire a seguito di cessione di valuta a bordo (dall'Italia possono uscire con lire 35.000). I *bordereaux* attestanti la negoziazione della valuta devono essere invalidati;

b) cambio di titoli di credito stilati in valuta contro banconote nella stessa valuta

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

o cambio di banconote in altre di taglio diverso.

Se l'ufficio cambio è gestito da Banche Agenti può inoltre acquistare titoli di credito (assegni, *travellers chèques*, lettere di credito turistiche, eccetera) e banconote estere, contro cessione di banconote in altra valuta e/o di titoli di credito in valuta estera e/o contro lire italiane in b/b. Le operazioni relative debbono risultare dai rispettivi *borderaux* di negoziazione.

Operazioni ammesse con « residenti » da parte degli uffici cambio gestiti sia da Banche Agenti che dagli Armatori:

a) acquisto a bordo di valuta estera contro lire;

b) cambio di banconote con altre di taglio diverso e di titoli di credito in banconote nella stessa valuta.

Altre operazioni effettuabili dagli uffici cambio gestiti da Banche Agenti.

In casi eccezionali è consentito agli uffici cambio gestiti da Banche Agenti:

a) pagare a bordo a « non residenti » bonifici in valuta (o il controvalore in lire di essi) disposti da banche dell'estero per il tramite della banca italiana che gestisce l'ufficio cambio;

b) cambiare in banconote estere, presso proprie filiali dell'estero o presso banche estere corrispondenti, titoli di credito in valuta per esigenze dell'ufficio cambio, fermo rimanendo il massimale autorizzato;

c) versare, nei casi di lunga permanenza all'estero della nave, nei propri conti dell'estero (presso filiali o corrispondenti esteri) disponibilità in valuta (limitatamente ad assegni) acquisite in navigazione.

I movimenti di cui sopra dovranno essere opportunamente documentati e giustificati alla competente Banca d'Italia.

Registro obbligatorio per le operazioni in cambi.

Limitatamente agli uffici cambio gestiti dagli Armatori, le operazioni ammesse sopra descritte debbono formare oggetto di scritture nel registro obbligatorio, secondo le istruzioni fornite in sede di autorizzazione ad operare quale ufficio cambio.

Sbarco delle valute e dei valori.

Al ritorno della nave nel porto capolinea o terminale del viaggio, i valori eccedenti rispetto al massimale autorizzato debbono essere sbarcati e ceduti entro i prescritti termini.

Le Dogane, nel caso di sbarco, controllano il quantitativo di lire e di valute estere introdotte in Italia e trasmettono alla sede della Banca d'Italia, che ha autorizzato l'imbarco, la relativa distinta di introduzione, avendo cura di annotare sulla stessa il viaggio cui si riferisce; ovviamente, la distinta in parola deve essere opportunamente stampigliata dalle Dogane.

7. SERVIZIO DI CAMBIO A BORDO DI NAVI PASSEGGERI (NAZIONALI O ESTERE) IN ARRIVO IN PORTI ITALIANI

Le navi passeggeri nazionali di cui all'argomento sono da intendersi quelle prive di Ufficio cambio permanente a bordo.

Il servizio può essere effettuato, su specifica autorizzazione della Banca d'Italia competente per territorio, soltanto da Banche, le quali devono inoltrare, tempestivamente e di volta in volta, le domande contenenti i seguenti dati:

— nome della nave a bordo della quale si intende effettuare il servizio e la probabile data di arrivo;

— numero approssimativo dei passeggeri;

— nome e qualifica degli incarichi delle operazioni;

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— ammontare delle lire da recare a bordo, in biglietti di banca e di Stato italiani e/o in assegni circolari in bianco (in tagli fissi o con massimo limitato).

Per quanto concerne il trasporto della valuta italiana a bordo, la negoziazione contro lire della divisa estera, la reintroduzione della valuta italiana residuata, l'introduzione e la destinazione della valuta estera ricavata, nonchè i relativi controlli doganali e valutari, valgono le norme previste per le stesse operazioni eseguite dagli uffici cambio permanenti a bordo di navi nazionali.

8. BOTTEGHE DI BORDO, EMPORI A BORDO DI NAVI DI LINEA NAZIONALI

Ferme rimanendo le norme di cui a pagina 62 della Circolare « Scambi con l'estero », secondo le quali possono essere imbarcate merci a dogana previa emissione di mod. A/Esport RA, da scaricare con la reimportazione della merce non venduta o con cessione di valuta, i gestori delle botteghe possono, entro il limite massimo del 20 per cento delle merci vendute a bordo, cedere contro lire italiane minuterie e oggetti simili:

— a marittimi italiani imbarcati sulle navi stesse entro il limite per ciascun marittimo delle paghe in lire ricevute a bordo, purchè documentate da apposita attestazione del Capitano o del Commissario di bordo;

— in via subordinata a viaggiatori italiani, ivi compresi i crocieristi.

Entro i limiti della suddetta quota del 20 per cento delle merci vendute, le Dogane possono consentire la reimportazione di banconote italiane su esibizione di apposita distinta in triplice copia. Una copia di tale distinta, opportunamente vistata, verrà inviata dalla Dogana alla Banca d'Italia emittente il mod. A/Esport RA; una seconda copia sarà esibita alla stessa Banca d'Italia all'atto dello scarico del bene e la terza sarà trattenuta dalla Dogana.

Restano ferme le disposizioni citate per le botteghe a bordo di navi estere.

CIRCOLARE A/326 - 1976. Assegnazioni di valuta per viaggi all'estero.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero, a parziale modifica di quanto disposto al punto 3) della circolare A/300 del 3 maggio 1974, la cessione a residenti che si recano all'estero per turismo, affari, studi o cura, di biglietti di Stato e di banca esteri e/o di *travellers chèques* è limitata, a partire dalla data della presente, al controvalore di lire italiane 65.000. Tale ammontare è aumentabile fino ad un massimo pari al controvalore di lire italiane 100.000 quando i residenti rinuncino in parte o in tutto alla esportazione di corrispondenti importi di banconote italiane, entro il massimo consentito di lire italiane 35.000.

Fermo rimanendo il limite complessivo del controvalore di lire italiane 500.000 per anno solare e per persona, per la differenza, fino al controvalore di lire italiane 400.000, i viaggiatori residenti, in alternativa all'utilizzo all'estero di carte di credito, carte assegni e prepagati in Italia, possono ottenere dalle banche agenti mezzi di pagamento che devono essere segnalati con i prescritti modelli V/1, nella forma di:

a) lettera di credito utilizzabile a presentazione da parte del titolare presso banca del paese di destinazione;

b) ordine di pagamento su banca estera, utilizzabile entro trenta giorni da parte del beneficiario, esclusivamente mediante prelievo diretto presso le casse della banca stessa;

c) assegno tratto su banca estera non trasferibile e non negoziabile in Italia.

Nei soli casi di viaggi all'estero per affari, le banche sono autorizzate, sotto propria e diretta responsabilità, a concedere eccezionalmente, per comprovate necessità, assegnazioni alla propria clientela di banconote estere o *travellers chèques* oltre il suddetto limite del controvalore di lire italiane 65.000.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Restano ferme le altre disposizioni contenute nella citata circolare n. A/300, nonché le istruzioni impartite con la Comunicazione DC n. 388 del 3 maggio 1974.

CIRCOLARE A/335 - 1976. Dichiarazione delle disponibilità e/o attività all'estero e rientro dei capitali ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero, in relazione agli obblighi prescritti dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie », si precisano qui di seguito le modalità e le procedure da osservare, da parte dei possessori, alla data di entrata in vigore di detta legge, di disponibilità in valuta e/o attività di qualsiasi genere costituite all'estero in violazione delle norme valutarie (art. 1 del citato decreto-legge), per la dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi e per il rientro dei capitali.

La dichiarazione — da redigersi in tre copie sottoscritte dall'interessato — deve essere effettuata, entro i termini previsti dalla legge in oggetto, presso una qualsiasi banca abilitata e deve contenere la descrizione dettagliata delle disponibilità e/o attività detenute all'estero secondo lo schema di cui all'unito *fac-simile*; una delle tre copie della dichiarazione, controfirmata per ricevuta dalla banca, va restituita al presentatore a comprova della effettuata dichiarazione, un'altra copia deve essere immediatamente inoltrata a cura della banca ricevente all'Ufficio (divisione rilevazioni di movimenti di capitali e partite correnti) e la terza trattenuta dalla stessa banca.

I capitali liquidi e quelli derivanti dal realizzo delle attività dichiarate, devono essere fatti rientrare, entro i termini previsti dalla legge, tramite la stessa banca cui è stata presentata la dichiarazione. La negoziazione delle somme in valuta, per l'accreditamento agli aventi diritto del controvalore in lire, sarà effettuata al cambio del giorno del rientro; le banche segnaleranno contestualmen-

te l'operazione alla predetta divisione dell'ufficio con modello *standard* sul quale avranno cura di riportare gli estremi della dichiarazione e l'indicazione delle disponibilità e/o attività cui il trasferimento si riferisce.

Le somme in valuta negoziate e quelle girate da conto estero in lire a conto interno devono essere segnalate — per importi globali — dalle banche, rispettivamente, a tergo dei moduli mensili, 1 e 2 M, in una riga in bianco della voce « varie » con l'annotazione « articolo 2 legge n. 159 ».

I titoli esteri, dichiarati e non realizzati, devono, in conformità ed entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, essere depositati presso la stessa banca agente alla quale è stata presentata la dichiarazione. La costituzione in deposito dei titoli esteri dovrà essere segnalata dalla banca interessata all'ufficio con il modello MC 6/A, sul quale dovranno essere riportati in calce gli estremi della relativa dichiarazione.

L'obbligo della suddetta dichiarazione è considerato assolto se, entro i termini previsti dalla legge in oggetto per effettuare la dichiarazione stessa (3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge), avviene direttamente il rientro dei capitali o il deposito dei titoli. In tal caso, ferma rimanendo per l'interessato la necessità di conservare la documentazione bancaria attestante l'avvenuto rientro dei capitali, la banca agente interessata segnalerà le relative operazioni — di cui terrà pure evidenza — sui modelli 1 e 2 M nei modi sopra indicati, ovvero sul modello MC 6/A, con l'annotazione anche su questo ultimo « articolo 2 legge n. 159 ».

Qualora la dichiarazione e/o il rientro di capitali riguardino attività all'estero per le quali sia in corso procedimento amministrativo sanzionatorio ai sensi del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, gli interessati dovranno fare esplicito riferimento nella dichiarazione al procedimento stesso ovvero, in caso di rientro diretto dei capitali, cioè senza preventiva dichiarazione, darne comu-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nicazione alla banca intermediaria perchè questa segnali la circostanza alla menzionata divisione dell'ufficio con apposito modello *standard* barrato.

CIRCOLARE A/337 - 1976. Formalità per la importazione e l'esportazione di mezzi di pagamento in valuta al seguito di non residenti.

Per facilitare i movimenti turistici alla frontiera, con particolare riferimento alle formalità richieste per l'importazione e la esportazione di mezzi di pagamento in valuta al seguito di non residenti, su conformi istruzioni del Ministero del commercio con l'estero, si dispone che, a far tempo dalla data della presente, non è necessaria, ai fini della riesportazione, la compilazione del modello V/2 per la importazione di mezzi di pagamento sull'estero, comprese le banconote estere, quando sia previsto che il residuo ammontare da riesportare non supererà il controvalore di lire italiane 200.000 per persona.

Conseguentemente l'esportazione al seguito di non residenti dei suddetti mezzi di pagamento, fino al controvalore di lire italiane 200.000, è consentita sulla base di semplice dichiarazione verbale che trattasi di residua valuta precedentemente importata, pur se non comprovata da modello V/2.

Sempre per lo snellimento delle predette formalità, si ribadisce che non è richiesta la compilazione del modello V/2 ovvero l'indicazione nel modulo stesso, ai fini della loro riesportazione, di buoni benzina, di buoni albergo e titoli similari, di assegni bancari in valuta emessi all'estero all'ordine del non residente e non girati, di lettere di credito, di *travellers chèques* in valuta emessi all'estero, non girati o controfirmati, di *eurochèques* in bianco, nonchè di assegni in lire italiane di conto estero emessi all'estero all'ordine del viaggiatore non residente.

L'esportazione al seguito di non residenti di mezzi di pagamento in valuta per importo superiore al controvalore del predetto limite di lire italiane 200.000 a persona, o

aventi caratteristiche diverse da quelle dei mezzi sopra indicati, è ammessa — conformemente a quanto previsto al punto 11) della circolare n. A/300 del 3 maggio 1974 — fino a concorrenza della precedente importazione comprovata da modello V/2 vistato dalla dogana o fino all'ammontare che risulti legittimamente acquistato in Italia e comprovato da attestazione di banca abilitata.

Ovviamente l'eventuale esportazione da parte di non residenti di banconote estere acquisite in Italia in dipendenza di negoziazione di titoli di credito per i quali non è prescritta l'indicazione nei modelli V/2, è ammesso sulla base della relativa attestazione bancaria di negoziazione.

CIRCOLARE A/338 - 1976. Campione d'Italia.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero, considerata la particolare situazione geografica del comune di Campione d'Italia, dove circola prevalentemente moneta svizzera, vengono stabiliti come segue, avuto anche riguardo a quanto disposto dall'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, gli obblighi derivanti dalle norme valutarie italiane ai residenti del suddetto comune — soggetti alla sovranità politica dello Stato italiano — nonchè le modalità per i regolamenti finanziari tra essi ed i residenti nel restante territorio nazionale:

a) i residenti nel comune di Campione d'Italia sono esonerati, in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, dall'obbligo della offerta in cessione della valuta estera in loro possesso;

b) i residenti abituali nel comune di Campione d'Italia, intesi per tali coloro che — su esplicita attestazione del sindaco — risultano iscritti all'anagrafe di quel comune da almeno due anni e ivi fisicamente dimoranti, possono aprire presso una banca agente italiana un conto in valuta, denomi-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nato « conto speciale in valuta - Campione d'Italia ».

Tali conti in valuta — assimilati ai conti di pertinenza estera — possono essere accreditati senza limiti con rimesse in valuta dall'estero effettuate direttamente alla banca, con giri da conti esteri o della stessa specie, con versamenti di assegni in valuta emessi all'estero o a Campione all'ordine dei titolari, nonchè, infine, con versamenti diretti da parte del titolare di banconote estere importate al seguito, limitatamente al controvalore di lire 500.000 mensili. I conti stessi possono essere addebitati per cessioni di valuta contro lire, giri ad altri conti della specie e per pagamenti, anche a mezzo assegni, in Italia, a favore di residenti o, all'estero, a favore di non residenti;

c) rimane ferma per i residenti abituali nel suddetto comune — come sopra definiti — la facoltà di detenere normali conti in lire presso banche italiane. I suddetti conti possono essere alimentati anche con l'incasso di assegni in lire interne, di cui al successivo punto f), emessi a Campione da residenti all'ordine dei titolari. I conti stessi possono essere utilizzati anche per pagamenti dovuti in relazione alla residenza del titolare a Campione (forniture ENEL, importazioni di merci in Campione, contributi previdenziali, imposte, tasse ed altre spettanze dello Stato italiano).

Le banche detentrici dei conti devono seguire attentamente i movimenti nei conti stessi, utilizzabili liberamente in Italia, in contropartita di residenti, per tutte le operazioni correnti e di investimenti e disinvestimenti, segnalando all'ufficio quelli anomali rispetto all'attività del titolare e che comunque lasciano adito a sospetti di irregolarità valutarie;

d) salvo espressa autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, su motivata e documentata richiesta, le giacenze dei suddetti conti in lire accesi ai residenti in Campione non possono essere convertiti in valuta. Analogamente, ai suddetti residenti non è consentito ottenere assegnazioni di valuta o comunque acquistare valuta contro lire, qualunque sia la causale;

e) l'importazione e l'esportazione di biglietti di Stato o di banca italiani, di titoli di credito italiani, salvo quanto detto al successivo punto f), nonchè di mezzi di pagamento sull'estero, al seguito di residenti e non residenti da e verso il comune di Campione, è consentita entro i limiti *pro-tempore* ammessi per l'importazione e l'esportazione degli stessi valori da e verso gli altri paesi esteri.

A questo fine i residenti nel comune di Campione sono assimilati ai viaggiatori non residenti;

f) l'importazione in Italia di assegni in lire al seguito di residenti, compresi quelli abituali in Campione, è libera quando gli assegni risultano emessi a Campione all'ordine dei residenti stessi da altri residenti in corrispettivo di cessioni di beni d'uso o di prestazioni di servizi. A tal fine gli assegni devono recare apposito visto di funzionario delegato dal sindaco di detto comune. Gli assegni emessi a favore dei residenti in Campione devono essere accreditati nei conti in lire di cui al precedente punto c) aperti al nome degli ordinatari;

g) i benestare bancari emessi per l'impostazione e l'esportazione di merci, da e verso Campione, devono riportare alla voce « paese di origine, provenienza o di destinazione », « paese creditore o debitore » la l'indicazione « Campione d'Italia ». Le importazioni devono essere regolate in lire, accreditabili nei suddetti conti in lire. Le esportazioni devono essere regolate in valuta di conto valutario. È tuttavia consentito il regolamento in lire semprechè l'acquirente rilasci una apposita dichiarazione, vistata dal sindaco di Campione, attestante che le merci acquistate sono destinate al consumo in Campione.

Ogni altra operazione non espressamente prevista deve essere sottoposta al preventivo esame dell'ufficio (segretariato).

Quanto precede formerà oggetto di aggiornamento alle circolari « Scambi con l'estero » e « Transazioni invisibili e disposizioni varie ».

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CIRCOLARE A/344 - 1976. Modalità di esecuzione degli adempimenti prescritti dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, modificato dalla legge 8 ottobre 1976, numero 689.

Ai sensi degli articoli 2 e 2-bis sub articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689 (*Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 9 ottobre 1976), che ha sostituito l'articolo 2 della legge 30 aprile 1976 n. 159, concernente la dichiarazione ed i successivi adempimenti relativi alle disponibilità valutarie e/o attività di qualsiasi genere, costituite all'estero in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del fatto, nonchè a modifica e integrazione di quanto stabilito nella circolare n. A 335 del 7 giugno 1976, si precisano le modalità che dovranno essere osservate per l'esecuzione degli adempimenti prescritti dai suddetti articoli di legge da parte di coloro che hanno costituito all'estero le disponibilità e/o attività di cui sopra anteriormente al 6 marzo 1976 — data di entrata in vigore del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 — e che ne conservano il possesso alla data del 19 novembre 1976.

La dichiarazione — da redigersi in tre copie sottoscritte dall'interessato — deve essere presentata entro il 19 novembre 1976 alla Banca d'Italia o ad una banca agente e deve contenere la descrizione dettagliata delle disponibilità e/o attività possedute, direttamente o indirettamente, all'estero; una delle tre copie della dichiarazione, controfirmata per ricevuta dalla banca, va restituita al presentatore a comprova della effettuata dichiarazione, un'altra copia deve essere immediatamente inoltrata a cura della banca ricevente all'Ufficio (Servizio Elaborazioni Statistiche) e la terza deve essere trattenuta dalla stessa banca. Il dichiarante può avvalersi del modello 689/E di cui alla presente circolare, al quale potrà allegare fogli illustrativi o documenti utili alla più completa descrizione di quanto dichiarato; egli deve comunque fornire tutte le notizie richieste nella presente circolare e nel suddetto modello, tenendo presente che il valore delle disponibilità e/o

attività deve essere quello corrente al momento della dichiarazione e che lo stesso deve essere indicato in lire e in valuta in base al cambio del giorno in cui si è effettuata la dichiarazione stessa.

Le disponibilità valutarie immediatamente liquide e quelle ricavate dal realizzo delle altre attività dichiarate devono, nei termini stabiliti dalla legge n. 689/1976, essere cedute, in cambio del controvalore in lire interne, alla stessa banca cui è stata presentata la dichiarazione. L'obbligo di cessione è sospeso, quando il trasferimento in Italia delle suddette disponibilità valutarie è impedito da provvedimenti legislativi, giudiziari o amministrativi adottati negli Stati esteri in cui esse si trovano; in tali casi il dichiarante deve dare tempestiva comunicazione all'Ufficio dell'impedimento, allegandovi idonea documentazione probatoria e precisando le possibilità di utilizzo delle stesse. L'obbligo in questione diventerà operante non appena saranno rimossi i predetti impedimenti e dovrà essere assolto nei termini previsti dalle norme valutarie vigenti in quel momento.

La cessione delle disponibilità valutarie sarà effettuata al cambio del giorno in cui avviene la cessione medesima; le banche signaleranno contestualmente l'operazione al predetto Servizio dell'Ufficio con mod. Standard, sul quale avranno cura di riportare gli estremi della dichiarazione e l'indicazione delle disponibilità e/o attività cui il trasferimento si riferisce.

Le disponibilità valutarie negoziate e quelle girate da conto estero in lire a conto interno dovranno essere altresì segnalate dalle banche — per importi globali — a tergo, rispettivamente, dei moduli mensili 1 e 2 M, in una riga in bianco della voce « varie » con l'annotazione « articolo 2 legge n. 159/1976 ».

In particolare si indicano qui di seguito le modalità che devono essere osservate per l'esecuzione degli specifici adempimenti, prescritti dall'articolo 2 sub articolo 3 della legge n. 689/1976 per le diverse categorie di attività possedute all'estero.

1) Le disponibilità valutarie liquide — quali i biglietti di banca e di Stato esteri ovvero i depositi in valuta presso banche o so-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cietà finanziarie esigibili a vista, comprensivi degli interessi maturati — devono essere cedute entro il 19 febbraio 1977.

2) I titoli azionari, obbligazionari e similari (quali ad esempio i certificati rappresentativi di partecipazioni in fondi comuni di investimento), che siano emessi o pagabili all'estero, devono essere depositati entro il 19 febbraio 1977 presso la Banca d'Italia o una banca agente; più precisamente il deposito deve essere acceso presso la stessa banca che ha ricevuto la dichiarazione. Poichè il deposito deve essere aperto al nome dell'effettivo possessore dei titoli, questi ultimi, qualora siano nominativi e siano intestati ad interposte persone, devono essere preventivamente girati al possessore medesimo. La costituzione in deposito dei titoli esteri deve essere segnalata dalla banca interessata all'Ufficio (Servizio Elaborazioni Statistiche) con il modello MC6/A, sul quale devono essere riportati in calce gli estremi della relativa dichiarazione. I titoli devono poi essere venduti entro il 19 novembre 1977, con esclusione di quelli che costituiscono investimenti diretti, e le disponibilità valutarie ricavate devono essere cedute nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della vendita o della esigibilità dei fondi. Nel caso in cui si proceda invece alla liquidazione della società di cui si posseggono i titoli azionari l'obbligo di cessione riguarderà le disponibilità valutarie acquisite in sede di riparto dell'attivo. I dividendi, gli interessi e i premi relativi ai titoli in questione, che siano esigibili prima della vendita o della liquidazione, devono essere ceduti alla Banca d'Italia o ad una banca agente nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti nel momento in cui diventano esigibili. Le banche agenti, che hanno ricevuto la dichiarazione devono segnalare al predetto Servizio dell'Ufficio la vendita dei titoli o l'avvenuta liquidazione della società, utilizzando i moduli d'uso e riportando sugli stessi l'annotazione « articolo 2 legge n. 159/1976 ».

3) Gli investimenti diretti devono essere soltanto dichiarati e, qualora siano rappresentati da titoli azionari, questi devono esse-

re depositati nei termini e con le modalità di cui al numero precedente. Per investimenti diretti s'intendono quelli effettuati allo scopo di stabilire legami economici durevoli con una impresa ed in particolare quelli che danno la possibilità di esercitare un'influenza reale nella gestione di detta impresa (cfr. fascicolo « Transazioni invisibili e disposizioni varie », pagine 20/22).

Più precisamente sono investimenti diretti:

a) le partecipazioni in nuove imprese o in imprese già esistenti (causale 101),

b) la costituzione di succursali o di nuove imprese giuridicamente indipendenti (filiali: al 100 per cento) ed il loro ampliamento, la creazione di nuove imprese e l'acquisto in proprietà integrale di imprese già esistenti (causale 102),

c) i prestiti a lungo termine con caratteri di partecipazione (causale 103).

Non costituiscono investimenti diretti quelli puramente finanziari, come ad esempio gli investimenti effettuati, tramite la costituzione di un'impresa o l'assunzione di partecipazione in una impresa già esistente, allo scopo di accedere indirettamente al mercato monetario o finanziario di un paese estero. Parimenti non costituiscono investimenti diretti la costituzione di holdings o la partecipazione in holdings già esistenti. Costituisce invece investimento diretto il possesso di navi mercantili tramite la partecipazione in società, organizzazioni o enti esteri, che renda possibile l'esercizio di una influenza reale sulla gestione dell'impresa.

Il possessore di dette attività deve riportare nella dichiarazione tutte le notizie richieste dalle disposizioni contenute nel suddetto fascicolo ed allegare ad essa i documenti ivi previsti, nonchè segnalare qualsiasi altro dato utile a provare la ricorrenza degli estremi dell'investimento diretto; deve inoltre fornire tempestivamente le ulteriori notizie e presentare gli altri documenti che l'Ufficio dovesse richiedere in sede di verifica della sussistenza o meno dell'investimento diretto. In caso di vendita o liquidazione delle attività in questione, le disponibilità valu-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tarie ricavate devono essere cedute nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della vendita o della liquidazione. I redditi netti derivanti dai suddetti investimenti devono essere ceduti alla Banca d'Italia o ad una banca agente nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti nel momento in cui diventano esigibili.

4) Gli immobili in linea generale devono essere soltanto dichiarati; nel valore degli stessi deve essere compreso anche il valore degli arredamenti. Qualora tali beni siano posseduti per interposta persona, nella dichiarazione si deve indicare la persona fisica ovvero la società, ente od organizzazione di qualsiasi tipo, che sia titolare formale dei diritti sui beni stessi; in tal caso devono essere altresì fornite tutte le notizie richieste nella presente circolare in ordine alle partecipazioni. Le suddette indicazioni escludono l'obbligo di segnalare — sotto le voci proprie — le partecipazioni in società, enti od organizzazioni, attraverso le quali viene esercitato il possesso; tali partecipazioni devono essere ovviamente realizzate nei termini prescritti dalla legge n. 689/1976. Qualora invece il possesso sia esercitato in forza di un rapporto fiduciario, il dichiarante deve fare menzione dell'esistenza di tale rapporto — sempre sotto la voce « immobili » — e precisare le generalità della persona fisica (nome, cognome, residenza e indirizzo) ovvero gli elementi distintivi della società, ente od organizzazione (completa denominazione, sede e indirizzo), a cui siano intestati i diritti sui beni in questione: se il rapporto fiduciario intercorre con una società, ente od organizzazione, alla quale il possessore dell'immobile partecipa, resta fermo l'obbligo di realizzare la partecipazione nei termini prescritti dalla legge n. 689/1976. In caso di vendita, le disponibilità valutarie ricavate devono essere cedute nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della vendita stessa. I redditi degli immobili al netto delle spese di amministrazione e manutenzione, devono essere ceduti alla Banca

d'Italia o ad una banca agente in conformità alla normale disciplina valutaria.

5) I crediti devono essere riscossi alla scadenza. Nella dichiarazione, in aggiunta alle altre informazioni richieste, devono essere indicate le generalità (nome, cognome, residenza e indirizzo) del debitore persona fisica; qualora invece il debitore sia una società, ente od organizzazione di qualsiasi tipo deve essere precisata la sua completa denominazione, la sede e l'indirizzo.

Devono essere dichiarati sotto la voce « crediti » anche i diritti di riscatto vantati dal dichiarante nei confronti dell'assicuratore non residente in base a contratto di assicurazione sulla vita; qualora poi il Ministero del commercio con l'estero non autorizzi la continuazione del rapporto, questo deve essere immediatamente sciolto ad iniziativa del dichiarante con riscatto della somma assicurata. Le disponibilità valutarie ricavate dalla riscossione dei crediti, per capitale e interessi, devono essere cedute nei termini stabilite dalle norme valutarie vigenti al momento della riscossione medesima.

6) Le attività mobiliari diverse da quelle indicate nei numeri precedenti (quali, ad esempio, l'oro, i gioielli e le partecipazioni in società, enti od organizzazioni di qualsiasi tipo che non siano rappresentate da azioni e che non costituiscano investimenti diretti) devono essere vendute o liquidate entro il 19 maggio 1977 e le disponibilità liquide ricavate devono essere cedute nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti al momento della vendita o della liquidazione. Per la dichiarazione delle attività in questione, possedute per interposta persona, vale quanto già detto per gli immobili; comunque si ripete che, oltre all'obbligo di vendere o liquidare le suddette attività, resta fermo l'ulteriore obbligo di realizzare le eventuali partecipazioni, tramite le quali si esercita il possesso. Si fa presente che l'obbligo della dichiarazione sussiste anche per le navi o natanti assoggettati a sequestro penale in Italia.

I redditi netti derivanti dalle sopraindicate attività, prima del loro realizzo, devono esse-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

re ceduti alla Banca d'Italia o ad una banca agente, nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti nel momento in cui diventano esigibili.

Quando tali attività siano costituite da aeromobili, navi e natanti non iscritti in pubblici registri nazionali, gli effettivi possessori possono importarli entro il 19 maggio 1977 senza corrispettivo, intestandoli a loro nome, ed iscriverli nei pubblici registri nazionali, secondo le formalità stabilite dal Ministro del Commercio con l'Estero di concreto con i Ministri competenti con decreto in corso di pubblicazione. Sempre entro il 19 maggio 1977, possono essere importati, ugualmente senza corrispettivo, anche gli oggetti d'arte; la Banca d'Italia e le banche agenti, che hanno ricevuto la dichiarazione relativa a tali beni, sono autorizzate a rilasciare, fino alla suddetta data, al nome dei possessori, benestare bancario per la loro importazione senza regolamento valutario, avendo l'avvertenza di riportare sul benestare stesso l'annotazione « rilasciato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 159/1976 ».

Gli investimenti all'estero, che possono essere conservati senza limiti di tempo (immobili e investimenti diretti) oppure solo fino ad una data predeterminata (titoli esteri e attività mobiliari diverse), non sono assoggettati al versamento previsto dall'articolo 12 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 22 dicembre 1975.

Alla dichiarazione degli immobili e degli investimenti diretti non rappresentati da titoli azionari deve essere allegato il modulo di segnalazione 1 INVEST, riempito nel quadro B, con l'annotazione « articolo 2 legge n. 159/1976 ».

Si rammenta peraltro che il quarto comma dell'articolo 2 sub articolo 3 della legge numero 689/1976 stabilisce espressamente che l'obbligo della dichiarazione si considera assolto da parte dei possessori delle disponibilità e/o attività sopraindicate, qualora entro il 19 novembre 1976 essi provvedano a cedere alla Banca d'Italia o ad una banca agente la valuta che già detengono in forma liquida e quella che ricaveranno dalla riscossione dei crediti, dalla vendita degli immobili e dalla liquidazione o vendita degli investi-

menti diretti e delle attività mobiliari in genere. Parimenti l'obbligo della dichiarazione s'intende assolto qualora i suddetti possessori sempre entro il 19 novembre 1976, depositino i titoli azionari, obbligazionari e similari o presentino la domanda d'importazione senza corrispettivo di aeromobili, navi o natanti.

In tal caso i menzionati possessori, nel loro stesso interesse, dovranno conservare la documentazione bancaria, attestante il rientro dei capitali o il deposito dei titoli, mentre le banche agenti, tramite le quali verranno effettuate le suddette operazioni, dovranno segnalare le stesse all'Ufficio — per importi globali — sui moduli 1 e 2 M nei modi sopra indicati ovvero sul modulo MC 6/A, con l'annotazione « articolo 2 legge n. 159 ». Nel caso di deposito, senza dichiarazione, di titoli azionari rappresentativi di investimenti diretti, le banche agenti devono accertare la ricorrenza degli estremi dell'investimento diretto, sulla base delle notizie e dei documenti che il possessore deve fornire in conformità sia alle disposizioni contenute nel fascicolo « Transazioni invisibili e disposizioni varie » sia a quant'altro richiesto dalle stesse banche agenti ai fini del suddetto accertamento; esse inoltre devono indicare sul modulo MC 6/A quali sono i titoli rappresentativi di investimenti diretti.

Qualora la dichiarazione riguardi attività all'estero, per le quali sia in corso procedimento amministrativo sanzionatorio ai sensi del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, gli interessati devono fare esplicito riferimento nella dichiarazione al suddetto procedimento, mentre — in caso di rientro dei capitali, di deposito dei titoli esteri o di importazione dei beni sopraindicati, senza preventiva dichiarazione — gli stessi devono darne comunicazione alla banca intermediaria, perchè segnali la circostanza al menzionato Servizio dell'Ufficio con mod. Standard barrato.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 sub articolo 3 della legge n. 689/1976 sopra illustrate si applicano anche alle dichiarazioni fatte e ai versamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della suddetta legge. È tuttavia escluso l'obbligo di vendita dei titoli esteri

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

depositato entro il 20 settembre 1976; le banche devono inviare al predetto Servizio dell'Ufficio un prospetto aggiuntivo MC 6/A, nel quale devono essere elencati i titoli esteri depositati tra il 21 e il 30 settembre 1976, indicando quali tra di essi rappresentino investimenti diretti.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la legge n. 689/1976 ha stabilito che le stesse disposizioni di cui al cennato articolo 2 non si applicano alle persone fisiche che alla data del 6 marzo 1976 non avevano la cittadinanza italiana.

L'articolo 2-bis sub articolo 3 della legge n. 689/1976 ha stabilito che i residenti, i quali — tramite l'interposizione di non residenti o la partecipazione in società, enti od organizzazioni estere di qualsiasi tipo, quali ad esempio le Anstalten — possiedono in Italia attività di qualsiasi genere costituite anteriormente al 6 marzo 1976, possono entro il 19 maggio 1977 rendersene cessionari senza corrispettivo, previo adempimento degli obblighi di cui al primo comma dell'articolo 2 sub articolo 3 della legge n. 689/1976, dei quali ricorrano i presupposti.

Nei casi sopraindicati devono essere dichiarati alla Banca d'Italia o ad una banca agente, entro il 19 novembre 1976, tutti quei rapporti comunque costituiti tra non residenti e residenti che consentano a questi ultimi l'esercizio dell'effettivo possesso su attività esistenti in Italia, quali titoli azionari, obbligazionari e similari sia esteri che nazionali, prestiti, conti in valuta o in lire di pertinenza estera, immobili, partecipazioni in società di persone o a responsabilità limitata, imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei pubblici registri nazionali ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1971, numero 50, eccetera. Per la dichiarazione delle suddette attività può essere utilizzato il modello 689/I di cui alla presente circolare, seguendo le modalità già prescritte per il modello 689/E; la dichiarazione in questione e quella relativa alle attività all'estero devono essere presentate contestualmente alla stessa banca. Le attività esistenti in Italia, possedute dal residente attraverso l'interposizione dei non residenti di cui sopra, devono essere

dettagliatamente descritte, fornendo all'uopo tutte le notizie già richieste per le attività possedute all'estero.

I trasferimenti delle attività a nome del dichiarante effettuati in applicazione della procedura semplificata prevista dall'articolo 2-bis devono essere comunicati al ripetuto Servizio dell'Ufficio con mod. Standard — tramite la banca che ha ricevuto la dichiarazione — con le stesse modalità prescritte nel fascicolo « Transazioni invisibili e disposizioni varie » per il disinvestimento di capitali di pertinenza estera, avendo però cura di segnalare che il disinvestimento è avvenuto ai sensi e per gli effetti della legge 8 ottobre 1976, n. 689, e di indicare gli estremi della dichiarazione. Si precisa che per i prestiti può essere applicata la stessa procedura a mezzo di rinuncia agli stessi da parte del non residente. La procedura in questione può applicarsi altresì per l'intestazione all'effettivo possessore dei titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili in Italia depositati presso banca italiana a nome di non residente ovvero circolanti all'estero e muniti della relativa stampiglia. Naturalmente l'intestazione al residente, nel modo predetto, delle attività di cui all'articolo 2-bis non esime lo stesso dall'ulteriore obbligo di realizzare la sua partecipazione in società, organizzazioni od enti esteri, attraverso i quali esercita il possesso sulle attività stesse, e di cedere le disponibilità valutarie nette ricavate dal realizzo.

La procedura d'intestazione al residente delle suddette attività, delineata nell'articolo 2-bis, è alternativa rispetto a quella che consente l'intestazione medesima a titolo oneroso secondo le consuete modalità previste dalla vigente normativa valutaria per i disinvestimenti esteri. In tali casi, tramite la banca che ha ricevuto la dichiarazione, si deve segnalare all'Ufficio (Servizio Elaborazioni Statistiche) con i moduli di uso che il disinvestimento è avvenuto ai sensi e per gli effetti della legge 8 ottobre 1976, n. 689, indicando altresì gli estremi della suddetta dichiarazione.

Il ricavo netto del disinvestimento a titolo oneroso deve essere accreditato in un conto

capitale aperto al nome del non residente e contestualmente addebitato al conto stesso per giro-conto interno a favore del residente, al netto degli importi che devono essere trasferiti all'estero per pagare eventuali passività connesse alla liquidazione della società, ente od organizzazione, attraverso cui il residente esercita il possesso sulle attività esistenti in Italia. L'effettuazione delle suddette operazioni è subordinata alla presentazione alla banca agente dei documenti idonei a comprovare l'esistenza e l'entità delle passività sopraindicate, nonché dell'autorizzazione scritta del non residente intestatario del conto suddetto ad eseguire le operazioni medesime; peraltro il trasferimento all'estero per l'estinzione di prestiti contratti con non residenti è subordinato all'autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero di concerto con il Ministero del tesoro. Il disinvestimento in forma onerosa può avvenire anche mediante trasferimento delle attività ad un residente diverso dall'effettivo possessore o ad un altro non residente, fermi restando sia la procedura di accreditamento e addebitamento del conto capitale di cui sopra, sia gli obblighi di realizzo delle partecipazioni estere e di cessione delle disponibilità liquide ricavate dal realizzo stesso.

Si precisa che gli importi accreditati e addebitati nel conto capitale di cui sopra devono essere segnalati all'Ufficio (Servizio Elaborazioni Statistiche) per valori globali con i consueti moduli 4 M nei quali dovrà essere riportata l'annotazione « operazione ai sensi della legge n. 689/1976 ».

L'obbligo della dichiarazione delle attività, possedute in Italia tramite l'interposizione di un non residente, si intende assolto qualora gli atti di cessione siano posti in essere entro il 19 novembre 1976; anche in tal caso resta fermo l'obbligo di comunicare al predetto Servizio dell'Ufficio l'avvenuto disinvestimento estero con mod. Standard, nel quale deve farsi riferimento alla legge numero 689/1976.

L'obbligo di rinazionalizzare le attività in questione viene ovviamente meno, qualora siano vendute a non residenti le partecipazioni nelle società, enti od organizzazioni esteri, attraverso le quali viene esercitato il possesso sulle attività stesse; in tal caso devono essere ovviamente cedute le disponibilità valutarie ricavate.

Si rammenta infine che la Banca d'Italia e le banche agenti dovranno, nel più breve tempo possibile, comunicare all'Ufficio (Servizio Ispettorato) tutte le inosservanze alle prescrizioni previste dagli articoli 2 e 2-bis sub art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, e alle modalità stabilite dalla presente circolare. In particolare la Banca d'Italia e le banche agenti avranno cura di verificare il puntuale adempimento dell'obbligo di depositare i titoli esteri e di realizzare, ove prescritto, le attività dichiarate.

CAMPIONE D'ITALIA

Al comune di Campione d'Italia, soggetto alla sovranità politica dello Stato italiano, sono applicabili le leggi vigenti in Italia, comprese quelle di carattere valutario. Ne consegue che i cittadini italiani residenti nel predetto Comune hanno la qualifica di *residenti* e non possono pertanto fruire della legge 7 febbraio 1956, n. 43, ai fini dei propri investimenti in Italia. Considerata la particolare situazione geografica del ripetuto Comune, nel quale circola prevalentemente valuta svizzera, i cittadini italiani ivi residenti sono esonerati dall'obbligo dell'offerta in cessione dei franchi svizzeri in loro possesso, in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia alla circolare A/338 del 12 luglio 1976 dell'UIC.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mod. 689/I

DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2 BIS SUB ART. 3 LEGGE 8 OTTOBRE 1976 N. 689

.....I..... sottoscritt..... nat..... il a e resident... a in
via
piazza

dichiar... di possedere in ITALIA attraverso l'interposizione di non residente le attività sottoelencate:

Non residente intestatario	I - disponibilità valutarie		II - titoli esteri e italiani		III - beni immobili		IV - prestiti		V - altre attività mobiliari			
	descrizione	valore	1 tipo	emittente quantità	valore globale	2 tipo	località	valore	scadenza causale	residuo rimbor- sabile	descrizione	valore

1

a = azioni; b = obbligazioni; c = diversi

Data Firma

Visto per ricevuta della banca

2

a = terreni; b = fabbricati

BANCA PIAZZA

N. B. — Procedimento amministrativo sanzionatorio ai sensi del R.D.L. 5-12-1938, n. 1928

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mod. 689/E

DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 30-4-1976 N. 159 SUB ART. 3 DELLA LEGGE 8-10-1976 N. 689

.....I..... sottoscritt..... nat..... il a e resident... a in via piazza
 dichiara..... di possedere all'estero le disponibilità e le attività sottoelencate:

P A E S E	I - disponibilità valutarie		II - titoli esteri		III - beni immobili		IV - crediti		V - altre attività mobiliari		
	descrizione	valore	1 tipo	emittente quantità	valore globale	2 tipo	località	valore	debitore-causale scadenza	valore	descrizione
VI - investimenti diretti	descrizione										
											valore

1 Data Firma Visto per ricevuta della banca
 a = azioni; b = obbligazioni; c = diversi
 2 BANCA PIAZZA
 a = terreni; b = fabbricati

N. B. — Procedimento amministrativo sanzionatorio ai sensi del R.D.L. 5-12-1938, n. 1928

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FORMULARI

PAGINA BIANCA

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMANDO

ORDINE DI PERQUISIZIONE PERSONALE

IL COMANDANTE

— Atteso che (*generalità complete, residenza e professione del perquisendo*),
 identificato mediante (*estremi di un valido documento di riconoscimento*), il.....
 (1), alle ore, trovavasi (1)

..... (2)

— Considerato che il predetto, invitato da (3)
 in servizio di (*tipo del servizio*)
 ad esibire gli oggetti e i valori portati sulla persona. (4)

— Ritenuto, pertanto, che esistono fondati motivi di sospetto che il predetto occulti
 sulla persona cose pertinenti a violazioni doganali o valutarie;

— Visto l'articolo 20 del T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale, appro-
 vato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, recante controllo doganale delle persone;

— Visto l'articolo 20-bis del citato T.U., inserito dall'art. 6 del D.L. 4 marzo 1976, n. 31,
 concernente le visite, ispezioni e controlli, eseguibili dalla Guardia di finanza fuori degli
 spazi doganali, al fine di assicurare l'osservanza delle norme in materia doganale e va-
 lutaria;

— Letti gli artt. 154, 332 e 335 C.P.P.,

DISPONE

la perquisizione personale del nominato (*cognome e nome*)

DELEGA PER L'ESECUZIONE

(eventuale)

(*in caso di delega, indicare grado, cognome e nome del militare delegato, il quale deve
 avere la qualifica di UFFICIALE di polizia giudiziaria.*)

(località) - (data)

IL COMANDANTE DEL

(Grado, cognome e nome)

(1) Indicare le circostanze di tempo e di luogo nelle quali il perquisendo trovavasi allorché è stato avvistato o avvicinato dai militari del Corpo.

(2) Indicare se si tratta di persona in procinto di attraversare il confine terrestre — in uscita dallo Stato — o che, avendolo attraversato, ne proviene — in entrata nello Stato —, precisando le circostanze relative. Qualora trattisi di passeggero o membro dell'equipaggio di un natante o di un aereo, far risultare l'esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 6 del decreto-legge n. 31/76 («risulta o sussiste motivo di ritenere che il natante o l'aeromobile sia in partenza per l'estero ovvero in arrivo dall'estero»).

(3) Grado, cognome e nome del militare che ha formulato l'invito. In caso di più militari, l'invito sarà formulato dal militare più elevato in grado o più anziano.

(4) Descrivere il comportamento tenuto dal perquisendo (ad esempio: rifiuto; non ha aderito prontamente all'invito; vi ha aderito dopo tentennamenti; ecc.) da cui è sorto il dubbio che lo stesso avesse qualcosa da nascondere. Nella descrizione quindi, debbono essere messe in evidenza le circostanze che hanno fatto sorgere i fondati motivi di sospetto e in base ai quali si è ritenuto di procedere alla perquisizione personale.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

COMANDO

PROCESSO VERBALE DI PERQUISIZIONE PERSONALE

(Art. 20 e 20-bis T.U. 23 gennaio 1973, n. 43)

L'anno 197 addì del mese
 in alle ore viene redatto il presente atto.

VERBALIZZANTI

— Grado, cognome e nome — Appartenent..... al Comando suddetto.

PERQUISITO

.....

 (Generalità complete, con estremi di un valido documento di riconoscimento)

FATTO

I..... sottoscrit..... ufficial..... di polizia giudiziaria, in esecuzione dell'ordine di perquisizione personale emanato dal Comandante del .. di di
 in data (*allegato*) ha proceduto alla perquisizione del nominato
 compiutamente generalizzato in rubrica.
 La perquisizione ha dato il seguente esito:

.....
 (Descrivere esattamente le cose e i valori rinvenuti sulla persona del perquisito,
 da sottoporre a sequestro)

Siccome (*le cose e/o i valori*) suddett..... costituiscono corpo di reato (*ovvero risultano detenut..... in violazione alle vigenti norme valutarie*) vengono sequestrat..... e repertat.....
 (*indicare il modo in cui i beni sono stati repertati*)

Invitato a declinare le proprie generalità, dopo essere stato ammonito delle conseguenze a cui si espone chi si rifiuta di darle o le da false, il perquisito ha dichiarato:

Sono
 (*Generalità complete*)

Copia del presente atto viene offerta all'interessato.

Letto, confermato e sottoscritto.

I VERBALIZZANTI
 (Grado, cognome e nome)

IL PERQUISITO
 (cognome e nome)

NOTA. — Il presente p.v., unitamente all'ordine di perquisizione, deve essere trasmesso entro 48 ore alla Procura della Repubblica competente per territorio.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMANDO

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

(Art. 219 e 222 C.P.P., ovvero, art. 3 R.D.L. 12.5.1938, n. 794)

L'anno 197..... addì del mese di presso gli uffici del
 suddetto, viene redatto il presente atto.

VERBALIZZANTI

— Grado, cognome e nome

— Appartenent..... al Comando suddetto.

LA PARTE

.....
 (Generalità complete, con estremi di un valido documento di riconoscimento,

 del proprietario o detentore del veicolo e/o delle altre cose sequestrate)

FATTO

I sottoscritti militari verbalizzanti, in servizio..... .. avvalendosi dei poteri loro conferiti dagli artt. 19, 20 e 20-bis del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale — D.P.R. 23.1.1973, n. 43, modificato dal D.L. 4.3.1976, n. 31 — hanno proceduto alla visita di..... .. (indicare il mezzo di trasporto e/o i bagagli e/o gli oggetti visitati) detenuto (o posseduto) dal nominato compiutamente generalizzato in rubrica, perchè (specificare la condizione, fra quelle previste dall'art. 6 del D.L. n. 31/76, che ha legittimato la visita)
 al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni in materia doganale e valutaria.
 L'operazione di polizia ha dato il seguente esito:

.....
 (descrivere le cose rinvenute da sottoporre a sequestro)

Le cose (e/o i valori) suddett..... vengono sequestrate..... perchè pertinenti a reato punito dal D.L. 4 marzo 1976, n. 31, convertito con legge 30 aprile 1976, n. 159 (ovvero perchè in ordine a stess risultano violate le vigenti norme valutarie — art. 3 D.L. n. 794/1938) e repertate (indicare il modo in cui si è proceduto a repertare i beni sequestrati)
 Invitano a declinare le proprie generalità, dopo essere stato ammonito delle conseguenze a cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false, il detentore (o possessore) delle cose sequestrate ha dichiarato:

Sono

(Generalità complete)

Copia del presente atto viene offerta alla parte. Letto confermato e sottoscritto

I VERBALIZZANTI

(Grado, cognome e nome)

LA PARTE

(cognome e nome)

NOTA. — Il presente p.v., se relativo a cose costituenti corpo di uno dei reati previsti e puniti dal decreto-legge n. 31/1976 e dalla legge n. 159/1976, va trasmesso alla Procura della Repubblica, se il valore dei beni o delle disponibilità supera complessivamente lire italiane 500.000; se relativo a cose in ordine alle quali è configurabile un semplice illecito amministrativo a norma del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928 e, comunque, quando il controvalore dei beni o delle disponibilità è inferiore o uguale a lire italiane 500.000, sarà allegato al p.v. di accertamento da trasmettere alle autorità valutarie.

Si rammenta che, qualora ne esistano i presupposti, anche il mezzo di trasporto usato per commettere i reati puniti dal decreto-legge n. 31/1976, convertito con legge n. 159/1976, può essere sottoposto a sequestro.

Per le fattispecie introdotte dalla legge n. 689/1976, cfr. quanto precisato al capitolo VIII.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMANDO

PROCESSO VERBALE DI ARRESTO

(Art. 235 C.P.P.)

L'anno 197..... addì del mese di alle ore in
 presso gli uffici del suddetto, viene redatto il predetto atto.

VERBALIZZANTI

— Grado, cognome e nome — Appartenenti al Comando suddetto

ARRESTATO

.....
(Generalità complete, con estremi di un valido documento di riconoscimento)

FATTO

I sottoscritti ufficiali (e/o agenti) di polizia giudiziaria, in servizio
 alle ore del in
 hanno proceduto all'arresto di sopra compiutamente generalizzato, perchè
 sorpreso

.....
(indicare il comportamento antigiuridico dell'arrestato)

fatto previsto e punito dall'art. 1 del D.L. 4 marzo 1976, n. 31, convertito con legge 30
 aprile 1976, n. 159 e successive modificazioni.

Dopo averlo condotto in caserma, i verbalizzanti lo hanno invitato a declinare le pro-
 prie generalità, ammonendolo delle conseguenze a cui si espone chi si rifiuta di darle o
 le dà false.

L'arrestato ha dichiarato:

Sono
(Generalità complete)

I verbalizzanti hanno quindi, proceduto alla sua perquisizione, come da p. v. di perquisizione
 personale all'uopo redatto.

Il nominato, richiesto ai sensi dell'art. 249/bis C. P. P. di consentire la
 comunicazione dell'avvenuto arresto ai suoi familiari, ha dichiarato:

I verbalizzanti, pertanto hanno provveduto a dare notizia dell'arresto a

 a mezzo

Dopo i primi accertamenti, l'arrestato sarà tradotto nel carcere di
 a disposizione della competente A.G., alla quale egli viene denunciato con separato rapporto.
 Letto, confermato e sottoscritto.

I VERBALIZZANTI

.....
(Grado, cognome e nome)

NOTA. — Si deve procedere all'arresto, in flagranza, del responsabile di uno dei delitti previsti
 dall'articolo 1, commi primo, secondo, terzo e quarto del decreto-legge n. 31/1976 (quale risulta dopo
 le variazioni apportate dalle leggi nn. 159 e 689 del 1976) in presenza dell'aggravante di cui al quinto
 comma dello stesso articolo.

Si rammenta che a norma del terzultimo comma di detto articolo, nei casi ipotizzati il delitto
 tentato è equiparato a tutti gli effetti a quello consumato.

Sussistendo la flagranza si deve procedere anche all'arresto del responsabile del delitto previsto
 dall'articolo 2 della legge 159/1976, sostituito dall'articolo 3 della legge 689/1976, se il controvalore dei
 beni oggetto della violazione supera lire italiane 15 milioni.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMANDO

PROCESSO VERBALE DI FERMO DI INDIZIATO DI REATO
(Art. 238 C.P.P.)

L'anno 197..... addì del mese
in presso gli uffici del suddetto viene
redatto il presente atto.

VERBALIZZANTI

— Grado, cognome e nome — Appartenent..... al Comando suddetto.

FERMATO

.....
.....
(Generalità complete, con estremi di un valido documento di riconoscimento)
.....

FATTO

Alle ore del in i sottoscritti ufficiali (*e/o agenti*) di polizia giudiziaria, sussistendo fondato sospetto di fuga, hanno proceduto al fermo della persona sopra generalizzata, perchè nei suoi confronti ricorrono sufficienti indizi del delitto previsto e punito dall'articolo 1 — quinto comma — del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito con legge 30 aprile 1976, n. 159, e successive modificazioni.

Dopo aver condotto in caserma il fermato, i verbalizzanti lo hanno invitato a declinare le sue generalità, ammonendolo delle conseguenze a cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false. Egli ha dichiarato:

Sono

(Generalità complete)

.....
I verbalizzanti hanno, quindi, proceduto alla sua perquisizione, come da p.v. di perquisizione personale, all'uopo redatto.

Il nominato richiesto ai sensi dell'articolo 249-bis C.P.P. di consentire la comunicazione dell'avvenuto fermo ai suoi familiari, ha dichiarato

I verbalizzanti, pertanto, hanno provveduto a dare notizia del fermo a a mezzo

Dopo i primi accertamenti, il fermato sarà tradotto nel carcere di a disposizione dell'A.G. competente.

Letto, confermato e sottoscritto.

I VERBALIZZANTI

.....
(Grado, cognome e nome)
.....

NOTA. — Sussistendo le condizioni richieste dall'articolo 238 del codice di procedura penale, i delitti per i quali si può procedere al fermo dell'indiziato sono quelli indicati nella nota in calce al modello di p.v. di arresto, ivi incluso quello previsto dall'articolo 2 della legge n. 159/1976, sostituito dall'articolo 3 della legge n. 689/1976.

COMANDO

N. / di prot. li

OGGETTO: Biglietto di carcerazione.

ALLA DIREZIONE DELLE CARCERI
.....

Il Capo Guardia delle Carceri di terrà a disposizione della Procura della Repubblica di 1 person sottoelencat già a disposizione di questo Comando:

1)
(generalità complete)2)
arrestat (o fermat) a in data
alle ore perchè responsabil (o indiziat). del delitto di
(1) , previsto dall'art. (1) del D. L. 4 maggio 1976, n. 31, convertito,
con modificazioni, con legge 30 aprile 1976, n. 159, e punito dall'art. 1 — quarto comma —
del citato D. L. n. 31/1976.

La predetta Procura della Repubblica viene informata con separato rapporto.

Si prega di restituire l'allegata copia del presente biglietto di carcerazione, con l'annotazione di presa in consegna del suddett person

IL

(1) Indicare, sinteticamente, il delitto che viene attribuito all'arrestato, nonchè l'articolo di legge dal quale è ipotizzato.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Mod. V. 1/1

(Ediz. 1974)

ATTESTAZIONE DI POSSESSO DI VALUTA

(validità 7 giorni dalla data del rilascio)

..... (Banca)		(riservato all'U.I.C.)	Aut. UIC, se prescritta
Numero codice Banca	Numero codice filiale capozona		

Il sottoscritto:

..... (cognome) (nome)
--------------------	-----------------

residente a cittadin

..... (nato il) (comune di nascita per i nati in Italia) (1)
--------------------	---

titolare del passaporto n. o di n.
(altro documento valido per il passaggio della frontiera)

rilasciato il da ha ottenuto per un soggiorno all'estero della durata di gg. i seguenti mezzi di pagamento acquistati contro lire interne:

01	\$ USA	pari a Lit.
12	\$ Can.	» »
03	Fr. Sv.	» »
07	Cor. Norv.	» »
08	Cor. Dan.	» »
09	Cor. Sv.	» »
14	Fol.	» »
04	Fr. B.	» »
05	Fr. Fr.	» »
02	Lg.	» »
42	D.M.	» »
20	Sc. A.	» »
13	Esc. Por.	» »
24	Pts.	» »
71	Yen	» »
18	Lire c/estero	» »
		Totale Lit.	

è in possesso di carta di credito per l'estero?

(2) si no

è in possesso di eurocheques?

(2) si no

ha pagato in lire ad una agenzia turistica il soggiorno all'estero?

(2) si no

N. B. — Scrivere a macchina oppure in stampatello

che si impegna di utilizzare all'estero a scopo di (2)

1	turismo
2	affari
3	studio
4	cura

obbligandosi a restituire ad una banca abilitata la parte inutilizzata della valuta, entro i termini prescritti dalle disposizioni in vigore dal reimpatrio.

Il sottoscritto, tenuto presente il disposto dell'art. 15 del D.L. 6 giugno 1956, n. 476, **dichiara di non aver ottenuto, per il medesimo viaggio, per necessità proprie o di persone iscritte sul proprio passaporto, altre assegnazioni di valuta e di non aver superato complessivamente il massimale prescritto.**

..... (firma dell'interessato)	Convalida della Banca data
N. componenti la famiglia (3) (timbro e firma)

(1) Per i nati all'estero, indicare lo Stato estero nella denominazione attuale.
(2) Contrassegnare con crocetta la dizione che interessa.
(3) Qualora il viaggiatore sia accompagnato da familiari minori iscritti sul proprio passaporto.

